

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

62° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 18
4 ^a - Difesa	» 28
5 ^a - Bilancio	» 38
6 ^a - Finanze e tesoro	» 45
7 ^a - Istruzione	» 56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 65
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 75
10 ^a - Industria	» 79
11 ^a - Lavoro	» 103
12 ^a - Igiene e sanità	» 109
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 120

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 133
---------------------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 134
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 137
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 139
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 140
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 141
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 142

CONVOCAZIONI	Pag. 143
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 19*, contro il senatore Struffi, per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).
(R 135, C-21ª, 19º)

Dopo che il Presidente PELLEGRINO ha riassunto i fatti, prendono la parola i senatori MAISANO GRASSI, GIORGI, FABJ RAMOUS e PREIONI.

La Giunta ascolta quindi il senatore STRUFFI, che fornisce chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori FABJ RAMOUS, VENTRE, PREIONI, PINTO, SELLITTI, GIORGI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Struffi - dopo un intervento del Presidente PELLEGRINO - la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

Infine la Giunta delibera di rinviare il seguito dell'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 17*, contro il senatore De Cosmo, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135, C 21ª, 17º)

2) *Doc. IV, n. 18*, contro il senatore Bruno Ferrari, per i reati di cui agli articoli 216, primo comma, n. 1 e 2; 219, primo e secondo comma,

n. 1; 223, primo e secondo comma, n. 1; 217, primo comma, n. 4; 224, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2621, n. 1; 2630, primo comma, n. 2; 2358 del codice civile, nonchè agli articoli 110 e 81, capoverso, del codice penale (bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, violazione di obblighi incumbenti agli amministratori, operazioni vietate sulle proprie azioni).
(R 135, C 21^a, 18^o)

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

(A 8, C 21^a, 11^o)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha inviato il 21 ottobre una lettera in cui dà atto alla Giunta dell'impegno profuso nella delicata opera di verifica dei poteri - cui per la prima volta si è applicata la nuova normativa regolamentare - e formula auguri di buon lavoro.

Regione Puglia

(R 19, C 21^a, 10^o)

Il senatore MORA, relatore per la Regione Puglia, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta delibera quindi all'unanimità, accogliendo le proposte formulate dal relatore:

- a) di respingere il ricorso del candidato Domenico Magistro;
- b) di non dar corso ad ulteriori accertamenti in ordine al ricorso del senatore Michele Coppi;
- c) di respingere il ricorso del candidato Gabriele Mazzone;
- d) di respingere il ricorso del candidato Rodolfo Schiraldi;
- e) di respingere il ricorso del candidato Michele Galante;
- f) di non dar corso ad ulteriori accertamenti in ordine al ricorso del senatore Giovanni Pellegrino.

La Giunta, infine, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione Puglia, e cioè: Acquaviva, Bernassola, Coppi, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, Dipaola, Giacobazzo, Giovanniello, Loreto, Manieri, Masiello, Mininni-Jannuzzi, Pellegrino, Piccolo, Pulli, Putignano, Russo Vincenzo, Specchia, Stefano e Visibelli.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACCANICO

Intervengono il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Costa, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Fabbri e per il bilancio, la programmazione economica e per gli interventi nel Mezzogiorno Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 10.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è stato inviato alla Commissione per l'esame in sede consultiva ai sensi dell'articolo 78, comma 3, il decreto-legge n. 418. Propone di inserire tale argomento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Convengono all'unanimità i Commissari presenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'unione italiana ciechi (721)

(Parere alla 12ª Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Senza discussione, su proposta del senatore GUZZETTI e col voto contrario del senatore Marchetti, viene conferito mandato allo stesso relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 418.

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (629)****Disciplina della proroga degli organi amministrativi (576)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 576)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 13 ottobre 1992.

Il relatore SAPORITO fa presente che il decreto-legge in titolo si occupa esclusivamente della scadenza degli organi amministrativi e non stabilisce nuove regole per la nomina di essi. Chiede, pertanto, ai presentatori di ritirare gli emendamenti che non attengono direttamente al regime della *prorogatio* e alla scadenza degli organi. Ritiene però che forse tali emendamenti potranno essere valutati con riferimento al disegno di legge n. 576, se l'*iter* di quest'ultimo potrà proseguire in modo indipendente. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.0.1 e 8.0.2.

Il senatore COVATTA comunica di aver presentato l'emendamento 8.7, finalizzato a tener conto nei termini previsti dal decreto-legge anche del periodo necessario per acquisire i pareri prescritti dalla legge n. 14 del 1978.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara di non poter accogliere la richiesta del relatore, dato che gli emendamenti di cui è firmataria non sono volti a fissare regole nuove per la nomina degli organi amministrativi, ma concernono l'applicazione delle regole già esistenti stabilendo però adeguate garanzie.

Il sottosegretario FABBRI si associa invece alla richiesta del relatore.

Il PRESIDENTE esprime alcune riserve sull'ammissibilità di emendamenti che non attengono strettamente alla materia regolata dal decreto-legge, il quale, a norma della legge n. 400 del 1988, deve presentare un contenuto omogeneo. Tuttavia, egli non si oppone all'esame di questi emendamenti, tenendo conto che una valutazione di carattere conclusivo sarà compiuta dal Presidente del Senato quando il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Il senatore PONTONE dichiara di astenersi su tutti gli emendamenti presentati.

L'emendamento 1.1, con parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto.

Gli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 vengono dichiarati decaduti, per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 8.2, il relatore SAPORITO esprime parere favorevole. Ricorda che l'emendamento mira a consentire la ordinaria amministrazione degli enti fino alla data di scadenza che resta fissata nei termini previsti sul decreto-legge.

Il sottosegretario FABBRI esprime qualche perplessità sull'emendamento, ritenendo sufficiente la formulazione proposta dal Governo. Si rimette comunque al parere della Commissione.

Il senatore RUFFINO teme che l'emendamento possa in qualche modo determinare una ulteriore proroga degli organi e manifesta quindi elementi di dubbio sulla proposta.

L'emendamento 8.2, posto ai voti, è approvato.

Viene anche approvato l'emendamento 8.7, su cui dichiarano parere favorevole il Governo ed il relatore.

Si passa successivamente ad esaminare l'emendamento 8.0.1.

Il relatore SAPORITO invita il senatore COMPAGNA a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo eventualmente riferendolo al disegno di legge n. 576.

Il senatore COMPAGNA fa presente che l'obiettivo dell'emendamento è quello di modificare il sistema previsto per le nomine dei vertici amministrativi delle Casse di risparmio e delle Banche del Monte, che risale al 1938. Si tratta di una modifica necessaria a restituire piena legittimazione a tali organi e che appare del tutto coerente con l'impostazione complessiva del provvedimento in esame.

Il senatore ACQUARONE si dichiara contrario all'emendamento, che, pur partendo da premesse corrette, rischia di avere l'effetto di prorogare ulteriormente gli attuali vertici delle banche alle quali esso si riferisce. Sottolinea, inoltre, che il contenuto dell'emendamento non appare omogeneo con quello proprio del decreto-legge.

Il senatore RUFFINO comprende le ragioni esposte dal presentatore, ma ritiene che sia più opportuno ritirare l'emendamento senza giungere ad una votazione su di esso.

Il PRESIDENTE esprime molte riserve sulla possibilità di continuare l'esame del disegno di legge n. 576 dopo l'approvazione del decreto-legge n. 381, considerato che i testi dei due provvedimenti sono identici.

Il relatore SAPORITO ritiene che comunque gli emendamenti che non appaiono omogenei al decreto-legge n. 381 potranno essere compresi in un autonomo disegno di legge.

Il sottosegretario FABBRI dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento.

Il senatore COMPAGNA riconosce che in questa fase l'emendamento può apparire anacronistico, ma insiste nel chiedere che sia votato.

L'emendamento 8.0.1, posto ai voti, non è approvato.

Col parere contrario del Governo e del relatore viene respinto anche l'emendamento 8.0.2.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 381, come modificato dalla Commissione, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 576.

IN SEDE DELIBERANTE

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624)

(Discussione e rinvio. Stralcio degli articoli da 2 a 39).

Il PRESIDENTE propone che ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento la Commissione stralci gli articoli da 2 a 39 del disegno di legge ed esamini il solo articolo 1 concernente gli interventi per la Torre di Pisa, in considerazione della particolare urgenza delle misure previste.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede un chiarimento sui tempi di esame degli articoli del disegno di legge che dovessero essere in tal modo stralciati.

Il PRESIDENTE assicura che la parte stralciata del disegno di legge resterà comunque all'ordine del giorno della Commissione.

Il relatore RUFFINO ricorda che la norma sugli interventi per la Torre di Pisa è stata già esaminata, nei suoi vari aspetti, a più riprese dalla Commissione. L'attuale testo dell'articolo 1 è finalizzato a riempire il vuoto conseguente alla scadenza del termine di attività del comitato di esperti previsto dal decreto-legge n. 279 e ad autorizzare nuove spese per gli esercizi 1992 e 1993.

Il sottosegretario BONSIGNORE, nel dichiararsi a favore dello stralcio proposto, sottolinea l'urgenza delle misure contenute nei disegni di legge e si augura che il Parlamento possa giungere presto alla loro approvazione.

Il disegno di legge n. 624 avrà il seguente titolo: «Interventi per la torre di Pisa». Conseguentemente, gli articoli stralciati faranno parte del disegno di legge n. 624-bis, che recherà la seguente rubrica: «Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici».

La proposta di stralcio viene quindi approvata dalla Commissione.

Il Presidente avverte che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, la deliberazione del disegno di legge n. 624 deve essere rinviata ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo (698)

(Esame)

Il senatore SAPORITO riferisce sul disegno di legge in titolo in sostituzione del relatore designato CALVI.

Esprime il proprio avviso favorevole sul contenuto del decreto-legge che è finalizzato a consentire il normale funzionamento della regione Abruzzo dopo i provvedimenti giudiziari che hanno colpito il presidente della Giunta e numerosi assessori. Il provvedimento non lede comunque in alcun modo l'autonomia della Regione.

Il senatore GUERZONI ricorda che già in sede di esame dei requisiti di costituzionalità aveva sottolineato come il Governo avrebbe dovuto assumere la propria iniziativa con tempestività, appena avuta notizia dei provvedimenti giudiziari che hanno colpito i vertici della Regione e non a distanza di alcuni giorni. Il decreto-legge in titolo non risolve però gli essenziali problemi di funzionamento della Regione, dato che proroga le scadenze, ma non affronta la questione di come permettere il compimento di certi atti come il pagamento degli stipendi. Si tratta quindi di un provvedimento inadeguato.

Occorrerebbe inoltre chiedersi quali conseguenze avrà sul decreto-legge la recente formazione della nuova giunta della regione Abruzzo e se non si dovrà attribuire al provvedimento anche un carattere di sanatoria degli effetti maturati *medio tempore*. A prescindere da valutazioni di carattere politico, la nuova giunta è stata però costituita, a suo avviso, in modo che potrebbe risultare illegittimo visto che ben undici dei quaranta consiglieri non erano in condizione di essere eletti componenti della giunta. Ribadisce quindi che lo scioglimento del Consiglio era e potrebbe ancora risultare l'unico strumento per affrontare in modo chiaro e definitivo i problemi della regione Abruzzo. Segnala anche che almeno altri tre consigli regionali sono da vari mesi senza Giunta: si chiede quindi se non sia il caso di applicare nei loro confronti l'articolo 126 della Costituzione.

Il senatore RUFFINO esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento adottato dal Governo. Si trattava di intervenire in una situazione di emergenza senza peraltro assumere atteggiamenti sanzionatori nei confronti della Regione. Considerando inopportuno sollecitare lo scioglimento di un Consiglio regionale impossibilitato a funzionare a causa dell'emanazione di provvedimenti giudiziari che appaiono, fra

l'altro, discutibili, afferma che il governo dei giudici non può risolvere i problemi. Osserva poi una contraddizione tra una rivendicazione dell'autonomia regionale e la richiesta di provvedimenti autoritativi di scioglimento. A suo avviso il giudizio sulla legittimità della procedura seguita per la formazione della nuova Giunta non spetta alla Commissione. Si dovrà piuttosto prendere atto della ricostituzione della Giunta e introdurre nel provvedimento in esame le necessarie modifiche.

Il senatore PONTONE dichiara di essere contrario alle misure contenute nel decreto-legge che non sembrano, allo stato dei fatti, affrontare in modo efficace la situazione che si è determinata.

Il senatore MARCHETTI concorda con le osservazioni formulate dal senatore Guerzoni. A suo giudizio la Commissione non è chiamata ad esprimersi su determinati provvedimenti giudiziari, ma a prenderne atto e ad intervenire in modo efficace.

Il senatore SAPORITO, dopo aver comunicato che è pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, osserva che la formazione della nuova Giunta sembra essere avvenuta nel pieno rispetto delle norme legislative vigenti e dello statuto della regione Abruzzo.

Il senatore RUFFINO suggerisce di introdurre nel provvedimento un diverso termine finale di sospensione, valido per i termini in scadenza, coincidente con la data di formazione della nuova Giunta.

Il ministro COSTA, osservato che la formazione della nuova Giunta ha consentito di evitare la nomina di un Commissario *ad acta* ed ha restituito piena funzionalità alla Regione, precisa che non essendo ancora pervenuta la comunicazione ufficiale dell'entrata nelle funzioni del nuovo esecutivo regionale, è preferibile attendere l'esame da parte dell'Assemblea prima di indicare una nuova scadenza per la sospensione dei termini che il decreto-legge ha fissato al 13 novembre 1992. Ritiene comunque che in questo momento - a prescindere dal problema della legittimità della costituzione della Giunta, su cui non intende soffermarsi - non sia più attuale il pericolo di scioglimento del Consiglio regionale. Concorda, peraltro, con le valutazioni espresse dal senatore Guerzoni circa le difficoltà in cui versano le altre Regioni che sono da troppo tempo senza una giunta nella pienezza delle funzioni. Egli ha invitato infatti gli uffici di presidenza dei Consigli regionali delle Regioni interessate ad un incontro, per valutare la situazione anche in vista di un'eventuale applicazione del secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione.

Il senatore GUERZONI, evidenziato che lo stesso Ministro ha dichiarato di non aver ancora ricevuto una comunicazione ufficiale sull'assunzione dei poteri da parte della Giunta abruzzese, giudica positivamente l'iniziativa assunta dal Ministro nei confronti delle Regioni ancora prive di un esecutivo nella pienezza delle funzioni.

L'iniziativa del Governo in questa materia è certamente discrezionale, ma è indubbio che attese troppo prolungate possono determinare una situazione di tale gravità da rendere non più rinviabile un provvedimento di scioglimento.

Il PRESIDENTE, infine, udita la dichiarazione del Ministro, invita il senatore Ruffino a soprassedere, in questa fase, alla volontà di presentare un emendamento con una diversa scadenza del termine di sospensione.

Aderisce a questo invito il senatore RUFFINO.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 698.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Senatori CARPENEDO ed altri -
Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (406)**

(Esame e rinvio. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 635)

Il senatore SAPORITO fa presente che il disegno di legge in titolo coincide in parte con il contenuto del disegno di legge n. 635, già inserito all'ordine del giorno. Propone quindi lo svolgimento di un esame congiunto a norma dell'articolo 51 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputati CAVERI e ACCIARO -
Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la
Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (635),
approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Senatori CARPENEDO ed altri -
Modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (406)**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 406)

Il PRESIDENTE comunica che sul disegno di legge n. 635 sono pervenuti i pareri della 7^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il senatore DUJANY, dopo aver ricordato che alcune delle modifiche previste nel disegno di legge sono in discussione da molti anni e che l'esame di esse era giunto in fase molto avanzata prima della conclusione della passata legislatura, osserva che il testo in esame ha il pregio di prevedere in modo più organico misure che erano contenute in diverse iniziative legislative. Di particolare rilievo appare l'estensione a tutte le Regioni a statuto speciale della competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali. Esprime quindi un giudizio positivo sull'iniziativa che può essere considerata come un nuovo modo

di intendere l'autonomia regionale, non più vista come un insieme di competenze residuali rispetto a quelle dello Stato.

Il senatore GUERZONI, dichiarando di essere favorevole alle misure contenute nel disegno di legge, ritiene che sull'impostazione seguita in questa occasione debba soffermarsi anche la Commissione per le riforme istituzionali. Una delicata questione su cui occorrerà però riflettere riguarda l'ambito del controllo esercitato dal Consiglio regionale sulla Giunta con riferimento all'esercizio delle competenze in materia di ordinamento locale. L'attribuzione al Presidente della Giunta regionale della rappresentanza complessiva della Regione rende, infatti, il rapporto tra Consiglio e Giunta molto diverso da quello esistente fra Parlamento e Governo. Si augura che su questo aspetto centrale del funzionamento delle Regioni possa svilupparsi un adeguato approfondimento.

Con riferimento alla Regione Trentino Alto-Adige, gli risulta che la competenza in materia di ordinamento locale dovrebbe essere riconosciuta direttamente alle due province autonome di Trento e Bolzano, secondo una richiesta avanzata in tal senso. Non si tratta di un aspetto secondario dato che da esso potrebbe derivare un contenzioso istituzionale che costituirebbe un intralcio per l'operatività della riforma.

Il senatore POSTAL giudica favorevolmente il contenuto del disegno di legge. Con riferimento alle osservazioni del senatore Guerzoni, osserva che in realtà nelle Regioni a statuto speciale la dialettica esistente fra Consiglio e Giunta non appare sostanzialmente dissimile da quella esistente tra Parlamento e Governo. Quanto alla Regione Trentino Alto-Adige, ricorda che la Regione ha attualmente competenze prevalentemente ordinamentali da cui discende che anche la materia degli enti locali dovrebbe rientrare nelle sue attribuzioni. La discussione sul ruolo della Regione e delle province autonome è tuttavia stata avviata ed è nel suo ambito che tali questioni potranno essere risolte.

Il senatore PONTONE dichiara innanzitutto di essere contrario al contenuto del disegno di legge. L'esperienza negativa delle Regioni dovrebbe indurre ad una loro soppressione piuttosto che ad un ampliamento dei loro poteri, mentre maggiori competenze dovrebbero invece essere riconosciute ai comuni e alle province. Sarebbe stato bene che anche questa materia, avendo natura costituzionale, fosse stata affrontata in sede di Commissione per le riforme istituzionali.

Il senatore MARCHETTI, esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge, riconosce che vi è un problema di coordinamento fra le varie sedi parlamentari che si stanno occupando dell'ordinamento regionale e di quello locale. Le proposte contenute in questo provvedimento appaiono tuttavia corrette, perchè vanno nel senso di un ampliamento dei poteri regionali.

Il PRESIDENTE ricorda però che sia le deliberazioni istitutive della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali sia il disegno di

legge costituzionale che attribuisce poteri referenti a quella Commissione escludono dalla competenza di essa i provvedimenti già in corso di esame da parte del Parlamento.

Il senatore GUERZONI ribadisce il proprio voto favorevole, riservandosi - anche sulla base di quanto ha riferito il senatore Postal - di valutare ulteriormente la questione concernente le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il ministro COSTA, dopo aver ringraziato gli intervenuti, raccomanda alla Commissione una valutazione favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 635, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 406.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 1^a, 12^o)

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, rilevato che alla Commissione risulta assegnato il disegno di legge costituzionale n. 431 (modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana), chiede che anche questa iniziativa legislativa venga posta all'ordine del giorno.

Il senatore SAPORITO annuncia che la Sottocommissione per i pareri, nella seduta odierna, ha ritenuto di rimettere alla Commissione plenaria, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 718 sulla finanza pubblica.

Il presidente MACCANICO prende atto di quanto affermato dal senatore Saporito, ed assicura altresì alla senatrice D'Alessandro Prisco che darà seguito alla sua richiesta.

Il ministro COSTA sollecita la tempestiva approvazione da parte della Commissione del disegno di legge n. 669, di attuazione direttive comunitarie, osservando che in tal caso, secondo quanto stabilito nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, esso potrebbe essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea già nella settimana in corso.

Concorda il relatore SAPORITO, segnalando pertanto l'esigenza di fissare un termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

Il presidente MACCANICO prende atto della sollecitazione del ministro Costa, precisando che gli emendamenti al disegno di legge in parola potranno essere presentati entro la giornata odierna.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 381,
recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (629)**

Art. 1.

*All'inizio del comma 1, alle parole: «Il presente decreto si applica»,
premettere le altre: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8-bis».*

1.1

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Art. 8.

*Al comma 2, dopo le parole: «Gli organi amministrativi», inserire le
seguenti: «, salvo quanto previsto al comma successivo, ».*

8.1

FERRARA Pasquale

*Al comma 2, dopo le parole: «dalla data medesima», sopprimere
l'inciso: «Durante tale periodo si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 3.».*

8.2

SAPORITO

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «, salvo che non
sia in corso il procedimento di ricostituzione».*

8.3

FERRARA Pasquale

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Ove l'iter del procedimento di ricostituzione sia già iniziato con la formulazione da parte degli organi competenti delle proposte di nomina o di designazione, trascorso il termine di settantacinque giorni il ministro competente può sostituirsi, sentito il Consiglio dei ministri, all'autorità cui spetta l'adozione dei successivi atti del procedimento, fatta salva la richiesta di parere parlamentare di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14».

8.4

FERRARA Pasquale

«2-ter. In ogni caso, ove l'iter del procedimento di ricostituzione non si concluda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli organi amministrativi, già scaduti a tale data, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo».

8.5

FERRARA Pasquale

«2-quater. Per gli enti pubblici, i cui presidenti si trovano nella situazione prevista al comma 2 del presente articolo, i nuovi titolari vengono nominati con decorrenza contestuale a quella degli organi collegiali che essi presiedono per legge o regolamento, ove il rinnovo di tale organi sia previsto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.6

FERRARA Pasquale

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, nei casi di cui al precedente comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2».

8.7

COVATTA, MAZZOLA

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

1. Le nomine dei vertici amministrativi delle Casse di Risparmio e Banche del Monte, sia delle fondazioni, sia degli enti che non abbiano

ancora applicato la legge 30 luglio 1990, n. 218, sono di competenza dei Consigli di amministrazione o - se previste - delle Assemblee degli stessi. Ove questi non provvedano alla nomina entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, le nomine stesse vengono effettuate, in deroga all'art. 4, comma 2, del presente decreto, dal Ministro del tesoro nei trenta giorni successivi.

2. Ogni contraria o diversa disposizione di legge o di regolamento è abrogata.

3. Entro il termine indicato dal comma 2 dell'art. 8 il Ministro del tesoro emana con proprio decreto disposizioni attuative alle quali dovranno uniformarsi gli statuti degli enti.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, le nomine dei vertici scaduti devono essere deliberate dagli organi competenti entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal comma precedente. Sino a tale data, si applica l'art. 6 del presente decreto.».

8.0.1

COMPAGNA

«8-ter.

(Enti pubblici conferenti)

1. Le disposizioni che precedono non si applicano ai mandati dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti pubblici conferenti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356, alle condizioni e nei limiti dei commi seguenti.

2. Entro il terzo giorno antecedente la scadenza dei precedenti mandati, i consigli di amministrazione degli enti che hanno conferito una o più aziende bancarie che detengono complessivamente, all'ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d'Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, inferiore all'1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, devono designare fra i rispettivi membri il presidente ed i vicepresidenti; le designazioni devono venire comunicate entro tre giorni, a cura dei consigli medesimi, alla Banca d'Italia, accompagnate dalla documentazione comprovante il possesso da parte delle persone interessate dei requisiti di esperienza e di onorabilità, prescritti dalle disposizioni vigenti. I consigli devono procedere senza ritardo alla nomina delle persone designate se la Banca d'Italia non esprime parere negativo entro 15 giorni; quest'ultimo termine può essere rinnovato per una sola volta, nel caso di richiesta di dati o notizie integrativi.

3. Se i consigli di amministrazione degli enti di cui al comma 2 sono già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, debbono essere ricostituiti entro 45 giorni dalla data medesima. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo dell'articolo 7, comma 2. I consigli ricostituiti debbono procedere alle designazioni ed alle nomine dei rispettivi presidenti e vicepresidenti entro 30 giorni, in conformità alle disposizioni contenute nel comma 2.

4. Se i consigli non adempiono tempestivamente agli obblighi stabiliti dai commi 2 e 3 o la Banca d'Italia esprime parere negativo sulle designazioni, le nomine vengono effettuate dal Ministro del tesoro, nella qualità di presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro il terzo giorno successivo rispettivamente alla scadenza infruttuosa dei precedenti mandati od al parere negativo della Banca d'Italia, e i consigli degli enti interessati decadono. Ai consigli decaduti si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6.».

8.0.2

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

23^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***N. 7 schemi di decreti legislativi, concernenti il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria**

(Parere definitivo al Governo ai sensi dell'articolo 28 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400)
(Parere favorevole)

(R 139 B, C 21^a, 1^o)

Il relatore CASTIGLIONE, presa visione della seconda formulazione degli schemi di decreti e valutate anche le osservazioni a lui pervenute da alcune organizzazioni sindacali, dichiara di ravvisare la piena compatibilità alla legge di delegazione dei nuovi testi ed auspica, pertanto, che la Commissione voglia su di essi esprimere sollecitamente un parere favorevole.

In senso adesivo interviene, a nome del Gruppo Democratico Cristiano, il senatore PINTO.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore, dandogli mandato di redigere un parere favorevole su tutti e sette gli schemi di decreti in titolo.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale (700), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce il senatore CASTIGLIONE, il quale fa presente come il decreto-legge in titolo tragga origine dall'esigenza, comunemente avver-

tita, di fronteggiare i violenti attacchi sferrati dalla criminalità organizzata. Pertanto, il Governo ha opportunamente previsto il trasferimento dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali in appositi istituti di detenzione e pena, lontani dalle zone di provenienza di costoro ed ubicati su isole. Dichiara altresì di comprendere e, quindi, condividere i criteri ispiratori della scelta degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, che, appositamente ristrutturati, saranno in grado di realizzare gli obiettivi prefigurati, in particolare un oggettivo isolamento dei soggetti aventi una particolare pericolosità sociale.

Si sofferma poi sulle modifiche introdotte in prima lettura dalla Camera dei deputati, consistenti in una riscrittura dell'articolo 1, comma 1 - in base al quale per le opere di ristrutturazione si dovrà avere particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme - nell'aggiunta di due commi all'articolo 2 - in forza dei quali l'utilizzazione degli istituti di Pianosa e dell'Asinara avrà carattere provvisorio e dovrà cessare entro il 31 dicembre 1995- e nella riformulazione dell'articolo 3, avente ad oggetto l'indennità speciale in favore degli agenti colà impiegati.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore PINTO, che si manifesta favorevole al provvedimento, anche se preoccupato circa la possibile non adeguatezza dei fondi stanziati: in particolare, reputa preferibile non fare ricorso all'appesantita procedura di un decreto ministeriale di concerto con il Tesoro per l'erogazione di quelle indennità, mentre ritiene viceversa auspicabile operare un semplice richiamo agli emolumenti già riconosciuti per le forze di polizia.

Il senatore PREIONI concorda con la volontà di attribuire tali indennità, ma solo in favore di quelle persone che effettivamente svolgono attività a rischio.

La senatrice FABJ RAMOUS non condivide la scelta del limite temporale di cui all'articolo 2 e quindi preannuncia la sua globale avversità al disegno di legge di conversione.

Replica il relatore CASTIGLIONE, che condivide l'osservazione del senatore Preioni, ma lo rassicura circa la portata del comma 1 dell'articolo 3, relativo all'indennità speciale. Con riferimento alla preoccupazione del senatore Pinto sottolinea come la determinazione delle cifre risponda a collaudati e consolidati criteri.

Il sottosegretario MAZZUCCONI fa presente al senatore Pinto come la quantificazione degli oneri del decreto scaturisca da precisi calcoli compiuti con il consueto rigore dai competenti uffici; mentre, con riferimento all'osservazione della senatrice Fabj Ramous, fa presente come il limite temporale del 1995 scaturisca da un emendamento di iniziativa parlamentare presentato e approvato presso la Camera dei deputati. Comunque, il Governo si impegna ad approntare i progetti di

ristrutturazione tenendo in debito conto sia l'impatto ambientale che la futura destinazione degli impianti oltre il limite triennale.

Si passa all'esame dell'unico emendamento presentato all'articolo 5 del decreto-legge.

Il senatore PREIONI illustra tale emendamento e motiva l'imputazione degli oneri sui fondi della legge 64 del 1986 sottolineando come i fondi per il Mezzogiorno possano essere opportunamente utilizzati anche per la ristrutturazione di un istituto penitenziario, quello dell'Asinara, che ricade nell'area dell'intervento straordinario.

Il presidente RIZ fa presente come la Commissione bilancio abbia nel frattempo espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione e contrario all'emendamento 5.1, per quanto attiene ai profili di copertura.

Il senatore PINTO invita il presentatore dell'emendamento a ritirarlo ma il senatore PREIONI dichiara di insistere per la votazione.

Con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.1 è posto ai voti e respinto.

Per dichiarazione di voto finale interviene la senatrice FAGNI, la quale, rammentata l'avvenuta chiusura a suo tempo dell'istituto di Pianosa, che ora invece il governo intende riaprire, condanna il ricorso ad edifici fatiscenti, dalle condizioni igieniche intollerabili. Con il decreto il Governo riesce a coniugare due scelte entrambe negative, quella di rendere difficoltose e sgradevoli le condizioni di vita dei custodi e quella di arrecare un inutile e profondo disagio ai detenuti.

La senatrice FABJ RAMOUS esprime, a nome del Gruppo del PDS, un giudizio negativo sull'intero provvedimento, condividendo le osservazioni della senatrice Fagni. Stigmatizza altresì il ricorso non necessario allo strumento della decretazione d'urgenza e reputa grave lo spreco di denaro pubblico per strutture che dopo un breve arco di tempo saranno destinate ad altre, non ancora ben definite, destinazioni.

La senatrice CAPPIELLO, invece, condivide lo spirito del decreto e le scelte operate in concreto, che permettono di isolare debitamente oltre 400 detenuti per gravi reati di stampo mafioso. Con riferimento alle perplessità della senatrice Fagni, ritiene che proprio la temporaneità del provvedimento sia un argomento a favore della bontà della scelta governativa. Circa l'entità dei fondi stanziati dichiara di affidarsi ai calcoli offerti dal Ministero e annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista.

La Commissione dà infine mandato, a maggioranza, al senatore Castiglione perchè riferisca favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 700, autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601)

Fagni ed altri: Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)

Zuffa ed altri: Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposte di assorbimento dei disegni di legge nn. 438 e 510)

Il presidente RIZ ritiene di esprimere il sentimento unanime della Commissione formulando al senatore Coco, relatore sui disegni di legge in titolo, che è rimasto vittima di un'aggressione nei giorni scorsi - fortunatamente senza gravi conseguenze - i più fervidi auguri di una pronta guarigione. Fa anche presente che la funzione di relatore sui provvedimenti all'esame sarà nel frattempo da lui svolta.

Sospende poi brevemente la seduta per verificare se la Commissione bilancio, attualmente riunita, abbia già espresso il parere sui residui emendamenti al disegno di legge n. 601 accantonati nella seduta del 21 ottobre scorso.

La seduta sospesa alle ore 11 riprende alle ore 11,10.

Il Presidente, constatato che la 5^a Commissione non ha ancora espresso alcun parere sugli emendamenti e che comunque i termini previsti dal Regolamento sono già scaduti, avverte che si passerà all'esame delle proposte di modifica precedentemente accantonate.

L'emendamento 1.1 è respinto, con il parere contrario sia del presidente Riz - in qualità di relatore - sia del sottosegretario Mazzucconi.

Ugualmente respinti, sempre con pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo, motivato dalla carenza di copertura finanziaria, sono gli emendamenti 5.2 e 5.1.

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5. Sia l'emendamento 5.0.1 che l'emendamento 5.0.2 sono posti ai voti e respinti dopo che i rispettivi proponenti avevano dichiarato di non accogliere l'invito del relatore a ritirarli e su di essi si erano espressi in senso contrario sia lo stesso relatore che il rappresentante del Governo.

È invece accolto l'emendamento 11.1, illustrato dal presidente Riz in funzione di relatore e volto a recepire i rilievi contenuti nel parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 601.

Si dà infine mandato al relatore perchè riferisca all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge di conversione con gli emendamenti accolti dalla Commissione e proponga l'assorbimento dei disegni di legge n. 438 e 510, autorizzandolo al contempo a chiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630)

Pinto ed altri: Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Prosegue la discussione generale con l'intervento del senatore Pinto il quale sottolinea preliminarmente come il decreto-legge n. 385 abbia suscitato reazioni diverse e stimolato un'ampia discussione. Pur se generale è la consapevolezza che l'intreccio fra politica ed affari ha raggiunto una diffusione intollerabile, si da rappresentare anche un problema di politica criminale e se è evidente l'esigenza che la reazione dello Stato si concreti in proporzionate ed efficaci misure di carattere cautelare ed anche ablativo della proprietà, tuttavia non si può neanche prescindere da ogni considerazione circa la eccessiva complessità della normativa elaborata dal Governo.

Non si deve dimenticare che all'ordine del giorno della Commissione, oltre al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge è iscritta anche una proposta di iniziativa parlamentare, presentata da senatori appartenenti a diversi Gruppi, che si muove in una logica diversa; quella di consentire, nei confronti dei responsabili di delitti gravi contro la pubblica amministrazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 *quinquies* del cosiddetto decreto-legge Scotti Martelli, cioè una norma che prevede accanto alla pena della reclusione la confisca dei beni rispetto ai quali, con una sorta di inversione dell'onere della prova, la persona sottoposta al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale non sia in grado di giustificare la legittima provenienza: una soluzione indubbiamente più lineare e meno criticabile di quella, estremamente macchinosa, prescelta dal Governo.

Dopo essersi soffermato in chiave critica sulle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 385 e soprattutto sull'articolo 2, che pone delicati problemi di imputazione soggettiva e di opportunità (in quanto si prevede che l'impresa debba essere gravata del pagamento di una sanzione pari alla tangente già sborsata a favore dei pubblici amministratori), il senatore Pinto pone in risalto come in ogni caso non siano giuste le critiche di coloro che attaccano il

decreto-legge in quanto le nuove misure previste - aggravandone la posizione - costituirebbero un disincentivo per gli imprenditori che hanno finora scelto la strada della collaborazione con l'autorità giudiziaria, e conclude proponendo formalmente la costituzione di un comitato ristretto che, in tempi brevi, sia in grado di elaborare un testo più soddisfacente.

A favore di tale proposta si esprimono sia il senatore BRUTTI, a nome del Gruppo del Partito Democratico della Sinistra, sia il senatore CASTIGLIONE, a nome del Gruppo socialista.

Il presidente RIZ, nel concordare con la proposta del senatore Pinto, raccomanda che comunque i lavori dell'istituendo comitato si svolgano con grande rapidità, in modo da concludersi già nel corso della prossima settimana, anche al fine di smentire il sospetto - ingiustamente avanzato da qualche organo di stampa - che la Commissione non intenda portare avanti nei termini previsti dal Regolamento l'esame del disegno di legge di conversione.

Dichiarata chiusa la discussione generale si procede alla costituzione del Comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte, oltre al relatore Bargi, i senatori Bodo, Brutti, Castiglione, Covi, Misserville, Molinari, Pinto, Riz e Salvato. Tale Comitato è convocato per domani 29 ottobre alle ore 9, ed il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani 29 ottobre alle ore 9.30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale (700)

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"» con le seguenti: «a valere sui finanziamenti di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, testè rifinanziata».

5.1

PREIONI

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (601)

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nel contesto degli interventi previsti dal presente decreto-legge, e in base all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stanziata nel triennio 1992-94 la somma di lire 200 miliardi, destinati alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione e la riqualificazione dei servizi sociali territoriali, anche residenziali, necessari all'assistenza delle persone di cui agli articoli 146 e 286-bis del codice di procedura penale.

2. il Ministero della sanità ripartisce la somma prevista nel 1992-94 a livello regionale, utilizzando, quali parametri oggettivi la popolazione e il numero di detenuti presenti nella regione.

3. Le regioni, unitamente ai Comuni richiedenti, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle cooperative di solidarietà sociale, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti sul territorio, provvedono ad elaborare i progetti di realizzazione dei servizi sociali territoriali che sono inviati al Ministro della sanità. Tali progetti devono altresì essere corredati di un piano finanziario circostanziato che quantifichi costi e durata dell'intervento.

4. La gestione dei servizi sociali e territoriali, di cui al comma 3, può essere affidata anche alle organizzazioni di volontariato o alle cooperative di solidarietà sociale operanti sul territorio, che siano state riconosciute, previa convenzione con gli Enti locali o le Unità Sanitarie Locali. Le modalità di convenzionamento sono definite rispettivamente dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 381.

5. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, elabora una graduatoria degli interventi, rendendo conto della localizzazione territoriale degli interventi e della possibile sovrapposizione. La graduatoria deve tener conto, anche su scala subregionale, della presenza degli istituti di prevenzione e pena nel territorio e del numero di detenuti in essi ristretti.

6. Le regioni provvedono a predisporre una relazione riguardante il

numero e l'efficacia degli interventi realizzati, nonché il grado di avanzamento dei progetti approvati».

5.2

SALVATO, ZUFFA, BRUTTI, FABJ RAMOUS,
MASIELLO

Dopo il comma 2 dell'articolo 5, inserire i seguenti:

«3. In relazione agli interventi previsti dal presente decreto-legge, è stanziata per il triennio 1993-1995, la somma di lire 200 miliardi a valere sui fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione e la riqualificazione dei servizi sociali territoriali, anche residenziali, necessari all'assistenza delle persone di cui agli articoli precedenti.

4. Il Ministero della sanità ripartisce la somma di cui al comma 3 nel triennio 1993-1995 a livello regionale sulla base di parametri relativi alla popolazione e al numero di detenuti presenti nella regione.

5. Le regioni, unitamente ai Comuni richiedenti, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle cooperative di solidarietà sociale, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti sul territorio, provvedono ad elaborare i progetti di realizzazione dei servizi sociali territoriali che trasmessi al Ministero della sanità, devono essere da questo approvati. Tali progetti devono essere corredati di un piano finanziario circostanziato che quantifichi costi e durata dell'intervento.

6. La gestione dei servizi sociali e territoriali, di cui al comma 3, può essere affidata anche alle organizzazioni di volontariato o alle cooperative di solidarietà sociale operanti sul territorio, che siano state riconosciute, previa convenzione con gli Enti locali o le Unità sanitarie locali. Le modalità di convenzionamento sono definite rispettivamente dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

7. La regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei progetti, approvati dal Ministero della sanità, elabora una graduatoria degli stessi, tenendo conto della localizzazione territoriale degli interventi e della possibile sovrapposizione. La graduatoria deve tener conto, anche su scala subregionale, della presenza degli istituti di prevenzione e pena nel territorio e del numero di detenuti in essi ristretti.

5.1

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

1. Ove, ai sensi dell'articolo 3, si disponga l'assegnazione agli arresti domiciliari, deve essere comunque garantita una specifica assistenza socio-sanitaria. A tal fine l'istituto di pena da cui proviene il soggetto

assegnato agli arresti domiciliari stipula apposite convenzioni con le unità sanitarie locali, con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e con le cooperative di solidarietà sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo uno schema tipo approvato con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia».

5.0.1

CAPPIELLO, ROMEO, CASTIGLIONE

«(Norme di attuazione) - 1. Il Ministro della sanità adotta, sentito il parere della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, un decreto che definisce le caratteristiche strutturali, organizzative, assistenziali e scientifiche delle organizzazioni che intendono assolvere a compiti di assistenza ed accoglienza delle persone affette da AIDS, al fine di garantire rigorosi requisiti di competenza ed efficienza.

2. Per le convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5, il Ministro della sanità certifica la rispondenza di ciascuna organizzazione ai parametri stabiliti».

5.0.2

MOLINARI, SALVATO, ZUFFA, FABJ RAMOUS,
BRUTTI, MASIELLO

Art. 11.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, lo stanziamento del capitolo 1598 per il 1993, detratta la somma di cui al comma 1, lettera b), utilizzato come copertura per il medesimo anno, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

11.1

RIZ

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

23^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

Intervengono il Ministro della difesa ANDÒ ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero MADAUDO.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE(A 8, C 4^a, 1^o)

In apertura di seduta il PRESIDENTE formula cordiali espressioni di apprezzamento e di stima al Dott. Marcello Zingales che, chiamato a ricoprire l'incarico di Consigliere parlamentare del Ministro della difesa, lascia dopo 9 anni l'ufficio di segreteria della 4^a Commissione permanente. Comunica, inoltre, che al predetto ufficio è stato preposto il Consigliere Antonio Maresca al quale rivolge fervidi auguri di buon lavoro.

Sulle comunicazioni del Presidente intervengono i senatori ZAMBERLETTI, SELLITTI, MESORACA, PERCIVALLE, BOFFARDI, IANNI, CAPPUZZO e LORETO i quali tutti prendono atto con soddisfazione del nuovo incarico attribuito al Dott. Zingales e manifestano sentimenti di apprezzamento e di stima nei suoi confronti e di considerazione per l'attività da lui svolta al servizio della Commissione, formulando nel contempo al Consigliere Maresca fervidi auguri di buon lavoro, nel solco di una tradizione di proficua collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la segreteria e l'organo parlamentare.

SULL'ORDINE DEI LAVORI(A 7, C 4^a, 6^o)

Il PRESIDENTE comunica che da parte della 5^a Commissione permanente sta per essere trasmesso il parere sulla nuova formulazione, conseguente ad emendamenti, degli articoli 2 e 3 del testo del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, oggetto del disegno di legge di conversione n. 648, che figura all'ordine del giorno. Propone quindi di

passare subito al seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della difesa ed esaminare successivamente il citato disegno di legge di conversione.

Così resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della difesa ha reso nella seduta del 16 luglio 1992 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

(R 46, C 4^a, 1^o)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il senatore PERCIVALLE esprime, a nome del Gruppo Lega-Nord, un giudizio sostanzialmente favorevole sui contenuti del nuovo «Modello di difesa», soprattutto nelle parti in cui si evidenzia la necessità di una maggiore professionalizzazione delle Forze armate, al fine di renderle efficienti ed operative. La realizzazione di questo obiettivo consentirà all'Italia di intervenire a pieno titolo nei consessi internazionali e di partecipare con dignità alle operazioni di sicurezza internazionali. Un primo settore di intervento dovrà essere quello relativo ad un razionale impiego del personale militare, che invece viene spesso utilizzato in aree e funzioni non proprie; occorrerà inoltre procedere alla alienazione dei beni immobili improduttivi, destinandoli per esempio ad impieghi nell'ambito delle funzioni degli enti locali. A tali iniziative dovrebbe poi affiancarsi una più spiccata regionalizzazione dello strumento militare, avvicinando il personale militare, soprattutto quello di leva, alla propria realtà sociale. Infine, una maggiore attenzione deve essere riservata all'area industriale legata alla Difesa, favorendo le commesse alle imprese nazionali.

Il senatore MESORACA rileva preliminarmente che, a partire dal 1989, tutti i Paesi della NATO hanno adottato misure di ridefinizione dell'apparato militare e di riduzione delle forze impegnate. Solo il nostro Paese si trova a dover ancora affrontare e risolvere il problema del riassetto dello strumento militare, alla luce del mutato scenario internazionale. Per altro verso occorre precisare che il concetto di sicurezza deve riferirsi ad una sicurezza «globale»: infatti, le minacce alla pace non derivano più dal fronte militare, ma soprattutto dal settore ecologico, dalla contrapposizione tra Nord e Sud, dalla disgregazione dei Paesi dell'Est. Di conseguenza gli strumenti della politica di sicurezza debbono prevedere un diverso orientamento degli obiettivi strategici ed una redistribuzione adeguata delle risorse.

In questo contesto è da condividere l'esigenza di accrescere il ruolo degli organismi internazionali preposti alla risoluzione dei conflitti, anche se appare ormai evidente che la fine dei blocchi contrapposti e l'acquisita supremazia militare dei Paesi aderenti alla NATO dovranno comportare una riduzione dei mezzi e del personale militare che essi attualmente impiegano. A fronte delle nuove minacce provenienti dal

settore balcanico e dall'area mediterranea occorre privilegiare l'adozione di misure di deterrenza politica, diplomatica ed economica. Di conseguenza non appare più giustificabile il mantenimento di un'entità di forza militare quale quella che attualmente impiega la NATO; occorre invece puntare ad una riduzione quantitativa delle risorse militari, migliorandone la qualità.

Fa quindi presente che il Gruppo del PDS ha predisposto una proposta alternativa di riforma dello strumento militare che preveda anzitutto la riduzione a sei mesi della durata del servizio militare di leva; il restringimento dell'area non operativa della difesa; l'organizzazione di un sistema di protezione civile «non militarizzato»; una ridefinizione del rapporto tra personale militare di leva e volontariato; infine, il trasferimento del complesso degli stabilimenti ed arsenali militari ad un apposito ente di gestione industriale. I risparmi finanziari che tali interventi dovrebbero produrre potrebbero essere indirizzati al miglioramento della «condizione militare» (aumentando anzitutto il «soldo» dei militari di leva), alla riconversione dell'industria bellica ed alla promozione dell'arruolamento volontario. Dopo aver fatto presente la necessità di affrontare seriamente il problema della presenza delle basi NATO sul territorio nazionale (presenza basata su di un protocollo del 1954 del quale non si è mai avuta conoscenza), auspica una riorganizzazione dei vertici delle Forze armate in senso interforze, accompagnata da un processo di crescita democratica delle stesse.

Interviene il senatore CAPPUZZO, il quale fa rilevare la persistente presenza di un certo atteggiamento culturale penalizzante nei confronti delle Forze armate, fenomeno che non si giustifica più in un contesto storico e militare completamente differente da quello che contraddistingueva lo scenario internazionale fino a qualche anno fa. Ritiene necessario portare avanti lo studio e quindi l'attuazione del «Nuovo Modello di difesa», che si presenta come un fatto decisamente positivo e specifica che le scelte che il Governo sta operando, o deve operare al più presto, devono essere condizionate da una serie di precisi elementi che si sono evidenziati nei mesi più recenti, quali, ad esempio, l'esigenza di una sicurezza globale, i nuovi rischi che provengono da aree diverse da quelle precedentemente individuate come pericolose, la presenza di una nuova configurazione etnico-politica di quella che, in passato, è stata l'URSS, i problemi connessi all'integralismo arabo e quelli relativi alla proliferazione nucleare. Altrettanto nuovi e meritevoli di attenzione sono i fenomeni rappresentati da un abbozzo di *leadership* militare franco-tedesca nonché dal profilarsi di un asse italo-inglese. In questo scenario un ruolo specifico ed importante è stato assunto dalla attuale crisi monetaria e dai fenomeni di recessione. In definitiva, quindi, un quadro sociale, politico e militare meritevole di una valutazione approfondita e di adeguate scelte operative.

Il senatore Cappuzzo continua rilevando il ruolo primario rappresentato dalle Forze armate a cui non si può che riconoscere le caratteristiche di un organismo profondamente e convintamente democratico, che è contraddistinto non più da fenomeni di rigida e burocratica subordinazione ma piuttosto da un diffuso clima di collaborazione. I militari meritano il rispetto della Nazione e le spese

attinenti al loro settore, per la parte essenziale, dovrebbero essere considerate non riducibili.

Il senatore Cappuzzo conclude il suo intervento con il vivo auspicio che il Governo, nell'ambito del «Nuovo Modello di difesa» provveda a: a) enucleare e presentare al Parlamento i lineamenti programmatici, i criteri di base e i conseguenti provvedimenti, tenendo nel debito conto le costrizioni e limitazioni di bilancio; b) inserire la «funzione difesa» nel contesto europeo; c) delineare con la massima precisione un quadro di coerenza dei provvedimenti adottabili a fronte delle possibilità e dei vincoli che la situazione italiana comporta, sotto il profilo finanziario e sotto quelli tecnologico e sociale; d) affrontare i problemi della «condizione militare» in tutti i suoi aspetti; e) formulare una convincente «scala di priorità» delle cose da fare, con specifico riferimento sia ai provvedimenti amministrativi e legislativi sia agli impegni delle forze in campo NATO, UEO e CSCE; f) affrontare, sulla base delle predette priorità, i diversi temi dell'apparato tecnico ed amministrativo della Difesa; g) impostare su criteri nuovi la politica di sicurezza (superando il concetto di pura sopravvivenza) senza penalizzare i settori qualificanti, ai fini degli investimenti per l'ammodernamento delle Forze armate e della loro preparazione; h) dare indicazioni chiare per lo sviluppo di un programma che offra ai Quadri delle Forze armate riferimenti concreti circa le prospettive future. Al fine del raggiungimento degli scopi anzi elencati l'oratore invita il Governo a privilegiare lo strumento delle leggi delegate.

Il PRESIDENTE interviene a conclusione del dibattito e sottolinea innanzitutto la necessità di tener conto del nuovo scenario internazionale e dei nuovi assetti politici che si sono venuti a creare. Egli esprime, anche a nome della sua parte politica, un giudizio positivo sulla relazione del Governo e prosegue puntualizzando le necessità, storicamente affermatesi di recente, di prevedere una trasformazione delle alleanze tradizionali, di mirare ad una migliore integrazione delle forze europee, nonché di procedere più speditamente ad un raccordo fra le attività del Ministero della difesa e quelle della Protezione civile. *Da quanto detto deriva, come conseguenza logica e necessaria, la revisione della struttura dell'organizzazione militare, revisione che è stata ampiamente ed efficacemente delineata e sottolineata nel corso del lungo dibattito attraverso i suggerimenti e le proposte che sono state avanzate.* In questa direzione deve essere apprezzato, quale approccio adeguato e concreto ai problemi, quello proposto dal «Nuovo Modello di difesa» al quale è auspicabile che segua, in tempi brevi, la indicazione, da parte del Governo, dei lineamenti programmatici, dei criteri di base e dei conseguenti provvedimenti.

Il Presidente prosegue richiamando l'attenzione sulla portata delle ristrutturazioni industriali che concernono il settore della difesa, con un particolare riferimento alle attività della Finmeccanica. Successivamente - riprendendo il tema, trattato nel corso di alcuni interventi, dell'attuazione di uno strumento militare dinamico ed efficiente - si sofferma sull'importanza di creare corpi specializzati di rapido impiego (per fronteggiare improvvise emergenze), di contribuire alla costituzione di complessi multinazionali polivalenti, di ridistribuire le forze

nell'ambito del territorio, di puntare, in generale, sui requisiti di qualità nell'organizzazione e nell'impiego del personale.

Il Presidente da quindi la parola al Ministro per la replica.

Il MINISTRO, dopo aver sottolineato l'esigenza che nel dibattito sulle riforme istituzionali in corso nella apposita Commissione bicamerale si inseriscano anche alcuni temi della politica della difesa, dichiara di concordare con i senatori che hanno sottolineato come la rapida trasformazione dello scenario internazionale influenzi in modo decisivo il progetto di revisione delle linee programmatiche del Ministero della difesa e delle sue strutture operative. Condivisa la necessità di affrontare il tema tenendo conto della situazione economico-finanziaria della nazione, il Ministro fa presente che in pochi mesi la minaccia convenzionale del Patto di Varsavia, già frammentata, è virtualmente scomparsa; che gli accordi di controllo e riduzione degli armamenti, negoziati nel quadro CFE e CSCE, imbrigheranno le capacità belliche convenzionali delle potenze dei due blocchi; che infine le capacità nucleari hanno subito drastiche riduzioni e sono state annullate per quanto concerne quelle affidate alle armi missilistiche di teatro basate a terra.

La minaccia di un conflitto mondiale si è fatta più remota, ma si sono moltiplicate le «piccole guerre», alimentate da tensioni nazionalistiche, etniche o religiose, e da un substrato di gravi problemi economici e sociali. Pertanto, la nostra attenzione deve concentrarsi su una possibile risposta multidimensionale e includere tutti i possibili meccanismi di prevenzione, gestione e soluzione delle crisi. Le capacità di prevenzione e di gestione dei conflitti da parte della comunità internazionale vengono affidate ad un rafforzamento del potere di iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite, nonché ad una possibile riforma del Consiglio di sicurezza. Tutto ciò comporterà una politica di stretta cooperazione con Paesi con i quali siamo legati da strutture multilaterali di alleanza e di integrazione. Non possiamo infatti puntare alla semplice autosufficienza difensiva sia perchè la sicurezza diviene sempre più un concetto multidimensionale che deve vedere la messa in opera di un complesso di politiche internazionali, sia perchè è necessario che l'Italia mantenga il passo con i principali alleati ed infine perchè l'Italia non può sostenere i costi finanziari di un «Modello di difesa» completamente autonomo. Inoltre le capacità militari, industriali e tecnologiche sono circoscritte: l'Italia può fare molto assieme ai suoi alleati e pochissimo da sola. In conclusione, quindi, l'obiettivo da perseguire è quello di assicurare una difesa concreta e credibile da consolidare in ambito multilaterale.

La ricerca della sufficienza difensiva, che è uno degli obiettivi da perseguire, non è soltanto un concetto operativo militare, ma anche di politica internazionale: esso viene determinato dagli scenari in cui si pensa che possa delinarsi la necessità di impiegare le Forze armate. Tale realtà consente una dimensione più contenuta delle forze, una loro prontezza differenziata e la razionalizzazione di tutte le strutture di supporto tecnico-operativo. Allo stesso tempo però questa stessa realtà, per poter essere pienamente fruita, richiede anche un netto migliora-

mento qualitativo dello strumento militare ed una riforma del rapporto tradizionale tra volontariato e leva.

Il Ministro fa presente che la situazione si è ancora trasformata rispetto al quadro testè descritto: in particolare, si sono ulteriormente allungati i tempi di preavviso di una futura minaccia diretta contro il territorio nazionale. In conseguenza di ciò, si preannuncia una crescente valorizzazione delle «Forze multinazionali», sia in sede NATO che in sede UEO, dove, per tale esigenza, opererà una cellula di pianificazione «*ad hoc*».

È necessario quindi puntare a mantenere uno strumento militare flessibile, di buon livello tecnologico, in grado di svolgere le funzioni difensive di base e nello stesso tempo di assicurare una capacità di proiezione contenuta, ma effettiva, sostenibile e rinnovabile nel tempo e in condizioni operative di alto impegno. Soprattutto è necessario approntare uno strumento altamente integrabile sul piano operativo interforze.

Il Ministro sottolinea che, nel nuovo contesto testè delineato, il ruolo delle Forze armate sarà quello di assicurare il contributo italiano alla difesa e sicurezza collettiva, nell'ambito dell'Alleanza atlantica e dell'Unione europea occidentale, secondo le formule e gli obiettivi di forza concordati in comune; di assicurare la sorveglianza e la difesa degli spazi nazionali, e di concorrere ad assicurare la difesa delle istituzioni e la presenza e il ruolo dello Stato sul territorio nazionale, nonchè di garantire il loro concorso in caso di calamità naturale.

A tal fine è necessario affrontare sul piano pratico l'aspetto politico del problema, ossia riformare e ridurre lo strumento militare e «ricapitalizzare» meglio le Forze armate (questione quest'ultima che investe gli aspetti finanziari).

Questo obiettivo dovrà essere attuato attraverso un incremento progressivo del capitolo relativo agli investimenti, senza comprimere i costi dell'esercizio che vanno razionalizzati, ma non diminuiti. In particolare, il complesso delle risorse disponibili per investimenti e per la ristrutturazione delle Forze armate, escluse le spese di esercizio, e compresa una piccola aliquota di spese per il personale, dovrebbe ammontare nel decennio a circa 66 mila miliardi. Tale obiettivo potrà essere perseguito solo attraverso una riduzione del personale militare ed un mutamento della sua composizione, con una maggiore aliquota di volontari ed una drastica riduzione della leva. Inoltre occorrerà procedere all'accorpamento ed alla razionalizzazione delle strutture operative, logistiche e di comando, mentre dovranno essere sottratte alle Forze armate funzioni e ruoli «sociali» impropri e non immediatamente operativi. Altre risorse finanziarie potranno essere acquisite da eventuali dismissioni, dalla utilizzazione di altri strumenti di bilancio o da mutamenti nella politica degli approvvigionamenti. Più in generale occorrerà escludere il rischio di tagli improvvisi al bilancio della difesa che rendano impossibile il buon esito di un investimento.

Il Ministro fornisce quindi una serie di dati quantitativi sulle dimensioni complessive delle Forze armate in termini di personale per i prossimi anni: in particolare occorrerà passare dagli attuali 360 mila uomini a circa 230-250 mila. Ovviamente le riduzioni colpirebbero in modo prioritario la forza più numerosa e dipendente dalla leva e cioè

l'Esercito italiano, ed inoltre simili riduzioni dovrebbero naturalmente riprodursi nel settore dei mezzi e dei materiali.

Il Ministro passa ad esaminare le linee generali del «Modello di difesa» che intende adottare per giungere a conclusioni coerenti con il quadro macroeconomico e con il ruolo politico-strategico del Paese e con le esigenze di sicurezza. Un elemento essenziale in questo contesto è costituito dalla revisione della struttura dei vertici militari. È infatti necessario attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa piena autorità su tutte e tre le Forze armate e al Segretario generale la gestione centralizzata delle attività economiche del Ministero attraverso una maggiore potestà sulle direzioni generali. La riforma dei vertici consentirà di dare immediatamente corso alla razionalizzazione e alla riduzione dell'organizzazione territoriale e logistica.

Un'altra importante sfera di intervento riguarderà l'area tecnico-industriale della Difesa: sarà necessario applicare anche in questo settore criteri rigidamente riduttivi, sia in termini di stabilimenti, che di personale. L'esuberanza di personale militare e civile imporrà l'adozione di opportuni provvedimenti correttivi e compensativi, con un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali.

Passando al problema del rapporto tra area tecnico-industriale della Difesa ed industria nazionale militare, ritiene necessaria la realizzazione di una proficua sinergia di tali due settori che si trovano in una situazione di difficoltà sia per la diminuita presenza e competitività sui mercati internazionali, sia per il calo continuo delle risorse che il Dicastero può destinare all'investimento. Occorre pertanto offrire alle imprese del settore prospettive più solide, sia in termini di partecipazione a programmi di armamento internazionali, sia in termini di forniture per le nostre Forze armate.

Con riferimento al problema della «condizione militare» e della rappresentanza militare, fa presente come si tratti di un problema al quale egli ha dato una prima risposta attraverso una definizione più puntuale di alcune procedure di lavoro degli organismi della rappresentanza.

Il Ministro si sofferma poi sul problema dell'obiezione di coscienza, problema che sarà necessariamente influenzato dalla realizzazione del nuovo «Modello di difesa». L'obiezione - così come delineata nel provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati - viene concepita secondo i principi di un diritto soggettivo, con conseguenti difficoltà di valutazione della sua fondatezza. Pur ritenendo necessari alcuni chiarimenti, il Ministero della difesa non ha assunto atteggiamenti critici verso i contenuti di principio del provvedimento, ma si è limitato a presentare in Parlamento gli emendamenti che ne possano favorire la corretta applicazione sul piano pratico. Preannuncia inoltre la prossima presentazione al Parlamento di un disegno di legge relativo al riordino di tutta la normativa sul personale militare senza rapporti di impiego fisso. In tale provvedimento saranno contenute anche norme per l'introduzione del servizio militare femminile e per regolare ed incentivare il volontariato.

Per quanto riguarda l'insieme di tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per il riordino dell'organizzazione militare, egli preannuncia l'intenzione del Governo di predisporre un disegno di

legge-delega in materia di riorganizzazione dei vertici della Difesa e delle strutture centrali del Ministero, in materia di ridefinizione dei comandi e delle strutture periferiche dell'Amministrazione della difesa, nonché di riordino degli organici e delle carriere del personale.

Il presidente BONO PARRINO, ringraziati il Ministro ed i senatori intervenuti, dichiara chiuso il dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprendendosi la trattazione del provvedimento, sospesa nella seduta del 21 ottobre scorso, il Presidente BONO PARRINO avverte che la 5^a Commissione ha espresso sui due emendamenti del relatore, riferiti agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, un parere favorevole, a condizione che ad entrambi venga aggiunto il seguente periodo: «Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica». Nel parere stesso si precisa che l'accoglimento di tali emendamenti nella versione comprensiva della predetta condizione, supera il parere contrario espresso precedentemente sul testo del decreto.

Il relatore BUTINI presenta quindi una nuova versione dei suoi emendamenti (2.0.A e 3.0.A), che tiene conto della condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole del Ministro, posti separatamente in votazione, i predetti emendamenti sono accolti nella nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione conferisce infine (col voto contrario del senatore Boffardi e l'astensione del Gruppo del PDS) mandato al relatore Butini di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla approvazione del provvedimento, con le modifiche accolte dalla Commissione stessa, autorizzandolo fin d'ora, se del caso, a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dell'articolo 12 della legge n. 231 del 1990", e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011 e 1376, rispettivamente per lire 52.193 milioni e 72.077 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

2.0.A

BUTINI

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per fare fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in

connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

3.0.A

BUTINI

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca, per il tesoro Giagu Demartini e per la difesa Madaudo.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale (700) approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CARPENEDO fa presente che il provvedimento era stato sospeso per ottenere chiarimenti dal Tesoro. Il Tesoro ha fatto sapere che dopo la presentazione dell'assestamento per il 1992, sono stati emanati due provvedimenti di urgenza recanti oneri con copertura a carico delle maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 333 del 1992: trattasi del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, nella legge 386 del 1992, riguardante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia (onere 1992: 80 miliardi; 1993: 160 miliardi); nonchè del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, riguardante interventi urgenti per la ristrutturazione di Istituti penitenziari (onere 1992: 72,5 miliardi; onere dal 1993: 5 miliardi).

Per il 1993 e successivi, gli oneri predetti sono stati considerati con la prima nota di variazione al bilancio 1993, rispettivamente nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia (tabella 5, capitolo 2009) e in quello della Difesa (Tabella 12, capitoli 1086, 1091, 1092, 1105, 1385, 1405, 1415, 1420, 1802, 1872, 1878, 2000, 2102, 2103, 2104, 2501, 2502, 2503, 2512, 2802, 2807, 3001, 3204).

Per il 1992, il maggior onere sarà introdotto in bilancio con appositi decreti ministeriali di variazioni, che utilizzeranno le ulteriori maggiori

entrate derivanti da una puntuale revisione degli effetti finanziari del decreto-legge n. 333 del 1992, per un importo complessivo di 160 miliardi. Tali maggiori entrate non sono state iscritte in bilancio in occasione dello specifico emendamento presentato dal Governo all'assestamento nel settembre scorso, in quanto già utilizzate per la copertura degli indicati decreti-legge.

In particolare, le maggiori entrate di cui sopra derivano sia da una più contenuta valutazione degli effetti negativi sulle ritenute alla fonte dei redditi di lavoro dipendente connessi con il blocco dei contratti pubblici per il 1992 (capitolo 1023 entrata), sia dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, emanato ai sensi del decreto-legge 333 del 1992, che ha fissato talune tasse di concessione governativa in misura superiore a quella indicata nell'originario decreto-legge.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PAGLIARINI osserva che le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 333, potevano essere utilizzate esclusivamente a sollievo del fabbisogno e quindi non per finanziare nuove leggi di spesa.

Il senatore PAVAN fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria, le nuove entrate possono essere utilizzate per coprire spese riferite a problemi di sicurezza nazionale.

Il senatore SPOSETTI osserva che la copertura proposta è simile a quella già adottata per il fondo oscillazioni prezzi dei prodotti petroliferi: nella sostanza con le stesse entrate si danno coperture a pluralità di provvedimenti di spesa, provocando danni gravissimi e inaccettabili al bilancio dello Stato.

Inoltre, nel corso dell'audizione del 15 ottobre scorso, il Ragioniere generale dello Stato affermò che tutti i decreti-legge erano stati inseriti in bilancio, mentre oggi il Tesoro dice che i decreti-legge numeri 349 e 369 non vennero inseriti in bilancio. Si dichiara quindi contrario alla copertura contenuta nel provvedimento, la cui metodologia non può non essere foriera di gravi conseguenze per la gestione del bilancio nel suo complesso.

Ad avviso del senatore PICANO la copertura è corretta, essendo basata su una autorizzazione, che si va a concedere al Tesoro, relativa alla variazione di capitoli di entrata, mentre la spesa, cessando nel 1995, non investe esercizi futuri al bilancio triennale già presentato.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che dal provvedimento deriva un onere di 80 milioni al giorno: con una simile cifra si potrebbero mantenere i detenuti in un albergo di lusso, invece si propongono opere immobiliari destinate ad essere abbandonate tra tre anni.

Conclusivamente il senatore CARPENEDO propone di trasmettere un parere favorevole sul testo del provvedimento ed uno contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento 5.1.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (648)

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il senatore PAVAN ricordando che sul provvedimento era stato espresso parere contrario, perchè alcuni capitoli utilizzati a copertura, erano stati modificati dall'assestamento. La Commissione ha trasmesso gli emendamenti 2.0 e 3.0, che sostituiscono le clausole di copertura. Propone conseguentemente l'espressione di un parere favorevole, condizionato alla modifica degli emendamenti, al fine di evitare incrementi degli stanziamenti dei capitoli ivi indicati negli anni successivi, restando inteso che l'accoglimento di tali emendamenti farebbe venir meno le ragioni di contrarietà riferite al testo del provvedimento.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI fa presente che tali capitoli contengono la prevista disponibilità.

La Commissione concorda quindi di esprimere un parere nel senso proposto dal relatore Pavan.

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 383, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (628)

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PAVAN fa presente che, in merito alle perplessità emerse nella seduta di ieri circa la copertura relativa all'anno 1995, il Tesoro ha chiarito di aver già emanato i decreti attuativi del decreto-legge: pertanto i suoi effetti sul bilancio 1995 sono già previsti.

Il senatore SPOSETTI chiede la trasmissione di un'apposita nota da parte del Ministero del tesoro, in modo che la Commissione ne possa tenere memoria, al fine di render conto al Governo del sistema di coperture da questi attuato.

Il senatore PAGLIARINI afferma che, trattandosi di utilizzazione di fondi relativi al rifinanziamento della legge n. 64, manca la copertura. Occorre poi riflettere circa l'onere derivante dalla sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale, che viene posto direttamente a carico dello Stato.

Il presidente ABIS fornisce precisazioni circa gli effetti finanziari delle sentenze della Corte costituzionale, affermando che essi devono trovare copertura.

Su proposta del senatore PAVAN il seguito dell'esame è quindi rinviato onde ottenere ulteriori chiarimenti dal Tesoro.

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n.394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (667)

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole sul testo e contrario su emendamenti)

Riferisce il senatore PAVAN osservando che si tratta di uno dei decreti che fanno parte della manovra e quindi è un provvedimento collegato: esso prevede l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Se la quantificazione di maggior gettito trova conferma, il problema di copertura riguarda il fatto che mentre da un lato il prospetto di copertura della legge finanziaria 1993 prevede 5.000 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994-1995, il decreto in esame limita all'esercizio 1993 e 1994 l'effetto di gettito, pur prevedendo una revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa a partire dal 1995.

Sono pervenuti emendamenti. Di essi sembrano comportare oneri i seguenti: 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 1.10 e 1.11. Tuttavia poichè alcuni emendamenti potrebbero trovare copertura in altri emendamenti che provocano maggiori entrate, propone di trasmettere un parere contrario, senza riferimento alla mancanza di copertura, sugli emendamenti sopra citati. Il parere sul testo dovrebbe inoltre essere favorevole.

Il sottosegretario DE LUCA concorda con quanto affermato dal relatore.

Il senatore PAGLIARINI fa presente che dall'approvazione del provvedimento non deriverà un maggior gettito di 5 mila miliardi, ma minori entrate, quali perdite di IRPEG, per 2 o 3 mila miliardi.

La Commissione concorda infine di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n.388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie (641)

(Parere alla 6ª Commissione. Nuovo parere sul testo, in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e parere contrario su emendamenti)

Riferisce il senatore PAVAN ricordando che sono pervenuti emendamenti. Di essi sembrano comportare oneri i seguenti: 1.0, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, (limitatamente alla lettera a) e al 3-ter), 7.0.1 (limitatamen-

te alla sostituzione del comma 3 nell'ambito del comma 1), 7.0.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.0.2.

Il sottosegretario DE LUCA osserva che sarebbe necessario rivedere il parere già reso sul testo, con riferimento all'articolo 5.

Il senatore PAVAN concorda con tale proposta, ricordando che tale parere era stato emesso in senso contrario, prima delle decisioni assunte relativamente ai rapporti tra decreto-legge n. 333 e clausole di copertura della successiva legislazione. Propone pertanto di rivedere il parere reso sul testo, in senso favorevole all'articolo 5.

Il senatore PAGLIARINI osserva che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge, fa salvi gli effetti di una serie di decreti, dei quali non si conoscono le conseguenze economiche. Tale norma è pertanto da respingere.

Il senatore SPOSETTI osserva che far salvi gli effetti dei decreti-legge menzionati nel comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione provoca ulteriori oneri e potrebbe permettere l'utilizzazione delle medesime risorse per coprire una pluralità di provvedimenti.

Il sottosegretario DE LUCA propone di dar conto di tale problema nel parere, invitando la Commissione di merito a far riferimento esclusivamente alle norme dei precedenti decreti-legge che sono state riprodotte nell'attuale testo.

Il senatore SPOSETTI propone di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sul comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Conclusivamente il relatore PAVAN propone di trasmettere un parere contrario sugli emendamenti da lui indicati e di rivedere il parere già reso sul testo, al fine di rimuovere la contrarietà sull'articolo 5 e di dichiarare contrarietà, per mancanza di copertura, relativamente al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 1992, n. 368, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (574)

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PAVAN, ricordando che è stato trasmesso l'emendamento 1.18, che mira a mantenere la validità degli atti adottati in materia di inquadramenti e promozioni. Riguardando questione di merito, propone di trasmettere un parere di nulla osta.

Il senatore SPOSETTI osserva che tale emendamento provoca sicuramente maggiori spese.

In senso analogo si pronuncia il presidente CAVAZZUTI, che propone di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura.

La Commissione concorda con tale ultima proposta.

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PAVAN, facendo presente che si tratta della conversione in legge del decreto-legge adottato a seguito delle avversità atmosferiche in Liguria. Il decreto stanziava complessivamente lire 100 miliardi per interventi di somma urgenza. Inoltre il provvedimento prevede proroghe di termini per i versamenti di contributi nonché per le scadenze degli effetti cambiari. L'articolo 8 prevede poi il passaggio a regime delle agevolazioni per le aziende agricole: esso andrebbe pertanto quantificato e coperto, tanto più che mancano elementi per valutare l'alternatività delle misure in esso contenute rispetto a quelle previste nell'articolo 7, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 8.

Quanto alla copertura occorre osservare innanzitutto che alcuni interventi potrebbero essere considerati di carattere corrente, quali ad esempio le erogazioni di contributi per riparazioni ad abitazioni ed a beni mobili dei cittadini, mentre le risorse sono tratte dal conto capitale, in parte su capitoli di bilancio.

La restante parte, ossia 42 miliardi, è tratta da accantonamenti del fondo speciale 1992. In base all'orientamento emerso nella seduta di ieri della Commissione tale copertura può essere condivisa, essendo riferita ad accantonamenti che, alla data di emanazione del decreto-legge n. 333, erano utilizzati da decreti-legge in corso di conversione. La successiva decadenza di tali decreti ha liberato gli accantonamenti, che sono pertanto utilizzabili.

In data 21 ottobre 1992 sono stati trasmessi alcuni emendamenti dalla Commissione di merito. Per quanto di competenza suscitano problemi i seguenti: 1.2, in tema di interventi per Alghero, che è coperto con l'accantonamento relativo alla difesa del suolo, che non è disponibile, se non per 2 miliardi, a causa delle prenotazioni del decreto-legge n. 397 e del disegno di legge n. 625; 2.4 (che estende benefici anche ad associazioni varie); 2.3 (che concede benefici contributivi non quantificati nè coperti) e 9.1 e 9.2 (che fanno riferimenti, a fini di copertura a capitoli di bilancio dei quali quello 7548 è stato soppresso e quello 7759 è interamente utilizzato, essendo destinato al finanziamento della legge n. 64). Relativamente all'emendamento 3.2, in tema di proroga dei versamenti di imposte, poichè manca il parere delle finanze, ritiene che non si possa che esprimere un parere contrario.

In conclusione, propone di trasmettere un parere favorevole sul testo, ad eccezione dell'articolo 8, sul quale il parere deve essere contrario per mancanza di copertura, così come sugli emendamenti sopra indicati.

Il senatore SPOSETTI dichiara di essere contrario a ritenere coperto il provvedimento, riaffermando quanto già detto ieri in tema di effetti del decreto-legge n. 333 sul sistema delle coperture con utilizzazione di accantonamenti di fondo globale.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 5ª, 10º)

Il senatore SPOSETTI sollecita una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di fissare il calendario relativo all'esame dei disegni di legge 717 e 718. In proposito si potrebbe dar corso alla relazione sul disegno di legge n. 717 al più presto e ad essa dovrebbe seguire un intervento chiarificatore del Ministro del bilancio.

Il senatore DE VITO si dichiara favorevole a svolgere la relazione sul disegno di legge n. 717 anche nella giornata di domani, al fine di esaminare sollecitamente il provvedimento, onde evitare che esso possa decadere.

Il presidente ABIS ritiene opportuno convocare per il pomeriggio una riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di fissare il calendario dei lavori.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R 29, C 5ª, 3º)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 16.15.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

29^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FORTE

Intervengono il ministro delle finanze Gorla ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 7, C 6^a, 4^o)

Su sollecitazione del senatore VISENTINI, il presidente FORTE fa presente che le determinazioni finora adottate per la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti ai vari provvedimenti esaminati, rispondono all'esigenza di tener conto della grossa mole di lavoro che grava sulla 5^a Commissione e quindi di lasciare alla medesima, per quanto possibile, il tempo necessario per l'esame degli emendamenti stessi. È pertanto evidente che le medesime preoccupazioni non sorgono in riferimento ad emendamenti che non presentano profili di copertura finanziaria. Con l'occasione comunica quindi che trasmetterà ai rappresentanti dei Gruppi il testo della risoluzione con la quale il Senato ha approvato il documento di Programmazione economico-finanziaria, dal quale risulterebbe deducibile un insieme di implicazioni per quanto concerne l'ammissibilità degli emendamenti presentati non solo al disegno di legge finanziaria, ma a tutti i provvedimenti collegati, inclusa la legge-delega. Di qui un invito implicito alla maggioranza a tenere comportamenti coerenti con gli obiettivi del documento e quindi a valutare l'opportunità di presentare emendamenti a tutti i disegni di legge collegati che presentino un contenuto proprio diverso dalla riduzione di spesa o dall'incremento di entrata. A suo avviso, il problema non esisterebbe nel caso di emendamenti implicanti un aumento di spesa o una riduzione di entrata qualora essi trovino una copertura compensativa nei mezzi lasciati disponibili da un emendamento di segno opposto riferito allo stesso provvedimento.

Sul punto interviene il senatore FAVILLA, il quale, premesso che la 5^a Commissione dovrebbe autonomamente tener conto degli effetti

finanziari derivanti dal complesso degli emendamenti, esprime l'avviso che un'interpretazione restrittiva della risoluzione in questione comporterebbe il risultato paradossale di provocare una votazione praticamente qualificata da parte dell'Assemblea anche per emendamenti di portata molto modesta, laddove si continuerebbero ad adottare i consueti modi di votazione in presenza di questioni che presentano un'indubbia rilevanza politica, anche se non comportano effetti finanziari.

Il senatore PAVAN precisa che le implicazioni tratte dalla risoluzione approvata riguardano solo gli emendamenti connessi con la manovra finanziaria.

Il senatore GUGLIERI sottolinea che, in tale ottica, diviene ancora più importante che il Governo quantifichi anche le maggiori entrate derivanti ad esempio dalla prevista indeducibilità dalle imposte sul reddito di imposte come l'ILOR, l'ICI e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Il senatore GAROFALO esprime l'avviso che la copertura di un emendamento debba essere valutata nell'ambito dell'intera manovra, non del singolo provvedimento.

Il senatore VISCO sottolinea il rischio che, qualora l'approccio proposto dal presidente Forte venisse a costituire una prassi da seguire anche una volta approvati i provvedimenti di attuazione della manovra finanziaria, l'attività del Parlamento risulterebbe fortemente imbrigliata.

Si associa il senatore VISENTINI.

Il senatore GAROFALO coglie l'occasione per formulare ancora una volta dei rilievi in ordine sia alla ristrettezza dei tempi che i membri della Commissione hanno a disposizione per la presentazione di emendamenti, anche quando è prevedibile che la 5^a Commissione non riesca ad esaminarli tempestivamente, sia in ordine alla prassi finora seguita di non programmare i lavori della Commissione in sede di ufficio di Presidenza. Sollecita altresì lo svolgimento delle indagini conoscitive sull'organizzazione ed il funzionamento del Ministero delle finanze, proposte da più membri della Commissione.

Il presidente FORTE prospetta l'opportunità di svolgere l'audizione del Ministro in merito all'acquisizione di immobili da destinare agli uffici del Catasto, dopo che sarà conclusa la relativa istruttoria in sede giudiziaria, per non rischiare di violare segreti istruttori.

Il senatore VISCO dichiara di non concordare con l'avviso del Presidente, attesa la rilevanza politica della questione, di cui peraltro il Ministro ha già parlato alla Camera dei deputati.

Il senatore PELLEGRINO precisa che la Commissione è interessata a conoscere l'esito delle indagini di tipo amministrativo che certamente il Ministero ha avviato.

Il senatore BRINA ricorda che esistono precedenti analoghi, come ad esempio l'audizione del ministro Carli in merito allo scandalo della filiale BNL di Atlanta.

Il senatore PICCOLO si associa alla richiesta di audizione avanzata dal Gruppo PDS, chiedendo che in tale ambito sia trattata anche la vicenda dell'acquisto di locali adibiti ad uffici delle imposte dirette nella città di Bari.

Il presidente FORTE invita il senatore Piccolo a formulare un'apposita richiesta formale in merito ad una questione che è diversa da quella considerata dai senatori del Gruppo PDS.

Il ministro GORIA si dichiara disponibile all'audizione, invitando i senatori a porre quesiti chiari e circoscritti, evitando comunque di riferirsi a comportamenti di soggetti direttamente indagati dalla Magistratura.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 6^a, 1^o)

Il presidente FORTE, accogliendo la sollecitazione del senatore Garofalo, avverte che l'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 9,30, per programmare i lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (667)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI illustra l'emendamento 1.0, al comma 2, volto a diminuire il patrimonio netto da tassare dei fondi risultanti dalla rivalutazione obbligatoria dei cespiti di cui alla legge n. 413 del 1991, al fine di evitare una palese duplicazione di imposta a carico delle imprese.

Il senatore RABINO illustra l'emendamento 1.1, al comma 2, che propone di ridurre al 3,75 per mille l'aliquota dell'imposta per le cooperative e loro consorzi che abbiano i requisiti mutualistici di cui al decreto legislativo n. 1577 del 1947; dà conto altresì degli emendamenti 1.4, 1.6 e 1.7, tutti riferiti al comma 3, volti, rispettivamente, ad evitare che il patrimonio delle cooperative comprenda anche le somme versate dai soci, o agli stessi trattenute a titolo di prestito, ad escludere

dall'ambito di applicazione dell'imposta le cooperative ispirate a principi di mutualità pura, a non calcolare nel patrimonio netto i contributi pubblici in conto capitale finalizzati alla realizzazione di investimenti.

Il senatore LEONARDI illustra, a sua volta, l'emendamento 1.2 che, al comma 3, esclude dal patrimonio netto per le società cooperative e loro consorzi le somme versate dai soci persone fisiche o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 3, identico all'emendamento 1.8, aggiuntivo invece di un ulteriore comma dopo il comma 3. Gli emendamenti mirano a comprendere nel patrimonio netto anche i fondi costituiti con accantonamenti ed altri oneri non deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile - escludendo dal fondo imposte il debito per imposte dovute sul reddito del periodo considerato - ed i fondi in sospensione di imposta nella misura del 50 per cento. Tali emendamenti - egli osserva - comportano, tra l'altro, un incremento di gettito relativamente alle singole voci da includere nel patrimonio netto.

Il senatore VISENTINI, premessa l'opportunità di mantenere nettamente separate le norme civili e fiscali pur ammettendo, ai fini della determinazione della base fiscalmente imponibile, che il risultato economico possa essere oggetto di rettifiche, si dichiara perplesso sulla prima parte dell'emendamento, mentre considera accettabile la parte relativa ai fondi in sospensione di imposta, poichè gli stessi risultano dal bilancio di esercizio.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 1.5, al comma 3, volto ad escludere dal patrimonio netto le somme versate dai soci a titolo di prestito.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 1.9, aggiuntivo di un comma dopo il comma 3, il quale propone di applicare l'imposta, per gli enti creditizi, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni cosiddette «condizionate», ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 302 del 1991, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne consenta la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.

Il senatore VISENTINI illustra l'emendamento 1.9 *bis*, al comma 4, il quale condiziona le agevolazioni ivi previste per i soggetti che possiedono partecipazioni in società che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta alla circostanza che il possesso duri, alla fine dell'esercizio, da almeno 3 mesi; ciò per impedire acquisti di partecipazioni finalizzati esclusivamente all'elusione dell'imposta. Illustra quindi gli emendamenti 1.10 e 1.11, aggiuntivi di commi ulteriori dopo il comma 4, volti rispettivamente a ridurre l'imposta nei confronti delle società il cui bilancio evidenzia perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti, e a non tener conto, nella determinazione del patrimonio

netto, degli aumenti di capitale sociale eseguiti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame mediante conferimenti da parte dei soci, nè dei versamenti a fondo perduto effettuati dai medesimi a copertura di perdite. Per quanto riguarda l'emendamento 1.11, rileva che non dovrebbe comportare problemi di gettito in quanto durante la vigenza dell'imposta istituita con l'articolo 1 le società molto difficilmente ricorreranno ad aumenti del capitale sociale.

Il presidente FORTE rileva che tale previsione non si può generalizzare, in quanto alcune società saranno obbligate ad aumentare il capitale sociale, come ad esempio quelle risultanti dalle privatizzazioni, le compagnie di assicurazioni e gli istituti di credito, in virtù del rapporto che corre tra dimensione del capitale sociale ed attività esercitata, nonchè le società interessate a gare per la fornitura di pubblici servizi, ovvero l'affidamento di concessioni, che dovranno appunto presentare determinati requisiti in termini di capitale sociale.

Il senatore VISCO prospetta anche il rischio che le società caratterizzate da un'alta liquidità potrebbero essere indotte ad acquistare partecipazioni da portare ad aumento del capitale sociale e beneficiare così della norma.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 2.0 al comma 1, volto a ridurre al 3 per mille l'aliquota dell'imposta ivi prevista.

Il presidente FORTE illustra l'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2. del senatore Pavan, con il quale si propone di escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, precisando che alle stesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il senatore RAVASIO illustra l'emendamento 2.3, in base al quale l'imposta non si applica agli enti non commerciali qualora siano titolari di un reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

In sede di articolo 3, il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 3.0, al comma 1, volto a rendere deducibile l'imposta in esame ai fini delle imposte sui redditi. Con l'occasione sottolinea che la scelta del Governo di non concedere più la deducibilità di alcune imposte, oltre a contraddire uno dei principi base della riforma tributaria, potrebbe comportare anche profili di incostituzionalità.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore SCHEDEA, dà preliminarmente conto delle osservazioni formulate dalla 2^a Commissione sul comma 3 dell'articolo 1 e sul

comma 5 dell'articolo 3, nonchè del parere della 1^a Commissione, che è favorevole a condizione che venga soppresso il comma 3 dell'articolo 1. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti che comportano una riduzione di gettito e pertanto, dopo essersi rimesso al Governo sugli emendamenti 1.3 e 1.8, di contenuto identico, e sugli emendamenti 1.9. e 1.11, si dichiara favorevole unicamente alla seconda parte degli emendamenti 2.1 e 2.2 di contenuto identico, nonchè all'emendamento 1.9 *bis* del senatore Visentini.

Il ministro GORIA precisa in primo luogo, su sollecitazione del senatore FAVILLA, che le imprese agricole non sono soggette all'imposta, a meno che non esercitino attività agricola con la forma giuridica di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi. Prima di esprimersi sui singoli emendamenti, fa presente che il Governo intende salvaguardare la semplicità del provvedimento, anche a costo di sacrificare l'affinamento di talune disposizioni, in quanto considera detta semplicità una condizione importante ai fini dell'efficacia del provvedimento stesso; si dichiara quindi contrario agli emendamenti volti a ridurre per le cooperative sia l'aliquota dell'imposta, sia la base imponibile; per quanto riguarda in particolare i prestiti sociali, rileva che la loro considerazione nel patrimonio netto deriva dal fatto che sono ormai divenuti il principale strumento di finanziamento delle cooperative.

Il senatore PELLEGRINO si dichiara perplesso sulla possibilità di includere i prestiti nel capitale sociale.

Il ministro GORIA si dichiara comunque contrario all'emendamento 1.5, che comporta una perdita di gettito. Espresso parere favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 1.8, nonchè sugli emendamenti 1.9 e 1.9 *bis* si dichiara contrario agli emendamenti 1.10 e 1.11 per problemi di copertura finanziaria; ricorda comunque che è di imminente presentazione un disegno di legge che razionalizza, rendendola più equa, la tassazione delle società. Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti, che propongono eccezioni all'applicazione dell'imposta, riservandosi una valutazione più approfondita in merito alla seconda parte degli emendamenti 2.1 e 2.2., dello stesso tenore.

Si passa alle votazioni.

Il presidente FORTE dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione.

Il senatore RABINO ritira gli emendamenti 1.1, 1.6 e 1.7.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.2, sono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore VISCO presenta una nuova formulazione dell'emendamento 1.8, sopprimendo la prima parte di esso.

Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo. Posti separatamente ai voti, sono poi accolti gli emendamenti 1.9 e 1.9-bis.

Posti separatamente ai voti, sono infine respinti gli emendamenti 1.0, 1.10 e 1.11.

Dopo che l'emendamento 2.2 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.1. Il presidente FORTE si riserva di ripresentare in Assemblea la seconda parte dell'emendamento 2.1 concernente l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Sull'emendamento 2.3 si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori VISENTINI, BRINA e LONDEI (i quali si dichiarano favorevoli), GUGLIERI (il quale si dichiara contrario), FAVILLA, TRIGLIA, SCOGNAMIGLIO PASINI, VISCO e FERRARA Vito (i quali sollecitano un chiarimento dal Governo sulla portata del comma 1 dell'articolo 2 che disciplina il calcolo dell'imposta per gli enti non commerciali).

Dopo che il senatore RAVASIO ha accolto due modifiche proposte dal presidente FORTE e dal senatore LONDEI, volte rispettivamente ad escludere le attività previdenziali e ricettive, l'emendamento 2.3 è posto ai voti ed accolto, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Posti separatamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 2.0 e 3.0.

La Commissione dà infine mandato, a maggioranza, al relatore Scheda di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 667, di conversione del decreto-legge n. 394 del 1992, con le modifiche accolte, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (667)

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dei fondi risultanti dalla rivalutazione obbligatoria dei cespiti disposta dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413».

1.0

SCOGNAMIGLIO PASINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle cooperative e loro consorzi che abbiano i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, l'imposta si applica con l'aliquota del 3,75 per mille».

1.1

RABINO, RAVASIO, LEONARDI, CARLOTTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904».

1.2

LEONARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi costituiti con accantonamenti ed altri oneri non deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, escludendo dal fondo imposte il debito per imposte dovute sul reddito del periodo, ed i fondi in sospensione d'imposta si computano nella misura del cinquanta per cento».

1.3

VISCO, GAROFALO, BRINA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni ed».

1.4 RABINO, RAVASIO, LEONARDI, CARLOTTO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito».

1.5 VISCO, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non si applica alle cooperative e loro consorzi che abbiano i requisiti mutualistici prefettizi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

1.6 RABINO, CARLOTTO, LEONARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei contributi pubblici in conto capitale finalizzati alla realizzazione di investimenti».

1.7 RABINO, RAVASIO, LEONARDI, CARLOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi costituiti con accantonamenti ed altri oneri non deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, escludendo dal fondo imposte il debito per imposte dovute sul reddito del periodo, ed i fondi in sospensione d'imposta si computano nella misura del cinquanta per cento».

1.8 VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta che si computano nella misura del cinquanta per cento».

1.8 (Nuova formulazione) VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, e successive modificazioni, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza».

1.9

VISCO, GAROFALO, BRINA

Al comma 4, sostituire le parole: «Per i soggetti che possiedono» con le altre: «Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi».

1.9-bis

VISENTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei confronti delle società il cui bilancio evidenzia perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti l'imposta è ridotta in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle perdite e il patrimonio al lordo di esse».

1.10

VISENTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nella determinazione del patrimonio netto delle società non si tiene conto degli aumenti del capitale sociale eseguiti, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, mediante conferimenti anche in natura da parte dei soci nè dei versamenti a fondo perduto dai medesimi effettuati a copertura di perdite».

1.11

VISENTINI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «7,5 per mille» con le altre: «3 per mille».

2.0

GUGLIERI, PAINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono soggette all'imposta le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle quali si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2.2

PAVAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono soggette all'imposta le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle quali si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2.1

FORTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive».

2.3

RAVASIO

Art. 3.

Al comma 1, dopo la parola: «imposta» sopprimere la parola: «non».

3.0

GUGLIERI, PAINI

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZECCHINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Gennaro Pieralisi, presidente del Comitato economico e il dottor Lucio Scialpi, direttore dell'area economia e impresa della Confindustria; il colonnello Roberto Conforti, comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico; il professor Francesco Sicilia, direttore generale dell'Ufficio centrale per i Beni librari e gli Istituti culturali e il dottor Sante Serangeli, vice direttore dell'Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione di rappresentanti della Confindustria, del Comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i Beni librari e gli Istituti culturali e del vice Direttore dell'Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali (R 48, C 7ª, 1º)

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Confindustria per la loro partecipazione all'indagine avviata dalla Commissione, di cui ricorda brevemente le finalità. Dà quindi la parola all'ingegner Pieralisi, presidente del Comitato economico della Confindustria.

L'ingegner PIERALISI ringrazia la Commissione per aver dato alla Confindustria l'opportunità di esporre il proprio punto di vista e le proprie preoccupazioni sulla partecipazione dell'Italia alla vita delle Comunità europee. La Confindustria segue da tempo i problemi della formazione, nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono la chiave di sviluppo del Paese e della sua industria. In questa ottica, nel luglio del 1990 ha siglato una convenzione con i Ministeri dell'universi-

tà e della pubblica istruzione mirante a favorire l'europeizzazione delle istituzioni educative. In effetti, il dialogo scuola-impresa in Italia è piuttosto arretrato rispetto al resto dell'Europa e la mancanza di una cultura industriale nel sistema educativo va colmata al più presto, se si vuol mantenere l'Italia al livello degli altri Paesi industrializzati. La Confindustria, stante l'importanza strategica di questo settore, ha istituito anche una specifica area «scuola-formazione-ricerca», con lo scopo di contribuire all'armonizzazione del sistema formativo italiano a quello europeo, nella prospettiva della integrazione comunitaria. La creazione del diploma universitario (la cosiddetta laurea breve) è stata accolta con molto entusiasmo dal mondo industriale, come il primo segno di un mutamento di rotta del sistema formativo italiano verso una maggiore attenzione alle necessità dell'impresa, tanto che molte associazioni di industriali hanno partecipato alla creazione dei nuovi corsi. Si auspica quindi che la laurea breve possa consentire una evoluzione in senso europeo del sistema universitario e non diventi soltanto una laurea di formato ridotto. Riguardo poi al sistema universitario nel suo complesso, assicura che l'industria non intende affatto limitarne l'autonomia, ma piuttosto contribuire in modo costruttivo alla sua integrazione con il sistema produttivo e soprattutto alla sua internazionalizzazione.

Le suddette esigenze sono ancora più pressanti con riferimento al settore della ricerca, nel quale purtroppo il confronto con il resto dell'Europa è preoccupante. Infatti l'Italia paga le conseguenze di una politica miope riguardo all'importanza strategica della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo industriale e sociale, conferendo risorse troppo limitate al settore. L'attuale crisi economica renderà ancora più evidenti gli effetti di tale politica. Per consentire all'industria italiana di essere competitiva a livello europeo e mondiale occorre un mutamento di rotta, al fine di passare da una ricerca cosiddetta di secondo livello a quella tecnologia d'avanguardia che può collocare l'Italia in posizione non secondaria nel panorama industriale mondiale. La Confindustria chiede una revisione della legislazione nel settore della ricerca, che costituisce un vero e proprio deterrente per la piccola e media impresa, tanto che quest'ultima preferisce realizzare in proprio i progetti di ricerca necessari a garantirle la sopravvivenza sul mercato. Riguardo poi alla ricerca europea, essa purtroppo è poco appetibile per le imprese italiane, le cui dimensioni medie sono minori rispetto a quelle degli altri Paesi europei, anche se il quarto programma quadro di ricerca della Comunità europea sembra aver accolto l'esigenza della realtà industriale italiana per una maggior finalizzazione dei progetti di ricerca sul prodotto industriale.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'industria italiana ai progetti EUREKA, la carenza di finanziamenti statali impedisce alle imprese la partecipazione a progetti molto rilevanti, che permetterebbero quella internazionalizzazione dell'impresa italiana così vitale per acquisire nuovi mercati. A questo proposito, lamenta anche la carenza di partecipazione delle regioni ad alcuni progetti di formazione specifici per il mondo industriale, tale da impedire l'acquisizione di finanziamenti da parte delle Comunità.

Prende quindi la parola il dottor SCIALPI, direttore dell'area economia e impresa della Confindustria, che suggerisce alcuni interventi capaci di migliorare, senza oneri finanziari, la competitività delle piccole e medie imprese. Occorrerebbe in primo luogo favorire migliori sinergie tra centri di ricerca universitari e piccole imprese, secondo un sistema ben collaudato in altri Paesi industrializzati. Purtroppo in Italia esistono incomprensibili resistenze da parte dei ricercatori universitari a svolgere attività che avrebbero importanti ricadute dal punto di vista economico e industriale. Inoltre il Ministero dell'università dovrebbe dedicare una diversa attenzione alla realtà industriale, coinvolgendo più strettamente i suoi rappresentanti nelle attività che la riguardano, come ad esempio la valutazione dei progetti di ricerca industriale.

Terminata l'esposizione, i senatori pongono quesiti.

La senatrice ZILLI chiede una valutazione circa i progetti di innalzamento dell'obbligo scolastico e di riforma della scuola secondaria superiore, di cui il Parlamento dovrà occuparsi entro breve tempo. Riguardo poi alla ricerca, condivide le valutazioni della Confindustria circa la miopia della politica sin qui seguita, ma chiede in particolare se non sia opportuno rivedere la stessa articolazione dei finanziamenti tra settore umanistico e scientifico.

Il senatore BISCARDI chiede la valutazione della Confindustria circa il rapporto tra i corsi post-secondari e la laurea breve, nonché sulla formazione professionale e sulla opportunità di convenzioni con il Ministero dell'università e alcuni poli universitari per sviluppare un tipo di ricerca corrispondente alle esigenze della piccola impresa.

Il senatore MANZINI chiede quali caratteristiche dovrebbe avere la scuola secondaria superiore per soddisfare al meglio le esigenze del mercato del lavoro industriale. Sarebbe inoltre interessante conoscere le aspettative del mondo imprenditoriale riguardo alla istruzione post-secondaria e alla laurea breve. Chiede infine quali siano, ad avviso della Confindustria, le ragioni che impediscono anche in aree altamente industrializzate un costruttivo coordinamento tra impresa ed università.

Il senatore ROBOL, riferendosi in particolare al progetto EUREKA, nota una difformità di valutazioni circa l'impegno dell'Italia al riguardo, tra i *partner* comunitari e la Confindustria. Ritiene poi che la mancata interazione tra impresa e università sia dovuta al retaggio di concezioni ideologiche, delle quali la politica e l'università si stanno liberando; in questa prospettiva, ritiene che il rapporto più costruttivo possa essere costruito tra piccole istituzioni universitarie e imprese, interpretando la funzione del ricercatore universitario in modo innovativo.

Il senatore ZOSO chiede di conoscere l'orientamento attuale della Confindustria sulle modalità di prolungamento dell'obbligo scolastico: è più utile situarlo esclusivamente nelle strutture scolastiche, oppure consentire una scelta fra scuola e canali diversi, come la formazione

professionale o *stage* aziendali? Quanto poi alla ricerca e al rapporto fra imprese e università, l'ordinamento vigente riflette la tradizionale concezione italiana, che vede il docente universitario come un umanista chiuso nel suo studio, abbastanza sprezzante nei confronti del mondo industriale. Tutti sono rimasti un passo indietro, compresa la Confindustria: fra grande e piccola impresa, infatti, non vi è trasferimento di ricerca, ma solo di processi finiti, e neppure le organizzazioni imprenditoriali hanno saputo porvi rimedio. Inoltre la grande generosità delle strutture periferiche della Confindustria nel promuovere e sostenere la nascita dei nuovi corsi universitari ha manifestato il grave limite di una rinuncia ad orientare la crescita del sistema universitario.

La senatrice PAGANO osserva che fra mondo della scuola e mondo delle imprese si apre la possibilità di un nuovo dialogo, a patto che il secondo sia consapevole che il primo non può limitarsi a produrre quadri direttivi, ma ha il compito di promuovere la crescita culturale complessiva di tutto il Paese, di cui, in prospettiva, sarà la stessa industria a giovarsi. Chiede dunque le valutazioni della Confindustria sulle modalità con cui prolungare la durata dell'obbligo scolastico e sull'assetto da conferire ai vari canali formativi successivi. Quanto alla ricerca, ricordata la peculiare situazione di Napoli, ove esistono poli di altissimo livello, sottolinea la necessità di promuovere meccanismi di programmazione che non coinvolgano singoli cattedratici, ma gli atenei nel loro complesso.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha segnalato l'opportunità che, data l'ampiezza dei quesiti e il poco tempo a disposizione, ad essi vengano date risposte scritte, il dottor SCIALPI fa presente che i tre documenti da lui consegnati dovranno essere ulteriormente integrati.

L'ingegner PIERALISI anticipa alcune risposte, affermando in primo luogo che la Confindustria condivide pienamente le conclusioni della «commissione Brocca». Circa il problema della ricerca, poi, nelle università si fa essenzialmente quella pura, forse perchè i docenti universitari non gradiscono l'obbligo a produrre un risultato verificabile entro un termine definito, che caratterizza la ricerca applicata. D'altra parte, quest'ultima è la chiave per creare un legame fra l'università e l'industria.

L'ingegner Pieralisi prosegue affermando che la scuola è ancora concepita più per le esigenze dei professori, che per quelle degli studenti: si mantengono in vita corsi privi di prospettive sul mercato del lavoro, solo perchè occorre utilizzare i docenti. Non c'è, in definitiva, raccordo fra formazione dei giovani ed esigenze del mercato (raccordo necessario, per quanto ciò possa suonare spiacevole), e non può condividere una valutazione del senatore Biscardi circa un inadeguato impegno delle strutture periferiche della Confindustria in questa direzione. Ritiene poi che l'alternativa fra formazione post-secondaria e lauree brevi non debba porsi, rilevando che comunque occorre modificare la scuola secondaria e che il diploma universitario deve avere contenuti diversi dalla laurea.

Il dottor SCIALPI interviene rilevando come il diploma universitario dovrebbe assorbire quella grandissima fascia di studenti che si iscrivono ai corsi di laurea senza riuscire a terminarli entro il termine ordinario.

L'ingegner PIERALISI riprende, facendo presente al senatore Manzini che la specializzazione spinta è inutile, se non si fonda su una solida preparazione. Circa il prolungamento dell'obbligo, la Confindustria è ovviamente favorevole, purchè si risolva in un effettivo miglioramento dei contenuti educativi impartiti.

Il dottor SCIALPI fornisce assicurazioni sul preciso impegno della Confindustria a riflettere su tutte le questioni sollevate dai senatori e a offrire risposte concrete, manifestando piena disponibilità a riferire nuovamente su quanto sarà realizzato.

Dopo che l'ingegner PIERALISI ha vivamente ringraziato la Commissione, il presidente ZECCHINO ringrazia a sua volta i rappresentanti della Confindustria e dichiara conclusa la loro audizione.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,30.

Il PRESIDENTE saluta il colonnello Conforti, comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e lo ringrazia per aver accolto l'invito a riferire alla Commissione circa le esigenze di difesa del patrimonio artistico italiano nella prospettiva della apertura delle frontiere europee.

Il colonnello CONFORTI sottolinea l'opportunità di una riflessione circa i sistemi di protezione dei beni culturali in Italia dall'aggressione delinquenziale, che sarà tanto più pericolosa nella prospettiva dell'integrazione europea. Il 65 per cento dei furti di beni del patrimonio culturale colpisce i privati, e il recupero dei beni è spesso reso difficile dalla loro mancata notifica e dalla ostinazione a non catalogarli, con schede o fotografie. A questo proposito occorrerebbe incentivare gli strumenti di agevolazione fiscale, per indurre i privati ad effettuare la schedatura o la notifica. Dopo i privati, sono le chiese, i musei locali e quelli provinciali i più esposti ai furti, poichè scarsamente protetti. I musei statali subiscono in media solo il 2 o 3 per cento dei furti poichè, al di là delle polemiche, lo Stato ha posto in essere sistemi di protezione abbastanza adeguati per le opere custodite nei propri musei.

Il colonnello Conforti si sofferma poi sulla organizzazione internazionale nel settore della tutela del patrimonio artistico, rilevando che non esiste in nessuno Stato europeo un nucleo analogo a quello costituito dall'Arma dei Carabinieri, circostanza che rende spesso difficile il coordinamento per il recupero delle opere portate al di là dei confini italiani. Infatti soltanto in Italia esiste un centro informatico come quello del Nucleo, che ha già catalogato 360 mila opere e che viene giornalmente aggiornato in relazione alle denunce di furti presentate sia ai Carabinieri che alla Polizia. Il Governo italiano si era fatto promotore in sede comunitaria di una proposta per la realizzazione

di una banca informatica dei beni culturali da collocare a Firenze, proposta che si arenò per le resistenze della Francia. Ritiene peraltro che sia un passo obbligato per ottenere un controllo efficace su tutto il territorio europeo, specie nella prospettiva della liberalizzazione delle frontiere. A questo proposito, occorrerebbe promuovere l'adesione da parte di tutti gli Stati europei alla Convenzione del 1970 sulla restituzione delle opere d'arte e ottenere, se non una vera e propria armonizzazione della legislazione, quanto meno il mutuo riconoscimento delle normative statali.

Riguardo poi all'ordinamento italiano, occorrerebbe rivedere il principio della buona fede, che scagiona il privato nel caso che acquisti un'opera d'arte rubata, dando piena attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 1062 del 1971, che impongono agli antiquari non soltanto di tenere registri di provenienza del bene, ma anche di rilasciare agli acquirenti un attestato di provenienza e uno di autenticità. Esprime inoltre riserve sull'applicazione dell'istituto della prescrizione del reato, che ha spesso impedito all'Italia di recuperare opere trafugate e trasferite all'estero. In conclusione, ritiene che lo Stato dovrebbe porre particolare attenzione al fenomeno delinquenziale nel settore dei beni culturali, anche al fine di combattere il riciclaggio del denaro sporco, che sta assumendo dimensioni rilevanti in questo specifico comparto.

Si passa ai quesiti dei senatori.

La senatrice ZILLI chiede notizie circa i tempi e i costi per realizzare la banca dati europea delle opere d'arte trafugate, nonché circa le disponibilità in termini di risorse umane e tecniche del Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

Il senatore BISCARDI chiede a sua volta ulteriori notizie circa la banca dati e riguardo alla collaborazione a livello europeo che i Carabinieri incontrano nelle operazioni di recupero dei beni trafugati.

Il presidente ZECCHINO chiede notizie circa l'iniziativa governativa a livello comunitario, cui faceva cenno il colonnello Conforti, per realizzare una banca dati europea delle opere d'arte trafugate.

Il senatore MANZINI riferisce la lamentela di artisti contemporanei italiani circa la difficoltà di trasferire le loro opere per partecipare a mostre europee, chiedendo informazioni al riguardo.

Il senatore ZOSO, facendo riferimento ad un caso specifico a lui noto, chiede suggerimenti per migliorare la legislazione che regola il mercato delle opere d'arte, ai fini di una miglior tutela dell'acquirente privato.

Il colonnello CONFORTI, rispondendo alla senatrice Zilli, non ritiene che la creazione di una banca dati europea possa comportare tempi troppo lunghi, pur se non tutti i Paesi europei hanno sistemi analoghi a quello italiano. Il Nucleo Carabinieri dispone di sole cento unità, ma collabora strettamente con tutta l'Arma e le altre forze di Polizia, riuscendo a realizzare un coordinamento davvero efficace.

Riconosce poi necessario rivedere la legislazione relativa al mercato lecito delle opere d'arte, anche se in effetti il privato acquirente potrebbe essere maggiormente tutelato da una puntuale applicazione delle disposizioni già vigenti, quali l'obbligo da parte degli antiquari di tenere il registro e di rilasciare i certificati già menzionati.

Il presidente ZECCHINO ringrazia vivamente il colonnello Conforti, quindi dà il benvenuto al dottor Sicilia e al dottor Serangeli, invitando il primo a prendere la parola.

Il dottor SICILIA, direttore generale dell'Ufficio centrale per i Beni librari e gli Istituti culturali, nel consegnare una documentazione sul settore di sua competenza, osserva che esso ha sofferto di una qualche disattenzione da parte delle Comunità europee, che non hanno emanato in materia nè direttive nè regolamenti, ma solo una risoluzione nel 1985. Su tale base, la Commissione delle Comunità nel 1988 ha promosso un piano d'azione ed emanato tre anni dopo un bando, cui l'Ufficio centrale da lui diretto ha partecipato. In tale circostanza è emerso il problema derivante dalla richiesta che ogni Stato membro fosse rappresentato da un unico centro di riferimento, mentre in Italia la materia delle biblioteche è divisa fra l'Ufficio centrale, le regioni, le università e le istituzioni culturali private, sulle quali l'Ufficio centrale ha un mero potere di vigilanza. L'Ufficio centrale, allora, sulla base del Servizio bibliotecario nazionale, ha costituito un Osservatorio, con i compiti da un lato di porsi quale interlocutore delle iniziative comunitarie e dall'altro di offrire un sostegno alle biblioteche italiane che intendessero presentare progetti. Il risultato di tale azione - decisamente positivo - ha visto l'Italia seconda solo alla Gran Bretagna nel numero di progetti presentati, nonchè l'approvazione di 5 progetti italiani sul totale di 14 approvati. In precedenza erano stati approvati anche due progetti preliminari italiani, uno dei quali destinato al miglioramento della bibliografia nazionale italiana. La Commissione sta preparando ora un nuovo programma, cui l'Osservatorio si accinge a partecipare, coinvolgendo a tal fine tutti i soggetti e gli operatori del settore potenzialmente interessati.

Il dottor Sicilia passa poi ad esaminare il problema dei controlli all'esportazione, segnalando che la competenza in materia, per ciò che attiene al patrimonio bibliografico, è stata trasferita anch'essa alle regioni. Nella prospettiva del Mercato unico europeo, sarebbe allora opportuna la creazione, anche in questo campo, di un osservatorio nazionale, al fine di impartire indirizzi univoci, vincolanti per tutto il territorio. Attualmente, infatti, vi è la possibilità che per un medesimo libro l'ufficio di una regione neghi l'esportazione e quello di un'altra invece la conceda.

Terminata l'esposizione, si passa ai quesiti.

La senatrice ZILLI chiede quali biblioteche partecipino alla bibliografia nazionale italiana, quali siano le forme di controllo sul patrimonio bibliografico nazionale nel suo complesso e quale incidenza abbiano i furti.

Il senatore ZOSO chiede notizie in ordine ad un ipotizzato obbligo di pre-schedatura da imporre agli editori, quindi - premesso che le regioni non sembrano aver dato gran prova di sè nella gestione del patrimonio bibliografico loro trasferito - invita il dottor Sicilia ad esprimere suggerimenti sulle iniziative opportune per omogeneizzare non solo i controlli sull'esportazione, ma anche la custodia e la valorizzazione di un patrimonio straordinario ed ora male utilizzato.

Il senatore BISCARDI chiede informazioni sulle rispettive competenze dell'Ufficio centrale e del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, nonché sulla normativa concernente l'obbligo di consegne di esemplari dei volumi.

Il dottor SICILIA risponde alla senatrice Zilli che il Servizio bibliotecario nazionale (SBN) è frutto di un accordo fra lo Stato, le regioni e il Ministero dell'università, rivolto a sviluppare un sistema integrato nei settori della catalogazione e del prestito interbibliotecario. Al Servizio aderiscono ormai quasi tutte le regioni e la struttura informatica è in via di completamento, grazie anche alla identificazione dei poli di riferimento per le varie biblioteche. A partire dal 1988 è iniziata la catalogazione, iniziando dalle nuove acquisizioni, per la quale si è potuto utilizzare anche parte dei fondi previsti dalla legge n. 449 del 1987. Per quanto riguarda i furti, purtroppo non è possibile dire nulla, dal momento che la tutela del patrimonio librario è stata trasferita anch'essa alle regioni; tuttavia va auspicato l'allargamento delle competenze del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico anche a quello bibliotecario e archivistico.

Il dottor Sicilia risponde poi al senatore Zoso che il Ministero non ha contropartite economiche da offrire agli editori in cambio del loro impegno ad effettuare la precatalogazione delle opere pubblicate; egli tuttavia confida di raggiungere una intesa nei prossimi mesi.

Al senatore Biscardi fa presente che, con la nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali, furono trasferite ad esso solo parte delle competenze in materia libraria e di editoria all'epoca spettanti alla Presidenza del Consiglio; in particolare, la divisione per l'editoria è stata attribuita alla Direzione generale del personale del Ministero, mentre la Discoteca di Stato fa parte dell'Ufficio centrale da lui diretto. Riguardo a quest'ultima, ricorda il disegno di legge, approvato dal Senato sul finire della X legislatura, che la trasformava opportunamente in Istituto centrale del Ministero.

Risponde poi ad un quesito postogli dalla senatrice ZILLI circa la salvaguardia del patrimonio filmico, facendo presente che l'argomento è stato affrontato da un grande convegno organizzato dall'Ufficio centrale; tuttavia la competenza in materia spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo e alle strutture dipendenti dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, per cui le competenze dell'Ufficio centrale si limitano ad intese ed iniziative promozionali.

Il dottor SERANGELI, vice Direttore dell'Ufficio centrale per i Beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, svolge alcune considerazioni sulla

posizione italiana nella trattativa per la definizione della direttiva sulla circolazione dei beni culturali, attualmente in corso in sede comunitaria. L'Italia ha assunto un atteggiamento intransigente, opponendosi agli Stati che per tradizione liberistica riluttano alla posizione di vincoli alla circolazione delle opere d'arte. Peraltro l'Italia e gli altri Paesi dell'area mediterranea hanno ottenuto alcuni successi nel corso della trattativa; restano ancora in discussione due dei punti più controversi, quali il principio di prescrizione e quello di buona fede.

Dal punto di vista della prevenzione interna, il Ministero per i beni culturali ha intensificato l'opera di catalogazione dei beni culturali e intende migliorare l'organizzazione degli uffici esportazione. Riguardo al primo ambito è stato modificato il sistema di catalogazione, passando da quella scientifica (che richiede tempi troppo lunghi) alla cosiddetta precatalogazione. Negli ultimi tempi, poi, per rendere ancora più celere l'operazione, si è passati al puro e semplice censimento degli oggetti. Questi interventi sono stati resi possibili dalle risorse stanziare con la legge n. 84 del 1990.

La catalogazione dei beni archeologici incontra ancora maggiori difficoltà, per l'impossibilità di conoscere gli oggetti trafugati con gli scavi clandestini che, una volta asportati, sono difficilmente recuperabili. Si tratta di un fenomeno in crescita, che peraltro le forze di Polizia cercano di arginare. Per tutelare l'Italia da queste spoliazioni si potrebbe prevedere l'inversione dell'onere della prova, imponendo quindi all'acquirente di dimostrare la liceità dell'acquisto. Un altro strumento utile a combattere il fenomeno dell'esportazione clandestina delle opere d'arte potrebbe consistere nell'imporre un certificato di accompagnamento, che peraltro non incontra il favore di tutti i Paesi europei per le inevitabili difficoltà organizzative che comporta.

Il dottor Serangeli, dopo aver dato alcune notizie sulle attività degli uffici esportazione, rileva che in effetti le opere d'arte presentate difficilmente sono di grande valore e infatti i casi di acquisto da parte dello Stato sono rarissimi. Si deve quindi concludere che il fenomeno dell'esportazione clandestina è particolarmente rilevante.

In conclusione ritiene che, oltre alla realizzazione di una normativa comunitaria adeguata alle esigenze di tutela del patrimonio culturale italiano, sia necessario sollecitare il riconoscimento da parte di tutti gli Stati delle convenzioni già esistenti in materia.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 13,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

33^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706)**
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FABRIS, illustrando brevemente il contenuto del provvedimento, ricorda che esso riproduce sostanzialmente il testo del decreto-legge n. 361 del 1992, già licenziato dalla Commissione per l'Assemblea e successivamente lasciato decadere per consentire una più ampia rielaborazione della materia attraverso la presentazione del decreto-legge in esame congiuntamente al decreto-legge n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva, posto anche esso all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione.

Nel riportarsi, quindi, alla relazione da lui svolta sul decreto-legge n. 361, precisa che il provvedimento in esame ha opportunamente accolto talune modifiche suggerite dalla Commissione al precedente decreto e, in particolare, quella relativa alla disciplina della *pay-tv*, che dovrà essere varata con regolamento governativo, previo parere delle Commissioni parlamentari, nonchè la proroga al 30 novembre 1993 per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore ROGNONI, il quale, pur prendendo atto dell'accoglimento da parte del Governo di talune indicazioni della Commissione, ribadisce la necessità di una profonda modifica del comma 1 dell'articolo 1, in considerazione delle notevoli perplessità suscitate dall'operato del Governo in ordine all'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle concessioni alle emittenti locali.

Il senatore COVELLO chiede al Ministro delle poste notizie in ordine allo stato di esame dei ricorsi pendenti.

Il senatore GIUNTA annuncia la presentazione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a procedere celermente sulla strada del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora.

Conclusosi il dibattito, in sede di replica, il relatore FABRIS prende atto della posizione del senatore Rognoni, che è coerente con quella da lui espressa in occasione dell'esame del decreto-legge n. 361, ma si dichiara contrario ad una nuova elaborazione delle graduatorie, che rappresenterebbe un segnale inopportuno di debolezza dell'Esecutivo e contribuirebbe a riaprire un notevole contenzioso in materia.

Il ministro PAGANI, rispondendo in particolare alla richiesta del senatore Covello, fa presente che la Commissione che dovrebbe essere istituita per l'esame dei ricorsi non si è ancora formata, essendo sorti taluni delicati problemi in ordine alla sua composizione. Al riguardo, ribadita la sua contrarietà all'inserimento nella Commissione di componenti delle associazioni interessate, precisa che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, da lui consultato, si è dichiarato non competente a far parte o addirittura a presiedere la predetta commissione. Tra l'altro, ulteriori problemi sorgono per il fatto che sono stati proposti ricorsi in sede giurisdizionale avverso il decreto ministeriale del 13 agosto e la loro definizione potrebbe apparire pregiudiziale all'esame dei ricorsi amministrativi. Questi ultimi, inoltre, si sono notevolmente incrementati a seguito dell'introduzione nel decreto-legge in esame (in accoglimento di una indicazione della Commissione) di una norma che consente alle emittenti di proseguire le trasmissioni sino alla definizione dei ricorsi medesimi.

Si dichiara disponibile ad accogliere suggerimenti che venissero dalla Commissione in ordine alla composizione dell'organismo che dovrà essere preposto ad istruire l'esame dei ricorsi e, comunque, ove non si dovesse riuscire a costituirlo, avverte che è sua intenzione procedere d'ufficio alla definizione in via amministrativa dei ricorsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente FRANZA, il quale osserva preliminarmente che in periodi di crisi politica, economica e sociale quali quello che il Paese sta attraversando, è inevitabile che il Governo si avvalga con frequenza del suo potere di emanare decreti-legge. In particolare, la decretazione d'urgenza appare opportuna in materia di emittenza radiotelevisiva, allo scopo di intervenire efficacemente a mettere ordine nel settore pubblicitario e per conferire risorse finanziarie certe alla RAI, che ha urgente bisogno di tali indicazioni per programmare la propria attività.

Il decreto-legge in esame contiene una disposizione volta ad accogliere la modifica apportata dalla Commissione al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 361 in ordine alla raccolta pubblicitaria in ambito locale da parte delle emittenti nazionali, venendo incontro a precise esigenze delle televisioni locali.

Sottolinea inoltre il carattere di transitorietà del regime instaurato dal provvedimento ed esprime apprezzamento per il modo con il quale esso è stato predisposto, tale da introdurre, con efficace sintesi ed in coerenza con i principi della legge n. 400 del 1988, una normativa urgente in materia di pubblicità radiotelevisiva.

Fa poi presente che, a causa della più generale crisi economica del Paese, che ha indotto il Governo a introdurre provvedimenti di blocco delle tariffe pubbliche, non si è ritenuto di introdurre nell'articolato la previsione di un aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT (come pure era stato proposto dallo stesso Garante per la radiodiffusione e l'editoria).

Il presidente Franza, illustrando quindi brevemente nei dettagli il contenuto del decreto-legge, fa presente che l'articolo 1 riafferma la natura pubblica della RAI. Tale precisazione appare quanto mai opportuna considerato il più generale processo di privatizzazione in atto. In prospettiva futura, occorrerà arrestare il progressivo e pericoloso processo di lottizzazione delle tre reti, accogliendo l'invito che con grande senso di responsabilità proviene dagli stessi vertici istituzionali della RAI.

L'articolo 2 consente alla RAI di continuare ad avvalersi degli introiti derivanti dal canone (il cui importo non viene elevato per le ragioni dette) e reca la proroga dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 223 del 1990 sull'affollamento pubblicitario. Viene invece eliminato il tetto monetario agli introiti pubblicitari.

L'articolo 3 prevede che i programmi sponsorizzati siano considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 3 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati.

Al riguardo, il presidente Franza ritiene che gli articoli 2 e 3 del decreto-legge siano volti a riequilibrare la materia pubblicitaria e a restituire competitività alla RAI rispetto alla *Fininvest*. Mentre da un lato, infatti, si conferma l'introito del canone per la RAI, la rimozione del tetto monetario procura una flessione della presenza della *Fininvest* nel settore pubblicitario. La norma di cui all'articolo 3 comporta inoltre una ulteriore flessione della presenza *Fininvest* nell'ambito dell'affollamento pubblicitario dal 15 all'11,25 per cento.

Dopo aver ricordato che l'articolo 4 recepisce la modifica suggerita dalla Commissione al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 361, conclude ribadendo il suo giudizio favorevole sul provvedimento ed auspicandone l'approvazione.

Apertosi il dibattito, ha la parola la senatrice MAISANO GRASSI, la quale giudica insufficiente a raggiungere il suo scopo la norma di cui all'articolo 3, considerata la frequente violazione della normativa sui limiti pubblicitari e sulle sponsorizzazioni da parte delle emittenti

Fininvest. In particolare, cita uno studio su una trasmissione di Canale 5 («La ruota della fortuna»), nel corso della quale, in modo più o meno surrettizio, si arriva ad ottenere una presenza pubblicitaria pari al 59 per cento dell'intera durata della trasmissione. Occorre, pertanto, una modifica dell'articolo 3 volta a realizzare una precisa e drastica riduzione degli spazi pubblicitari.

Il senatore NERLI dichiara di non condividere la premessa della relazione del presidente Franza, in ordine alla necessità del ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo. Premesso, infatti, che proprio nelle situazioni di crisi è necessario, in un ordinamento democratico, riaffermare il ruolo del Parlamento, fa presente che, in materia radiotelevisiva, si sarebbe ben potuto evitare il ricorso a decreti-legge affrontando i vari aspetti di questa tematica in sede parlamentare con tempestività; sarebbe stata sufficiente un maggiore senso di collaborazione dell'Esecutivo nei confronti del potere legislativo.

Il senatore ROGNONI dichiara che il decreto-legge consente di avviare il riequilibrio nella distribuzione delle risorse pubblicitarie tra il settore radiotelevisivo e l'editoria; dopo aver ricordato che la quantità di *spot* televisivi teletrasmessi in Italia è pari alla somma di quelli trasmessi in Francia, Germania e Gran Bretagna, prospetta l'opportunità di valutare le previsioni degli investimenti pubblicitari in relazione all'andamento dell'economia, evidenziando come nell'anno prossimo potrebbe anche registrarsi una contrazione dei medesimi investimenti.

Si sofferma quindi su taluni dati caratterizzanti il mercato pubblicitario, in base ai quali nel 1992 su 4.500 miliardi di fatturato pubblicitario radiotelevisivo complessivo (al lordo delle commissioni di agenzia), il 63 per cento spetterebbe alla *Fininvest*, il 31 per cento alla Rai e circa il 6 per cento alle altre reti televisive. Tali dati dimostrano a suo avviso il mantenimento del duopolio radiotelevisivo e una situazione di squilibrio a danno della Rai che non trova riscontro nei dati di *audience*.

Nel sottolineare come il mantenimento nel tempo del tetto monetario della Rai ha determinato un regalo di circa 500 miliardi l'anno per la *Fininvest*, fa presente che la sua parte politica condivide l'abolizione del medesimo tetto e tuttavia ritiene necessario un più ampio riassetto del mercato pubblicitario attraverso una modifica degli indici di affollamento: paventa infatti il rischio che il decreto-legge potrebbe comportare addirittura un aggravamento della situazione economica della carta stampata. Dichiarato altresì che sono state prospettate stime assai difformi sugli effetti dell'abolizione del tetto e che solo quelle più ottimistiche assegnano alla Rai una crescita nel 1993 di 440 miliardi (al netto delle commissioni di agenzia) del proprio fatturato pubblicitario, afferma che occorre considerare numerosi fattori al riguardo quali la definizione dei palinsesti e la determinazione delle tariffe.

Si associa quindi a quanto evidenziato dalla senatrice Maisano Grassi circa la disapplicazione delle norme nazionali e comunitarie sulle sponsorizzazioni e, pur ritenendo che l'abolizione del tetto

monetario potrebbe ad esempio consentire alla Rai una più adeguata gestione degli acquisti dei diritti televisivi, conclude esprimendo un giudizio negativo sul provvedimento che non tiene conto delle condizioni generali del mercato dei mezzi di informazione.

Il senatore RADI dichiara che è giunto il momento di modificare la legge n. 103 del 1975 concernente il servizio pubblico televisivo, in presenza di una situazione del mercato dei mezzi di informazione del tutto modificata: tuttavia tenendo conto del tempo necessario per tale riforma, occorre intanto anticiparne quanto meno taluni aspetti con riguardo alla modifica di un sistema di lottizzazione partitica che ha realizzato un falso pluralismo nell'azienda, in presenza di importanti cambiamenti nel sistema politico e nel livello culturale dei cittadini. Poichè la lottizzazione appare favorita e quasi obbligata da un peculiare sistema di votazioni del Consiglio di amministrazione, ritiene possibile anticipare talune norme che modifichino tale sistema, auspicando un'ampia convergenza al riguardo nell'ambito di un dibattito che si svolgerà presso la Commissione di vigilanza.

Esprime quindi il suo avviso favorevole sull'articolo 1 del decreto-legge (mantenimento allo Stato della proprietà della Rai) nonchè sull'abolizione del tetto monetario, posizione da tempo condivisa dalla sua parte politica: in relazione tuttavia ad alcune affermazioni del senatore Rognoni dichiara di non poter essere così ottimista circa l'incremento del fatturato pubblicitario della Rai, in quanto l'azienda dovrà attrezzarsi più adeguatamente per potenziare la stessa raccolta.

Dichiara altresì di non essere del tutto soddisfatto del mancato adeguamento del canone, norma che a suo avviso non può che essere transitoria.

Quanto alle norme sulla pubblicità radiotelevisiva e sulle sponsorizzazioni, ricorda le proposte al riguardo della Federazione degli editori, osservando tuttavia che per la carta stampata vi è il problema di accrescere sostanzialmente le vendite; in considerazione di una situazione in continuo movimento, il Garante aveva formulato una proposta meditata di migliore equilibrio delle risorse che il Parlamento, anche per l'indiscussa imparzialità dell'autorità che l'ha predisposta, ha il dovere di esaminare attentamente. Ricordato inoltre che in materia il Ministro ha opportunamente tentato un accordo fra tutte le parti interessate, che non si è poi potuto trovare per il contrasto tra i diversi interessi, fa presente che le norme contenute nel decreto rappresentano a suo avviso ancora un segnale insufficiente e non congruo di riequilibrio, dovendosi tener conto non solo degli interessi degli operatori del mercato dell'informazione ma anche di quelli dell'economia reale, non del tutto entusiasta di elevati indici di affollamento che rendono meno efficaci (in quanto ricompresi in una cosiddetta «marmellata televisiva») gli *spot* delle singole aziende.

Per quanto concerne le sponsorizzazioni, osserva che la situazione reale non corrisponde al modello ideale in base al quale dovrebbe apparire l'immagine dello *sponsor* soltanto all'inizio e alla fine del programma; afferma quindi che la sua parte politica sta compiendo un'attenta riflessione sui problemi delle sponsorizzazioni, del loro peso

sugli indici di affollamento e sugli indici medesimi e preannuncia pertanto emendamenti al riguardo.

Il senatore PINNA ricorda in primo luogo come, in base alla legge Mammi, il ministro delle poste e delle telecomunicazioni sia tenuto, entro il 31 dicembre 1992, a presentare una proposta circa la modifica degli indici di affollamento della Rai e sollecita pertanto il Ministro a far conoscere quanto prima i suoi intendimenti.

In ordine ad un necessario e più complessivo riequilibrio della risorse pubblicitarie, che deve interessare positivamente non solo la carta stampata ma anche le televisioni locali, fa presente che un'eventuale riduzione degli indici di affollamento televisivi potrebbe spostare risorse verso entrambi tali soggetti, consentendo altresì di riaprire in modo costruttivo la discussione su eventuali riduzioni delle agevolazioni pubbliche a favore, tra l'altro, anche del settore dell'editoria, con indubbi benefici per il bilancio dello Stato. Afferma inoltre che occorre verificare con attenzione l'applicazione della direttiva comunitaria e della legge Mammi in materia di sponsorizzazioni.

Il senatore SARTORI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Pinna e prende atto che dall'intervento del senatore Radi emerge chiaramente un'assunzione di responsabilità politica da parte della maggioranza circa i gravi fenomeni di lottizzazione in atto nella RAI. Non si deve quindi perdere l'occasione per varare una seria riforma del settore, muovendo proprio dal presupposto che la radiodiffusione ha una capacità di penetrazione enorme rispetto alla carta stampata e che quindi occorre soprattutto tutelare le esigenze e i diritti degli utenti. Ad esempio, non dovrebbe più essere consentita l'inserzione di spazi pubblicitari nell'ambito di trasmissioni sportive in diretta. Tutta la materia pubblicitaria, del resto, a meno che manchi la volontà politica, deve essere ridisciplinata dalle fondamenta. Il Gruppo di rifondazione comunista si riserva quindi la presentazione di adeguati emendamenti al decreto-legge che si muovano in questa linea.

Il senatore GIUNTA concorda con la relazione del Presidente, nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di presupposti di urgenza nell'emanazione del decreto in esame, ma ciò non toglie che il provvedimento meriti di essere ampiamente modificato. Infatti, l'obiettivo di aumentare gli introiti della Rai è stato perseguito solo sul versante pubblicitario, mentre non si è voluto aumentare il canone per ridurre opportunamente gli introiti pubblicitari. Ciò costringerà la Rai a proseguire nella sua politica di ricerca di maggiori indici di ascolto nell'ambito di un'exasperata competitività con l'emittenza privata e quindi favorendo ancor più il regime di duopolio che si è andato assestando nel tempo. Al contrario, la Rai dovrebbe guardare all'efficienza e alla qualità dei programmi e non cercare a tutti i costi il confronto concorrenziale sulla spinta dell'esigenza di acquisire sempre maggiori introiti pubblicitari.

Anche l'articolo 3 dovrà essere modificato, in quanto le sponsorizzazioni sono di fatto, da tempo, a tutti gli effetti da considerare pubblicità.

Il senatore VISIBELLI, utilizzando una terminologia oggi in uso, definisce questo provvedimento una «*minimum lex*», in quanto assolutamente inadeguata a raggiungere i ben più ambiziosi scopi illustrati nella relazione dal presidente Franza. In realtà, la maggioranza, invece di avviare una modifica radicale del sistema, eliminando le lottizzazioni in ambito Rai e revisionando la legge Mammi, manifesta espressioni degne di «un'assemblea di pentiti».

Particolarmente risibile appare poi la relazione introduttiva al disegno di legge, nella parte in cui giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere e delle difficoltà di formazione del nuovo Governo ed afferma che è necessario quindi provvedere in via d'urgenza, «ferma restando l'esigenza di un più approfondito esame della materia e di un'organica revisione della disciplina finora applicata».

Il decreto-legge, al contrario, si limita a rimuovere il tetto agli introiti pubblicitari della Rai, senza creare le condizioni per una nuova disciplina della materia pubblicitaria volta a garantire i diritti degli utenti ed il pluralismo dell'informazione (al riguardo, esprime particolare preoccupazione per le sorti della carta stampata, che, a suo avviso, ha una funzione educativa ben maggiore rispetto all'informazione televisiva).

I provvedimenti sin qui emanati dal Governo, incluso quello in esame, porteranno soltanto in futuro ad un aumento delle tariffe per l'accesso al servizio di informazione della Rai e ad una consistente crescita degli esborsi per l'acquisizione di avvenimenti sportivi di larga popolarità, con conseguente aumento dei costi della pubblicità (che, inevitabilmente, si riversano poi sulla collettività).

L'articolo 2 appare poi anacronistico nella parte in cui si continua ad esprimersi in termini di proroga dell'articolo 15 della legge 103 del 1975. Quest'ultima disposizione, infatti, approvata in epoca del tutto diversa dall'attuale, giudicava preponderante l'introito del canone rispetto a quello pubblicitario: è evidente che oggi avviene esattamente il contrario.

L'articolo 3 rappresenta poi una vera e propria «truffa», perchè non tiene conto del fatto che i programmi sponsorizzati hanno assunto oggi una dimensione tale da non consentirne più la distinzione con la trasmissione di *spot* pubblicitari.

Il senatore COVELLO esprime consenso ed apprezzamento sia per la relazione del presidente Franza che per la coraggiosa iniziativa del ministro Pagani, che, con questo provvedimento, getta le basi per una futura modifica della normativa relativa alla RAI, venendo incontro alle nuove esigenze del paese. Auspica quindi che potranno essere presto superate le lottizzazioni all'interno della concessionaria pubblica e manifesta soddisfazione per l'abbattimento del tetto monetario, che viene opportunamente incontro agli interessi della Rai.

Occorrerà però presto procedere ad una riorganizzazione del settore della carta stampata, favorendone una migliore distribuzione sul territorio.

Dopo aver condiviso la scelta del Governo di mantenere la natura pubblica della Rai, conclude annunciando il parere favorevole del

Gruppo democristiano sul provvedimento, pur preannunciando che esso sta studiando l'ipotesi di presentare un emendamento all'articolo 3 che venga maggiormente incontro agli interessi degli utenti.

Il senatore CAPPELLI esprime la netta contrarietà del Gruppo della Lega nord sul decreto-legge. Dichiarando poi di non condividere l'impostazione dell'intervento del senatore Rognoni: i dati da lui forniti devono infatti essere raffrontati secondo criteri di omogeneità, senza trascurare che la Rai ha la possibilità di usufruire della risorsa canone nonchè di un probabile ripianamento dei suoi debiti da parte dello Stato. Sarebbe necessario che la concessionaria pubblica operasse nella direzione della produzione di utili, come avviene in ambito privato.

Conclusosi il dibattito, ha la parola per la replica il presidente FRANZA, il quale prende atto che le varie parti politiche sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni già da loro assunte in sede di esame del decreto-legge n. 361, senza considerare adeguatamente le modifiche a quel decreto introdotte dal Governo nel provvedimento in esame, con ciò accogliendo i suggerimenti provenienti dalla Commissione.

Precisa poi che non era sua intenzione valutare positivamente, in termini generali, il fenomeno della proliferazione della decretazione d'urgenza. Egli voleva però precisare che entrambi i decreti-legge oggi in esame possiedono i requisiti richiesti dalla Costituzione.

Con riferimento al problema delle sponsorizzazioni, fa presente che è dibattuta la questione se la legge n. 223 del 1990 abbia o meno integralmente recepito la normativa comunitaria al riguardo e tale esame dovrà pertanto essere svolto anche dalla Commissione.

Dopo aver osservato che nell'intervento del senatore Radi si possono cogliere accenti innovativi in relazione alla possibilità di rivedere la legge n. 223 del 1990 (al riguardo il senatore Radi fa presente di aver prospettato anticipazioni della riforma della legge n. 103 del 1975), evidenzia come le forze politiche di maggioranza sostanzialmente condividano i contenuti del decreto-legge; inoltre anche esponenti dell'opposizione hanno riconosciuto che il testo del decreto consente una attenuazione della posizione dominante della Fininvest nel mercato pubblicitario, pur in presenza di una situazione di squilibrio che deriva anche dalla difficoltà di diffusione dei giornali e in un contesto anche di cospicue sovvenzioni al settore editoriale.

In relazione inoltre agli interventi dei senatori Giunta e Radi, fa presente che in futuro la normativa e la stessa misura del canone radiotelevisivo potrà modificarsi, anche tenendo conto di quella opportuna diversificazione dei programmi che è stata auspicata dal Garante. Conclude prospettando l'opportunità che eventuali emendamenti non alterino in modo rilevante le disposizioni contenute nel decreto.

Replica il ministro PAGANI il quale fa presente come nel settore radiotelevisivo il Governo sta procedendo per approssimazioni successive; con riferimento ai problemi più complessi che sono sul tappeto (la definizione di un nuovo assetto del servizio pubblico e la revisione della legge n. 223 del 1990) afferma che il primo di essi dovrà essere risolto in

sede parlamentare, a seguito anche di un lavoro che si augura proficuo nell'ambito della Commissione di vigilanza: al riguardo il Governo si dichiara disponibile a fornire tutti i contributi necessari. Tale nuovo assetto del servizio pubblico appare inoltre propedeutico alla revisione della legge n. 223, evitando di incorrere nell'errore a suo avviso determinatosi in sede di discussione della medesima legge, quando si è definito un nuovo assetto del sistema radiotelevisivo senza precisare quello del servizio pubblico.

Nell'ambito di tale processo riformatore non possono che essere operati aggiustamenti, come quelli disposti dal decreto in titolo, i quali non devono stravolgere il sistema e compromettere pertanto l'azione riformatrice. D'altra parte, la strada di una autoregolamentazione degli interessi in gioco non si è rivelata finora praticabile.

In ordine al dibattito sul futuro assetto della RAI ritiene di poter avanzare una proposta concernente lo scorporo dal servizio pubblico radiotelevisivo della gestione degli impianti di telecomunicazione i quali, unitamente a quelli dei concessionari privati di radiodiffusione, potrebbero essere affidati ad un unico soggetto cui sarà attribuita la rete di telecomunicazione nell'ambito del riassetto di quel settore. Ciò consentirebbe di alleggerire notevolmente il bilancio della RAI e di qualificarla essenzialmente come produttrice di programmi.

Osservato inoltre come il decreto-legge, abolendo il tetto monetario, consenta una maggiore libertà all'azione della RAI, fa presente che in generale una penalizzazione della pubblicità potrebbe portare a ripercussioni negative sull'economia reale; inoltre non può darsi per scontato che ad una riduzione della pubblicità televisiva imposta per legge segua un incremento delle inserzioni sulla carta stampata, in quanto non vi è totale fungibilità tra i due mercati. Si correrebbe pertanto il rischio di penalizzare un settore senza agevolare significativamente un altro comparto.

Sul tema delle sponsorizzazioni osserva che è stata rilevata una contraddizione nell'ambito della direttiva CEE tra la definizione di sponsorizzazione di cui all'articolo 1 (che sembrerebbe ammettere una pubblicità dei prodotti all'interno dei programmi) e la norma di cui all'articolo 17, secondo la quale il nome o il marchio del prodotto sponsorizzato potrebbero apparire soltanto all'inizio e alla fine della trasmissione. Comunica quindi di aver chiesto un parere sulla interpretazione della norma comunitaria al Garante, eventualmente al fine di predisporre modifiche al Regolamento di attuazione della legge n. 223 del 1990.

Con riferimento in particolare all'intervento del senatore Radi fa presente di essere favorevole, nei rapporti tra Stato e servizio pubblico radiotelevisivo, alla definizione di un contratto di programma e ad un adeguamento del canone secondo il criterio del *price-cup*, che tiene presente l'innovazione tecnologica. La presunta timidezza delle modifiche alle norme sulle sponsorizzazioni è inoltre determinata dall'obiettivo di non stravolgere un sistema, che dovrà essere modificato in modo meditato nei mesi a venire anche attraverso un metodo sperimentale, potendosi valutare gli effetti delle disposizioni del presente decreto.

Per quel che concerne poi l'intervento del senatore Pinna, comunica di aver insediato una commissione per lo studio delle

agevolazioni di cui beneficia la stampa, ricordando al riguardo che è sufficiente, per fruire delle suddette agevolazioni, una percentuale di testo autoprodotta pari soltanto al 30 per cento del totale.

Al riguardo la senatrice SENESI chiede al Ministro di comunicare alla Commissione anche l'entità delle agevolazioni a favore dell'editoria e delle stampe commerciali per quel che concerne i servizi telefonici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 8^a, 12^o)

Al fine di favorire una discussione ordinata sui disegni di legge nn. 706 e 707 il presidente FRANZA propone che sia fissato a martedì 3 novembre alle ore 17 il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento n. 706 e a mercoledì 4 novembre alle ore 17 il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento n. 707.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente FRANZA comunica che domani mattina alle ore 9 è convocata la Sottocommissione pareri per l'esame in sede consultiva del ddl n. 718 concernente misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 8^a, 3^o)

Il presidente FRANZA comunica che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per definire il calendario dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

19ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste Fogu.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226)****Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio del seguito)

Il relatore RABINO riferisce congiuntamente sui disegni di legge premettendo che, per quanto attiene al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, è opportuno che il Senato prenda in considerazione l'ipotesi di alcune modifiche.

Ritiene inoltre necessario avere incontri con i rappresentanti delle associazioni micologiche, ascoltandone le istanze e operando per il meglio.

Illustrando l'articolato del disegno di legge n. 226, il relatore sottolinea come il capo I, concernente la raccolta dei funghi, preveda che siano le regioni a disciplinare, con proprie leggi, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla nuova legge statale. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti previsti dalla normativa statale avvalendosi dei comuni, delle provincie e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche e naturalistiche e disciplinano le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei (articoli 1 e 2).

Per quanto riguarda il rilascio del tesserino di autorizzazione, occorre, secondo il relatore, dare indicazioni perchè tale rilascio avvenga a livello regionale.

Il disegno di legge prevede inoltre che i proprietari o i possessori dei terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa apposizione

di tabelle lungo i confini, secondo le modalità stabilite con legge regionale (articolo 3). Spetta alle regioni - sentiti le provincie, i comuni, le comunità montane - determinare la quantità massima per persone e per singole specie (articolo 4). È vietato: raccogliere funghi con l'uso di rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare il terreno; raccogliere funghi nelle riserve naturali integrali e in altre aree protette (articoli 5 e 6). Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi per determinati periodi (articolo 7); possono inoltre organizzare, nell'ambito delle unità sanitarie locali, centri di controllo micologico, al fine della tutela della salute pubblica, nonché promuovere corsi didattici e convegni di studio per favorire la tutela ambientale (articoli 9 e 10).

Rilevato quindi che la vigilanza è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato (articolo 11) e che le regioni adeguano la propria legislazione alle nuove norme statali entro un anno (la violazione della nuova normativa comporta confisca dei funghi raccolti e sanzioni amministrative), il relatore evidenzia la normativa compresa al capo II sulla commercializzazione dei funghi (da articolo 14 ad articolo 23).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 685, approvato dalla Camera dei deputati, il relatore rileva che l'articolato coincide quasi integralmente col disegno di legge n. 226 testè illustrato.

Avviandosi alla conclusione auspica che la discussione proceda celermente con l'audizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e conclude prospettando l'opportunità di istituire una sottocommissione col compito di svolgere un esame preliminare dei due disegni di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore BORRONI dichiara anzitutto di avere potuto registrare giudizi positivi sul testo approvato dalla Camera dei deputati e aggiunge che gli sono, d'altra parte, pervenute numerose sollecitazioni in ordine ad alcuni aspetti non considerati nel testo suddetto.

Dettosi quindi d'accordo sulla proposta di istituire una sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge e di procedere alle audizioni di rappresentanti di associazioni micologiche, l'oratore evidenzia la necessità di sentire le opinioni degli amministratori dei Parchi, che chiedono si tenga conto del loro ruolo in materia.

Il senatore CIMINO prospetta anzitutto l'opportunità - secondo prassi della Commissione - di rinviare il dibattito, consentendo ai Commissari di approfondire quanto riferito dal relatore.

Ritiene inoltre opportuno che si svolga un preliminare approfondimento per la problematica in sede di sottocommissione, anche attraverso le audizioni che sono state prospettate.

Il presidente MICOLINI dichiara di concordare pienamente col senatore Cimino: nella prossima settimana potranno svolgersi ulteriori interventi e si potrà quindi decidere sulla istituzione della sottocommissione, nel cui ambito dar luogo alle audizioni, secondo un programma

su cui chiedere il preventivo assenso del Presidente del Senato, secondo l'articolo 48 del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)
(Esame congiunto e rinvio del seguito)

Il senatore RABINO riferisce congiuntamente sui due disegni di legge in titolo, premettendo che si tratta di disciplinare la raccolta e il commercio di un alimento, la cui fama - esaltata da scrittori e poeti - è legata alla scarsa reperibilità, che ne ha permesso il consumo solo nelle mense di ricchi e potenti («boccone da re»).

Dopo aver fatto cenno alle caratteristiche afrodisiache del tartufo, già apprezzate da Aristotele e da Pitagora, il relatore Rabino rileva come la scienza moderna confermi l'importanza di tale prodotto, il cui penetrante odore esalta quello delle pietanze che accompagna, e passa a soffermarsi dettagliatamente sullo sviluppo che, a partire dall'inizio del XIX secolo, ha avuto la coltivazione del tartufo. I tartufi, come tutti i funghi che vivono sotto terra, si sviluppano solo se i loro organi di vegetazione, i miceli, sono in relazione con le radici degli alberi (querchie, salici, pioppi, ecc.); pertanto - come ha sempre ben evidenziato il Prof. Mattiolo, apprezzata studiosa della materia - coltivare tartufi vuol dire coltivare questi alberi, equivale ad aumentare il patrimonio boschivo e difendere la natura, così come avvenuto nella Francia meridionale.

Dopo avere quindi ricordato le varie tappe della evoluzione della tartuficoltura francese, che in avvenire potrebbe trovare una seria concorrenza nella produzione italiana, il senatore Rabino sottolinea la rilevanza del tartufo nelle economie agricole depresse: dove c'è il tartufo c'è gastronomia, turismo e valorizzazione nei prodotti agroalimentari. In alcune regioni il tartufo implica anche attività industriale, di trasformazione, di conservazione e commercio, con tutti gli effetti indotti sul piano occupazionale e reddituale, così come confermato dalle regioni italiane maggiormente vocate a tale produzione.

Osservato poi che il settore non può più essere lasciato allo sbando e alla arbitrarietà e dopo aver sottolineato che è indispensabile una regolamentazione seria e snella che tenga conto degli interessi pubblici e non vanifichi le richieste di chi opera nel settore traendo sostentamento e integrazione dei redditi di una agricoltura collinare, il relatore sottolinea che la produzione del tartufo, se adeguatamente incrementata e potenziata, potrebbe costituire una delle principali risorse della depressa economia montana. Il valore commerciale del pregiato fungo, la continua richiesta avanzata dai consumatori sono elementi che non possono essere ignorati da coloro che si dedicano allo studio dei problemi della montagna e della collina, anche perchè la soluzione di tali problemi dipende essenzialmente da un più razionale sfruttamento delle possibilità produttive delle zone.

Il relatore conclude auspicando che con la nuova normativa si migliori la disciplina introdotta con la legge n. 752 del 1985 che ha dato buoni risultati.

Il presidente MICOLINI ringrazia il relatore, invitandolo a prendere direttamente contatti informali con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, recependo elementi conoscitivi, da valutare eventualmente in sede di una apposita sottocommissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (COM(92)207 DEF)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: seguito e rinvio)
(R 144 0 01, C 9^a, 1^o)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente MICOLINI comunica che il relatore Pezzoni ha testè presentato un progetto di documento, il cui testo verrà distribuito ai Commissari. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 ottobre ore 9,30 e ore 15,30 per il seguito dell'esame del progetto di atto comunitario riguardante le sostanze ad azione ormonica e tireostatica e, in sede consultiva, per l'esame dei disegni di legge n. 718 (conversione in legge del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, approvato dalla Camera dei deputati) e n. 669 (attuazione di direttive comunitarie sul mercato interno).

La seduta termina alle ore 11,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

34^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA**Disposizioni in materia di attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno (669)**

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 ottobre.

Il senatore GIANOTTI richiama l'attenzione sull'esigenza di conferire piena e tempestiva attuazione alle direttive comunitarie concernenti le materie di competenza della Commissione industria. Si sofferma, quindi, sul contenzioso tra il Governo italiano e le autorità comunitarie afferente una serie molto estesa di questioni. Ritiene, infine, che anche il principio di libera circolazione delle persone debba essere attuato in via immediata, analogamente a quanto previsto per la libera circolazione delle merci.

Il senatore BALDINI esprime il consenso del Gruppo socialista al disegno di legge in titolo.

Il senatore CITARISTI si associa alle valutazioni formulate dal senatore Gianotti.

Il senatore FERRARI, nel manifestare apprezzamento per il disegno di legge in esame, rileva l'esigenza di estendere la libera circolazione delle persone anche a taluni degli Stati non appartenenti alla Comunità europea, confinanti con i paesi membri.

Il senatore TURINI segnala l'opportunità di limitare e controllare l'accesso di cittadini extracomunitari.

Il senatore GALDELLI censura la disattenzione del Governo in materia di libera circolazione delle persone.

Il senatore PAIRE ribadisce le perplessità espresse in ordine alle disposizioni concernenti la circolazione delle armi sportive e da caccia in ambito comunitario.

Il senatore FORCIERI, rilevato che l'armonizzazione delle normative in tema di armi dovrebbe essere realizzata per l'intero settore, segnala l'esigenza di integrare le vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti alimentari.

Il senatore ROVEDA osserva che le disposizioni di cui all'articolo 7 devono essere attuate senza introdurre misure protezionistiche, volte a impedire o limitare l'acquisizione di programmi originali per elaboratori, anche in lingua straniera.

Il Presidente de COSMO, infine, propone di formulare un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Dopo che il senatore GALDELLI ha ribadito le sue riserve sul complesso del provvedimento, la Commissione accoglie la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinvio dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Il senatore BALDINI propone di integrare l'acquisizione di elementi informativi sul disegno di legge in titolo, procedendo alle audizioni dell'ISVAP e dell'ANIA, da svolgere in comitato ristretto.

Il relatore DI BENEDETTO ritiene che il comitato ristretto abbia esaurito il suo compito, anche in riferimento all'acquisizione di elementi informativi. Ribadito poi che l'obiettivo fondamentale del provvedimento è di salvaguardare la qualità del servizio assicurativo, ricorda il contenuto degli emendamenti concordati in sede ristretta. Manifesta, peraltro, forti perplessità in ordine alla proposta di prescrivere una misura minima per gli oneri di intermediazione percepiti dagli agenti di assicurazione.

Il senatore GIANOTTI si associa alle valutazioni testè formulate dal relatore in ordine all'esaurimento dei compiti del comitato ristretto.

Il senatore GALDELLI prospetta l'esigenza di acquisire una idonea documentazione circa l'adeguamento della normativa, in materia di assicurazione per la responsabilità civile auto, nei diversi paesi membri della Comunità europea.

Al riguardo il relatore fornisce alcune precisazioni, sulle quali conviene il rappresentante del Governo.

Si apre quindi un ampio dibattito - nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori GIANOTTI, PIZZO, BALDINI, FERRARI, TURINI e PAIRE, il relatore DI BENEDETTO, il presidente de COSMO e il sottosegretario FARACE - circa le modalità più opportune per proseguire l'esame del disegno di legge in titolo. Al termine si conviene di acquisire immediatamente una proposta del relatore in ordine alla formulazione dell'articolo 19.

Il relatore DI BENEDETTO, quindi, illustra l'emendamento 19.6.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

35^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il ministro del turismo e dello spettacolo Boniver.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Baldini ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555)

(Esame e rinvio)

Il relatore FONTANA Elio, nel ricordare come il ministro Boniver all'inizio della legislatura abbia opportunamente sottolineato l'intreccio dei problemi che impediscono al settore turistico di svolgere una moderna ed efficiente funzione produttiva, richiama la necessità e

l'urgenza di riformare la legge n. 217 del 1983. Si sofferma altresì sulla richiesta di referendum abrogativo del Ministero competente e sui lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali che, certamente, non possono ostacolare il lavoro della Commissione la quale, tuttavia, deve prenderne atto al fine delle conseguenti valutazioni di ordine politico e sistematico. In ogni caso si può fin d'ora sostenere l'opportunità che il Ministero del turismo mantenga e sviluppi all'insegna della migliore efficienza le funzioni ad esso attribuite in ordine all'indirizzo e al coordinamento delle attività di settore.

Il lavoro svolto dalla Commissione nella precedente legislatura - prosegue il relatore Fontana - è stato quanto mai positivo anche se il disegno di legge approvato dal Senato per la riforma della predetta legge n. 217 non è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Il testo in esame è espressione di un consenso pressochè unanime dei Gruppi politici, tuttavia può essere migliorato con una attenta e più puntuale revisione che tenga conto delle peculiari situazioni disciplinate. Esso, comunque, dovrebbe innovare le norme vigenti, ad eccezione di quelle recanti gli stanziamenti, il cui contenuto dovrebbe essere disciplinato con la legge finanziaria, considerata la rilevante funzione svolta dal settore turistico, sia in termini di sviluppo occupazionale che di riequilibrio della bilancia valutaria. Si tratta, infatti, di circa 400 mila aziende intorno alle quali trovano occupazione, diretta e indiretta, oltre 3 milioni di addetti.

Proprio per la rilevanza degli interessi in questione appare prioritario definire meglio i rapporti tra regioni e Stato, le cui funzioni di indirizzo e coordinamento devono trovare i naturali referenti negli strumenti organizzatori adottati a livello locale. Va inoltre precisata la nozione di impresa turistica e di associazione senza scopo di lucro, determinando meglio l'ambito operativo delle agenzie di viaggio. L'obiettivo della riforma, infatti, è una modifica sostanziale del sistema di finanziamento pubblico che preveda nuove forme di intervento nell'ambito degli accordi tra imprese alberghiere e delle società miste all'estero; la riforma, inoltre, dovrebbe consentire il superamento delle diverse emergenze, permettendo al settore di operare in tempo reale per la salvaguardia delle attività turistiche, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la maggiore qualificazione delle professionalità espresse.

Sarebbe opportuno, peraltro, che fosse già operativo uno specifico istituto di credito per il turismo, cui provvede l'atto Senato n. 634, senza oneri finanziari.

La normativa proposta, poi, intende adeguarsi alla disciplina comunitaria e a quella vigente in altri paesi la cui concorrenza si è fatta maggiormente sentire in termini di competitività ed efficienza dell'offerta. Il ruolo nuovo che il Ministero del turismo dovrebbe assumere nei confronti della programmazione economica nazionale è suscettibile di adeguare le sue funzioni sia nei confronti della CEE che delle legislazioni regionali, salvaguardando la parità di condizioni dei cittadini, sia nella veste di operatori turistici che di utenti dei servizi.

Il relatore Fontana, quindi, si sofferma analiticamente sul contenuto dei singoli articoli, lamentando l'insufficienza dei finanziamenti

attualmente disponibili. Propone infine la costituzione di un comitato ristretto.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI invita il relatore a fornire una documentazione scritta in ordine alle proposte avanzate nel corso della relazione.

Il ministro BONIVER, ringraziato il relatore per l'ampia trattazione della materia, preannuncia che il Governo presenterà, intorno alla metà di novembre, un proprio disegno di legge per la riforma del settore turistico. Ricorda infine l'orientamento già espresso dalla Corte costituzionale in materia di referendum abrogativo del Ministero del turismo.

Il presidente de COSMO, in considerazione della preannunciata presentazione di un nuovo testo di riforma da parte del Governo, propone di sospendere il dibattito sul disegno di legge in titolo in modo da procedere all'esame congiunto di entrambi entro il prossimo mese.

Il senatore CHERCHI conviene sul rinvio prospettato dal Presidente purchè al termine del periodo in questione si proceda comunque all'esame della riforma della vigente disciplina per il turismo.

Il senatore PIERANI avverte che il testo proposto va profondamente rivisto, ponendo al centro della nuova disciplina una visione del turismo come settore produttivo e predisponendo una congrua copertura finanziaria.

Il senatore FERRARI motiva il ritiro della propria firma dal disegno di legge in quanto esso comprime ulteriormente le competenze regionali in materia turistica.

Il senatore TURINI conviene sulla necessità di sostenere il settore a mezzo di adeguati finanziamenti, considerate le rilevanti conseguenze sulla produzione e l'occupazione in un momento di grave recessione.

Il senatore GALDELLI si associa alle valutazioni espresse circa l'urgenza di provvedere al recupero di una maggiore competitività del settore, in modo tale che esso riesca ad assorbire almeno parte della manodopera che resterà inoccupata a causa della politica recessiva del Governo.

La Commissione, infine, considerato il concomitante svolgimento dei lavori dell'Assemblea, decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.2

PAIRE

Sopprimere l'articolo.

1.3

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di terne di nominativi designati dalle» con le parole: «su designazione delle».

4.2

PAIRE

Al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre.» con le parole: «con decorrenza dal 1° maggio di ogni anno.».

4.3

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «designato dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA),».

4.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base di terne di nominativi designati dalle» con le parole: «su designazione delle».

4.5

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione» aggiungere le seguenti: «e quella del rappresentante degli agenti di assicurazione è effettuata su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa degli agenti di assicurazione».

4.6

PAIRE

Al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» aggiungere le seguenti: «e quella del rappresentante degli agenti di assicurazione sul designazione dell'associazione sindacale maggiormente rappresentativa».

4.7

PAIRE

Al comma 2, sostituire le parole: «designato dal Presidente dell'INA» con le parole: «designato dal Presidente dell'ISVAP».

4.8

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A salvaguardia del servizio prestato, gli oneri di intermediazione devono tenere conto di quelli sostenuti dagli agenti di assicurazione sulla base degli effettivi compiti svolti e comunque non inferiori alla misura minima del 14 per cento del premio di tariffa. Il Presidente dell'ISVAP determina a favore degli agenti un diritto fisso indicizzato, comprensivo di tassa governativa, inversamente proporzionale alle fasce territoriali. Il Ministero dell'industria provvede alla definizione dei compiti dell'agente di assicurazione nella erogazione del suddetto servizio assicurativo».

4.9

PAIRE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la qualità del servizio obbligatorio da parte degli agenti di assicurazione e a salvaguardia del servizio prestato, gli oneri di intermediazione devono tenere conto di quelli sostenuti dagli agenti di assicurazione sulla base degli effettivi compiti svolti e comunque non inferiori alla misura minima del 13 per cento del premio di tariffa, al netto della sola tassa governativa, ad eccezione del settore autocarri oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico, autobus e polizze a libro matricola per i quali la suddetta aliquota viene ridotta all'11 per cento».

4.10

IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «e l'equilibrio del mercato».

4.11

PAIRE

Al comma 6, dopo le parole: «da questi svolte» aggiungere le seguenti: «e tenuto conto delle eventuali fasce territoriali.».

4.12

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «e l'equilibrio del mercato» con le seguenti: «, anche tenendo conto delle condizioni generali del mercato».

4.13

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «30 novembre» con le parole: «30 aprile».

4.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

“1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 10-bis. - 1. Ferma la scadenza annuale del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è vietato all'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli recedere dal contratto di assicurazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 1898 del codice civile. I contratti di assicurazione che presentino una attestazione di rischio superiore alla 17/ma classe di merito, sono trasferiti ad un apposito Consorzio formato da tutte le imprese autorizzate e sono gestiti per il tramite delle rispettive agenzie.

2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge, saranno emanate le norme necessarie per attuare le disposizioni di cui al comma precedente”».

4.0.1

PAIRE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Conto consortile)

1. L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione di cui all'articolo 7 della presente legge, provvede al calcolo dei premi puri sulla base delle risultanze della

rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

2. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile appositamente costituito presso l'ISVAP e gestito per conto comune delle imprese stesse da un Comitato presieduto dal Presidente dell'ISVAP e composto dal vice direttore generale di detto istituto e, su designazione del Presidente, da altro dirigente dell'ISVAP e da due esperti. Il Comitato dura in carica 3 anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti il Comitato.

3. Le modalità ed i criteri di gestione del conto consortile sono stabiliti dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'ISVAP. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai revisori. Con il regolamento di esecuzione, di cui al comma 3 sono indicate le funzioni del Collegio dei revisori dei conti.

5. Per la gestione del conto consortile l'ISVAP potrà procedere all'assunzione diretta di personale tecnico ed amministrativo in numero non superiore alle 30 unità. L'ISVAP potrà anche assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle 3 unità.

6. Il presidente del Comitato è tenuto ogni anno a pubblicare e a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle Camere una dettagliata relazione in base ai dati desunti dalla gestione del conto consortile».

4.0.2

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

Art. 6.

Aggiungere il seguente comma:

«In caso di sentenza favorevole al danneggiato, il giudice, qualora ravvisi notevole sproporzione tra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione, dovrà condannare quest'ultima al pagamento della sanzione, prevista dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39.»

6.2

PAIRE

Art. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 50 mila a lire 1 milione.» con le parole: «da lire 3 milioni a 30 milioni.»

9.1

PAIRE

Art. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente che ha acquisito il contratto quale rappresentante dell'impresa ove la non ottemperanza sia ad esso attribuibile».

11.1

PAIRE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa, ove la non ottemperanza sia ad esso attribuibile.»

11.2

IL RELATORE

Art. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 3, punto 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'esito delle indagini e/o degli accertamenti effettuati dall'ISVAP a seguito di esposti-denuncia e/o reclami presentati da associazioni di categoria e di consumatori, non è soggetto a segreto d'ufficio.

L'ISVAP è tenuto a pubblicare annualmente su almeno tre quotidiani nazionali le principali violazioni accertate con le indicazioni delle imprese inadempienti».

13.0.1

PAIRE

Art. 16.

Aggiungere il seguente comma:

«6. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità, emolumento o rimborso spese.»

16.2

IL RELATORE

Art. 17.

Al comma 1, dopo le parole: «liquidazione del danno» aggiungere le seguenti: «e deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto».

17.2

PAIRE

Sopprimere il comma 2.

17.3

PAIRE

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale e sue articolazioni regionali)

1. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Ispettorato si avvale della collaborazione di una Consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale.

2. La formazione e il funzionamento della Consulta vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Della Consulta nazionale è chiamato a far parte il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) o un suo delegato, il presidente dell'ACI, dieci esperti in materia di infortunistica stradale di cui quattro prescelti fra le organizzazioni più rappresentative dell'utenza, il dirigente dell'Ispettorato generale per la prevenzione degli infortuni da circolazione stradale, due rappresentanti delle imprese di assicurazione, due rappresentanti delle regioni, i rappresentanti delle amministrazioni aventi competenza in materia di sicurezza della circolazione stradale, il Comandante della Polizia stradale, due rappresentanti delle industrie costruttrici degli automezzi comunque soggetti alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Detta Consulta è presieduta da un sottosegretario all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Consulte regionali con funzioni di rilevamento, di studio e operative, nel quadro degli interventi decisi a livello nazionale, possono essere costituite d'intesa con le regioni».

18.0.1

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

Art. 19.

Sopprimere il comma 3.

19.2

TURINI

Sopprimere il comma 4.

19.3

TURINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Il risarcimento del danno alla persona deve sempre comprendere sia la lesione alla integrità psicofisica, sia la lesione alla capacità lavorativa generica e specifica; la invalidità specifica va risarcita solo per la parte che supera l'invalidità permanente generica.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza che possa essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, e dell'espressa previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

3. Sia il calcolo del danno alla capacità lavorativa generica, sia il calcolo del danno alla salute, non possono mai avere, come parametro di capitalizzazione della rendita vitalizia, un importo inferiore al triplo della pensione sociale, come previsto dal terzo comma, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

4. I parametri di valutazione medico-legale delle invalidità permanenti generiche della responsabilità civile devono essere gli stessi delle invalidità per le pensioni sugli infortuni sul lavoro della legge INAIL.

5. Il danno patrimoniale dovuto ai superstiti per la morte di un congiunto, non può mai essere inferiore alla totale perdita del danno alla capacità lavorativa dell'estinto.

6. I criteri per il risarcimento dell'integrità psicofisica sono previsti e determinati nell'allegato A della presente legge.

7. I criteri per il risarcimento della sofferenza personale nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato B della presente legge.

8. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonché per spese borsuali sono previsti e determinati rispettivamente negli allegati C, D e E della presente legge».

19.4

PAIRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione all'integrità psicofisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito. Esso si realizza sulla base di criteri uniformi, secondo la tabella B allegata alla presente legge, fermo il disposto dell'articolo 1226 del codice civile.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonchè del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato 5, alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre tre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonchè per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente, negli allegati A, B ed E alla presente legge.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai commi precedenti non risulti adeguato avuto riguardo alle comprovate particolari caratteristiche oggettive e soggettive dal caso completo.

19.5

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psicofisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito. Esso è previsto e determinato sulla base dei criteri dell'allegato B alla presente legge, fermo il disposto dell'articolo 1226 del codice civile.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonchè del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato C alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonchè per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente, negli allegati A, D ed E alla presente legge.

4. La quantificazione delle misure di risarcimento dei danni di cui ai commi 1 e 2, nonchè dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali, in applicazione ai criteri di cui agli allegati A, B, C, D ed E alla presente legge, sarà determinata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base di tabelle approvate, con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve essere preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della quantificazione della misura del risarcimento del danno spettante agli aventi diritto, dovrà farsi riferimento all'ammontare della pensione sociale minima in vigore dal 1^a gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

5. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati ai commi precedenti non risulti adeguato, avuto riguardo alle comprovate particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto».

19.6

IL RELATORE

Art. 22.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo denominato Fondo di garanzia per le imprese assicuratrici.

2. Il Fondo ha lo scopo di fornire finanziamenti straordinari alle imprese assicuratrici poste in gestione commissariale con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'importo dei finanziamenti, il tasso d'interesse, le modalità di rimborso vengono stabilite dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dietro richiesta dei Commissari dell'impresa interessata e previo parere dell'ISVAP.

3. Il Fondo è alimentato con un contributo determinato annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in percentuale sull'ammontare dei premi incassati.

4. Il contributo è dovuto da tutte le imprese od enti esercenti attività assicurativa in Italia, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione.

5. Le modalità di calcolo, di denuncia, di versamento e le penalità sono le stesse previste dall'articolo 22 della presente legge».

22.1

TURINI

Art. 24.

Aggiungere il seguente comma:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle organizzazioni più rappresentative a livello

nazionale delle imprese assicuratrici e degli agenti di assicurazione, emana un decreto con il quale fissa norme vincolanti e direttive cui devono uniformarsi i contratti di agenzia comunque denominati, che regolano i rapporti in tutti i rami, tra le imprese e gli agenti, atte a garantire il rispetto della professionalità e dell'autonomia imprenditoriale degli agenti, nonché a semplificare le procedure per l'organo di controllo (ISVAP) anche a tutela dell'utenza».

24.1

PAIRE

Art. 25.

Al comma 1, dopo le parole: «e il furto.», aggiungere le seguenti: «, in relazione al valore commerciale del veicolo.».

25.1

IL RELATORE

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

IL RELATORE

Art. 27.

Sostituire l'articolo con il seguente.

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ivi comprese le disposizioni comunitarie di prossima entrata in vigore.».

27.1

TURINI

Al comma 1, sostituire le parole: «1^a dicembre 1992 al 30 novembre 1993.» con le parole: «1^o maggio 1993 al 30 aprile 1994.».

27.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 3.

27.3

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma:

«4. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico concernente le disposizioni vigenti in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.».

27.4

IL RELATORE

Art. 28.

Sopprimere i commi 1 e 2.

28.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «1° dicembre 1992.» con le parole: «1^a maggio 1993.».

28.2

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «1^a maggio 1992.» con le parole: «1^a dicembre 1992.».

28.3

IL RELATORE

Aggiungere:

TABELLA A
(Articolo 19, comma 3)

Caso di morte

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

- a) il rimborso delle spese funerarie;
- b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito agli allegati B ed D;
- c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;
- d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro come da comunicazione dell'ISVAP, oltre alla rivalutazione monetaria.

Tab.A.0.1 GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

TABELLA A
(Articolo 19, comma 6)

Lesione della integrità psico-fisica

La liquidazione del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecensantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di: tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti fino al 5 per cento; quattro volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 5 al 10 per cento; cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 10 al 25 per cento; sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 25 al 50 per cento; dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti oltre il 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

All.A.0.2 PAIRE

ALLEGATO A
(Articolo 19, comma 3)

Caso di morte

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

- a) il rimborso delle spese funerarie;
- b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il

periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato B ed all'allegato D;

c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari ad un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari a un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;

d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro come da comunicazione dell'ISVAP, oltre alla rivalutazione monetaria.

All.A.0.3

IL RELATORE

TABELLA B

(Articolo 19, comma 1)

Lesione dell'integrità psico-fisica

La liquidazione del danno previsto dall'articolo 26 della presente legge si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti fino al 5 per cento;

quattro volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 5 al 10 per cento;

cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 10 al 25 per cento;

sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti dal 25 al 50 per cento;

dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto di invalidità permanenti oltre il 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

All.B.0.1

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

TABELLA B
(Articolo 19, comma 7)

Sofferenza personale e turbamento dell'animo

Per la sofferenza personale e turbamento dell'animo competono i seguenti risarcimenti:

- a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale diviso per trecentosessantacinque;
- b) per intervento chirurgico:
 - 1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;
 - 2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;
 - 3) cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;
- c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:
 - 1) quindici volte l'ammontare annuo della pensione sociale, oltre il 50 per cento;
 - 2) dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale, dal 25 al 50 per cento;
 - 3) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, dal 10 al 25 per cento;
 - 4) una volta l'ammontare annuo della pensione sociale, dal 5 al 10 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Tab.B.0.2

PAIRE

ALLEGATO B
(Articolo 19, comma 1)

Lesione dell'integrità psico-fisica

La liquidazione del danno si effettua sulla base dei criteri seguenti:

- a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;
- b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni punto e per singoli scaglioni di invalidità permanente.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso del 5 per cento.

All.B.0.3

IL RELATORE

ALLEGATO C

(Articolo 19, comma 8)

Danni di morte

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

- a) il rimborso delle spese funerarie;
- b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito dagli allegati A e D;
- c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge, dei genitori e dei figli; pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle. I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta;
- d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 26, comma 5, della presente legge.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, oltre alla rivalutazione monetaria.

All.C.0.1

PAIRE

ALLEGATO C

(Articolo 19, comma 2)

Danno morale

A titolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

- a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecesessantacinque;
- b) per intervento chirurgico:
 - 1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;
 - 2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) quindici volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) una volta l'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

All.C.0.2

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

ALLEGATO C

(Articolo 19, comma 2)

Danno morale

A titolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico: una percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale, differenziata per piccolo, medio o grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente: un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, differenziato per lieve, media, grave o gravissima invalidità permanente.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

All.C.0.3

IL RELATORE

ALLEGATO D

(Articolo 19, comma 8)

Inabilità temporanea

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il

sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecentoquaranta, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, diviso per trecentosessantacinque, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

All.D.0.1

PAIRE

ALLEGATO D
(Articolo 19, comma 3)

Inabilità temporanea

A titolo di inabilità temporanea, compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecentoquaranta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, diviso per trecentosessantacinque, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

All.D.0.2

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

ALLEGATO D
(Articolo 19, comma 3)

Inabilità temporanea

A titolo di inabilità temporanea, compete:

a) ai lavoratori dipendenti: una indennità giornaliera sulla base della differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore

retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera sulla base del reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per duecentoquaranta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari ad un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP, diviso per trecentosessantacinque, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

All.D.0.3

IL RELATORE

ALLEGATO E
(Articolo 19, comma 8)*Spese borsuali*

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

- a)* per cura e riabilitazione;
- b)* per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale;
- c)* entra sanitarie, ragguagliate al dieci per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;
- d)* per certificazioni medico-legali, con il massimo del venti per cento dell'ammontare della pensione sociale;
- e)* scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Le spese di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

All.E.0.1

PAIRE

ALLEGATO E
(Articolo 19, comma 3)*Spese borsuali*

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

- a)* per cura e riabilitazione;
- b)* per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale;

c) extra sanitarie, ragguagliate al 10 per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;

d) per certificazioni medico-legali, con il massimo del 20 per cento dell'ammontare della pensione sociale;

e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

All.E.0.2

GIANOTTI, CHERCHI, FORCIERI, PIERANI, TADDEI

ALLEGATO E

(Articolo 19, comma 3)

Spese borsuali

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

a) per cura e riabilitazione;

b) per assistenza personale continuata, in misura corrispondente ad un multiplo dell'ammontare annuo della pensione sociale;

c) extra sanitarie, corrispondenti a una quota percentuale dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;

d) per certificazioni medico-legali, in misura corrispondente, nel massimo, a una quota percentuale dell'ammontare della pensione sociale;

e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al momento del sinistro, come da comunicazione dell'ISVAP.

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

All.E.0.3

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

28^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Pellegatti ed altri: Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali (182)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARLOTTO, illustra il provvedimento in titolo, volto ad estendere la nuova disciplina, introdotta con la legge n. 153 del 1988 e relativa alla concessione degli assegni familiari, anche ai titolari di pensioni erogate dalle gestioni speciali per gli artigiani e per i commercianti. Pur dichiarando di condividere l'intento di ampliare a tali soggetti quanto previsto dalla nuova disciplina, il Relatore ritiene necessario porre all'attenzione della Commissione l'opportunità di estendere anche ai coltivatori diretti quanto previsto dal provvedimento in titolo. Ritiene inoltre necessario sottolineare che, mentre per i lavoratori dipendenti l'assegno per il nucleo familiare è previsto sia per i lavoratori attivi che per i pensionati, per gli autonomi l'estensione sarebbe limitata soltanto ai pensionati. Inoltre, secondo legislazione vigente, i maggiori oneri derivanti dalla concessione dell'assegno per i lavoratori dipendenti sono interamente a carico del bilancio pubblico, mentre il disegno di legge in titolo propone una contribuzione a carico delle categorie autonome. Pur tenendo conto dell'attuale difficile situazione finanziaria - che sicuramente non offre molti spazi di manovra - il Relatore evidenzia la sperequazione di trattamento che si potrebbe verificare tra le categorie dei lavoratori autonomi e quelle dei lavoratori dipendenti se il disegno di legge non subisse emendamenti,

anche se una eventuale contribuzione a carico dei lavoratori autonomi attivi per garantire un migliore trattamento ai pensionati ha un innegabile significato positivo di solidarietà. Auspica pertanto che dalla discussione possa scaturire un indirizzo il più possibile unitario all'interno della Commissione per risolvere i problemi sopra ricordati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Smuraglia ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ANESI, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che si tratta di un provvedimento approvato dal Senato nella precedente Legislatura. Il progetto è in gran parte frutto delle conclusioni della Commissione di inchiesta presieduta dal senatore Lama in merito alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il provvedimento definisce nel Titolo I i diritti dei lavoratori e il suo punto più rilevante è sicuramente contenuto nell'articolo 5 che riguarda l'istituzione di una figura nuova quale quella del delegato all'igiene e alla sicurezza. Il Titolo II è invece relativo alle disposizioni riguardanti la repressione e la prevenzione connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Relatore si sofferma quindi ad illustrare gli articoli 8 e 9 riguardanti la repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e delle condotte inosservanti degli obblighi di cui all'articolo 9 della legge n. 300 del 1970. Passa quindi ad illustrare gli articoli relativi alle norme penali e alle sanzioni connesse a comportamenti illeciti del datore di lavoro. Sottolineando la sua posizione globalmente favorevole alle finalità che hanno ispirato il provvedimento in titolo, esprime quindi una positiva valutazione soprattutto sulle norme riguardanti le sanzioni di comportamenti illeciti che impongono la rimozione immediata dei pericoli gravanti sui lavoratori. Afferma tuttavia che qualche interrogativo il disegno di legge forse può far sorgere in relazione all'applicazione delle norme in esso contenute alle aziende di modesta dimensione. Sottolinea inoltre l'importanza di un adeguamento generale alla normativa europea sulla materia e ribadisce la necessità di approvare leggi effettivamente attuabili: sarebbe infatti inutile una normativa estremamente avanzata sotto il profilo dei principi, ma difficilmente realizzabile in concreto. Auspica infine l'emanazione di un testo unico sulla materia per una chiara e proficua raccolta delle numerose norme disciplinanti il settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 7, C 11ª, 4ª)

Il senatore MERIGGI chiede al Presidente quali sono i tempi che la Commissione intende darsi in relazione ai disegni di legge relativi all'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili.

Il presidente GIUGNI fa presente la sua intenzione, come relatore, di convocare il Comitato ristretto per l'esame dei testi relativi al collocamento obbligatorio, nella prossima settimana.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIUGNI avverte che la Commissione è convocata per le ore 15,30 di oggi per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 718, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

La seduta termina alle ore 11,50.

29^a Seduta (pomeridina)

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718)

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a. Favorevole con osservazioni)

La relatrice, senatrice COLOMBO SVEVO, illustra il provvedimento in titolo ricordando che la parte di competenza della Commissione è quella contenuta negli articoli da 1 a 5. Passa quindi ad illustrare l'articolo 1 riguardante la sospensione dei trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio e di tutte le forme sostitutive, integrative ed esclusive dello stesso. Illustra quindi l'articolo 2 riguardante la perequazione delle pensioni e l'articolo 3 relativo ai pensionamenti in regime internazionale, ricordando, a tal proposito, che la norma richiede 5 anni di anzianità contributiva in costanza di lavoro svolto in Italia. Passa quindi ad illustrare gli articoli 3-bis e 3-ter, rispettivamente relativi alla contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi e all'aliquota contributiva aggiuntiva a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzione medio-alta. Dopo aver dato conto dell'articolo 4, volto a ridurre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria ai

fini previdenziali, la Relatrice passa ad illustrare l'articolo 5, riguardante disposizioni finanziarie per i trasferimenti agli enti previdenziali. Propone quindi di esprimere sul provvedimento parere favorevole, data la delicata situazione economica del Paese, precisando comunque la necessità del mantenimento dei 35 anni di anzianità contributiva per l'ottenimento della pensione di anzianità a fronte dei 36 stabiliti dalla legge delega appena approvata dal Senato e facendo presente la necessità di un coordinamento dell'articolo 1 con la lettera p) dell'articolo 3 della sopra citata legge delega.

Il presidente GIUGNI, dichiarando aperta la discussione generale, sottolinea che non pochi sono i punti che, nel provvedimento, andrebbero meglio precisati. Ad esempio, non è chiaro che cosa succederà per i lavoratori di quelle imprese che avevano stipulato accordi con le controparti sindacali, magari con la mediazione del Ministero del lavoro, in relazione ad eccedenze di personale non inserite nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo. Altrettanto poco chiara risulta l'interpretazione del comma 2-bis dell'articolo 1.

Interviene quindi la senatrice PELLEGATTI che sottolinea come il provvedimento in esame abbia aggiunto altre incertezze a quelle che già si erano determinate con l'approvazione della legge di delega al Governo per il riordino del settore previdenziale. I problemi testè ricordati dal Presidente sono infatti soltanto una parte di quelli rinvenibili nel provvedimento. Non è a tal proposito chiaro per esempio dove sia scritto che la pensione di anzianità sarà erogata con 35 anni di anzianità contributiva dal momento che lo scaglionamento proposto con l'articolo 1, comma 2-ter, allungherà certamente i tempi tecnicamente previsti. Appare inoltre assai discutibile la norma contenuta alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1, che subordina la fruizione del diritto di pensionamento all'accoglimento della domanda da parte degli organi competenti per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva per la pensione di anzianità ed hanno presentato domanda di dimissioni. Ciò significa, in pratica, subordinare l'esercizio di un diritto all'avvenuta emanazione di un atto amministrativo. Fa quindi presente che, con le norme stabilite dal provvedimento, il personale della scuola potrà percepire la pensione di anzianità soltanto nel 1995. Per quanto riguarda poi l'articolo concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici, l'oratrice sottolinea come il meccanismo proposto dal Governo sia assolutamente insufficiente a salvaguardare le pensioni dall'aumento del costo della vita. La sua parte politica non può inoltre condividere le norme contenute nell'articolo 3-bis, riguardanti l'adeguamento contributivo nei confronti dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, che, pur avendo fondi pensionistici ampiamente in attivo, si vedono ancora una volta penalizzati. Parimenti non condivisibile è la norma contenuta nell'articolo 3-ter che riapre la strada al deprecato fenomeno delle pensioni d'annata. Risulta infine inaccettabile la disposizione relativa ai pensionamenti in regime internazionale che il Governo ha provato ad introdurre nell'ordinamento più volte senza successo anche nella passata Legislatura. Preannuncia quindi il voto

contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla Relatrice.

Il senatore MERIGGI, ribadendo l'opposizione del Gruppo di Rifondazione comunista alla manovra complessiva del Governo, esprime parere contrario sul provvedimento in esame e chiede alcuni chiarimenti riguardanti le pensioni di anzianità nel pubblico impiego, sottolineando l'assurdità di condizionare un diritto acquisito all'esistenza di una deliberazione amministrativa. Chiede poi qual'è l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia nei diversi settori data la congerie di norme che si è venuta creando con l'approvazione della legge di delega al Governo. Sarebbe infatti interessante a tal proposito avere una versione definitiva da parte del Governo.

Interviene poi il senatore STEFANELLI che dichiara di condividere quanto affermato dalla senatrice Pellegatti nel suo intervento. Il provvedimento suscita infatti interrogativi ai quali non è facile dare risposta e la sua poca chiarezza è sicuramente indice di scarsa qualità. È dato inoltre avanzare più di un sospetto sulla costituzionalità delle norme che toccano i diritti acquisiti. Intende quindi esprimere un parere contrario sul provvedimento in esame tanto in questa sede quanto in Assemblea. È infatti inaccettabile l'approvazione di una legge volta essenzialmente a colpire gli interessi dei lavoratori.

Il senatore MANFROI annuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, condividendo quanto affermato negli interventi testè svolti dagli altri senatori e dichiarando di approvare particolarmente le critiche nei confronti delle norme sul previsto meccanismo di perequazione dei trattamenti pensionistici. Dichiarò inoltre di condividere quanto affermato dalla senatrice Pellegatti riguardo all'aumento dei contributi previdenziali nei confronti dei lavoratori autonomi.

Prende quindi la parola il senatore CONDARCURI per chiedere un ulteriore periodo di riflessione su un provvedimento a suo avviso iniquo e vergognoso che va contro gli interessi dei lavoratori e dei pensionati e sul quale la Commissione deve intervenire in maniera più meditata.

Il presidente GIUGNI invita il senatore Condarcuri a riflettere sul fatto che le norme del decreto-legge sono già in vigore e che la Commissione lo esamina solo in sede consultiva. Un ritardo nella sua approvazione certamente non gioverebbe a chiarire l'attuale stato di incertezza per tutti coloro che a tali norme sono interessati.

Interviene quindi, in sede di replica, la relatrice COLOMBO SVEVO che ricorda come già in sede di approvazione del disegno di legge di delega al Governo fosse stata messa in rilievo la difficoltà di far fronte contemporaneamente alla necessità di un riordino di lungo periodo con la necessità di fronteggiare un momento di emergenza. Sottolinea quindi che il decreto certamente non ha portato maggiore chiarezza su alcune questioni, ma ciò è stato determinato proprio dalla grave

situazione in cui è stato emanato. Tuttavia non sarebbe corretto nè utile temporeggiare riguardo al provvedimento in esame poichè ciò comporterebbe senz'altro un danno maggiore della sua approvazione. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con osservazioni che aiuti le Commissioni di merito e l'Assemblea a operare affinché i dubbi siano chiariti. Ribadisce infine la necessità del rigore del provvedimento ai fini del risanamento economico del Paese.

Il presidente GIUGNI pone quindi ai voti il mandato alla Relatrice a redigere e trasmettere alle Commissioni incaricate dell'esame di merito il testo di un parere favorevole con le osservazioni già esaminate, riguardanti il mantenimento dell'anzianità contributiva a 35 anni, la situazione dei lavoratori delle aziende in cui sono stati stipulati accordi sulle eccedenze di manodopera fra le parti sociali e l'accoglimento delle domande di dimissioni.

La Commissione approva a maggioranza la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE DELIBERANTE****Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Il provvedimento all'esame contiene due disposizioni. Il comma 1 prevede che le presidenze delle commissioni per i concorsi e per gli appalti spettano ai funzionari apicali dipendenti dalle USL. Il comma 2 dell'articolo unico prevede l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente la Croce Rossa.

Il sottosegretario AZZOLINI illustra l'emendamento 1.1. Fa presente che in alcune USL non ci sono responsabili di servizi, per cui si rende necessaria una riformulazione del comma 1, prevedendo anche che si faccia luogo a nomine di altri funzionari apicali, laddove vi siano situazioni di incompatibilità.

Il senatore PISATI ritiene che occorra individuare procedure di controllo di gestione per garantire una reale trasparenza amministrativa delle USL; non si prevede poi, nè nel testo del disegno di legge, nè nell'emendamento 1.1, la figura del capo del personale come responsabile della gestione del personale.

Il senatore BRESCIA ritiene che l'emendamento 1.1 renda applicabile ovunque la necessaria distinzione tra politica ed amministrazione. Chiede chiarimenti in ordine al comma 2: la Croce rossa deve rimanere una struttura di volontariato.

Il senatore MANARA rileva che lo scopo del comma 2 del testo può essere quello di creare le premesse per un assorbimento della Croce

rossa nel Servizio sanitario nazionale: ciò però implicherebbe notevoli aumenti di costi per lo stesso Servizio sanitario nazionale, andando così contro gli scopi dichiarati della manovra finanziaria in corso.

Il senatore DIONISI ritiene che occorra chiarire la reale portata del comma 2.

Il relatore PERINA fa presente che il novanta per cento dell'attività della Croce rossa è costituito dalla raccolta del sangue, che con la legge n. 107 del 1990 è stata attribuita al Servizio sanitario nazionale. Si pone quindi il problema di un riassorbimento della Croce rossa nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che la disposizione contenuta nel comma 2 non mira affatto a sciogliere la Croce rossa, bensì a mantenerne l'attuale carattere, conservando la posizione attuale del personale dipendente della Croce rossa.

Il senatore GARRAFFA rileva che la struttura della Croce rossa si fonda essenzialmente sul volontariato, che va esaltato, secondo quanto affermato anche in sede di legge di delega per il riordino del Servizio sanitario nazionale. La raccolta del sangue non è poi l'unica attività della Croce rossa, mentre un inserimento delle strutture e del personale della stessa nel Servizio sanitario nazionale comporterebbe un forte aumento di spesa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Egli fa presente che con la manovra contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge il Governo si ripropone di ridurre di circa 5.500 miliardi la spesa sanitaria. Il comma 1 prevede la definizione dei livelli di assistenza da garantire a partire dal 1º gennaio 1993. Il comma 2 prevede la suddivisione di tutta la popolazione per fasce di reddito familiare; al di sopra di determinate soglie di reddito, variabili a seconda del numero dei componenti della famiglia, per poter accedere all'assistenza di base occorre versare una quota annua fissa individuale di 85.000 lire. Esprime un giudizio negativo su tale misura che contraddice i principi fondamentali della legge n. 833 del 1978. Secondo le indicazioni dei sindacati confederali sarebbe peraltro possibile ottenere risparmi di pari entità con il versamento di una quota individuale di 35.000 lire da parte di tutti gli assistiti, tranne gli esenti dai *tickets*, i minori di età e gli ultrasessantacinquenni. Il comma 4, oltre a prevedere la procedura per la

suddivisione in fasce di reddito, stabilisce che gli esenti dai *tickets* abbiano un *bonus* massimo di spesa. Pur ammettendo che nel settore vi sono stati abusi, il relatore rileva che occorrerebbe precisare l'entità del *bonus*, per il quale si parla sui giornali di una cifra di sole 450.000 annue, che appare troppo bassa: la misura dovrebbe comunque consentire un risparmio di 1.700 miliardi. Il comma 5 stabilisce un nuovo sistema di pagamento di *tickets* per i soggetti che superano le soglie di reddito previste dal comma 2. Tale sistema determina il rischio di incongruenze perchè i soggetti che hanno un reddito inferiore alle soglie previste nel comma 2 potrebbero essere chiamati a versare un *ticket* addirittura superiore a quello dei soggetti con redditi superiori. Il comma 6 disciplina la procedura per l'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei *tickets*, mentre il comma 7 aumenta le quote fisse per prescrizione a carico degli assistiti: tale disposizione appare però da riformulare. Il comma 8 modifica il sistema di pagamento dei medici ambulatoriali interni, prevedendo che questi ultimi vengano compensati sempre su base oraria, ma che il compenso orario sia corrisposto in ragione delle prestazioni effettivamente svolte: tale sistema appare di fatto inapplicabile, oltre a comportare la possibilità che si arrivi all'assurdo di professionisti posti a disposizione del Servizio sanitario nazionale e non compensati, o compensati in misure ridicole. Sembra quindi opportuno proporre l'abolizione del comma, e comunque occorrerà tenere conto dei medici ambulatoriali interni che a seguito dell'entrata in vigore delle incompatibilità opteranno per altri settori.

Il comma 9 stabilisce che i prezzi di listino dell'osservatorio istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 dicembre 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 siano i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Il comma 10 detta i criteri per l'individuazione dei soggetti da inserire nelle varie fasce di reddito. Il comma 11 prevede un aumento dei contributi sanitari per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.

Rileva quindi che talune disposizioni contenute nel decreto implicano un aggravamento delle condizioni dei cittadini meno abbienti, e comportano un aumento generalizzato della ospedalizzazione con conseguenti aumenti di spesa. Ritiene quindi preferibile l'adozione di misure che introducano filtri per le decisioni di spesa per i medici di base, e che riformino la struttura degli ospedali introducendo i dipartimenti.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, dopo aver ringraziato il senatore Condorelli per l'ampia relazione svolta, fa presente che entro la mattina di martedì prossimo dovrà essere espresso il parere, mentre gli emendamenti dovranno essere presentati alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Ritiene che la suddivisione in fasce degli assistiti introduca un elemento di complicazione nel funzionamento del Servizio sanitario nazionale, per cui appare preferibile l'introduzione di una quota fissa generalizzata per la fruizione dell'assistenza medica di base. L'introduzione di un *bonus* massimo per i cittadini esenti dai *tickets* rischia di aggravare la condizione degli anziani indigenti, in una situazione nella quale gli indigenti non anziani, posti a carico dei comuni, sono spesso di

fatto privi di assistenza in quanto i comuni non dispongono delle somme necessarie per assicurare l'assistenza stessa a questi soggetti: ciò ha anche implicato uno spostamento delle prescrizioni verso gli anziani esenti. Critica quindi la disposizione contenuta nel comma 5 che eleva il *tickets* sulle cure termali: in tal modo si rischia di mettere in crisi intere città, e di arrivare ad una riduzione degli introiti fiscali ben superiore ai 20 miliardi che ci si propone di risparmiare.

Il senatore GRASSANI si sofferma in particolare sulle disposizioni contenute nel comma 4 relativamente all'introduzione di un *bonus* massimo di spesa per i cittadini esenti: tale misura dimostra a suo avviso l'assoluta incompetenza e insensibilità sociale del Governo, dato che ci sono malati cronici che esaurirebbero il *bonus*, per la cui entità annua si parla di circa 450.000 lire, in otto giorni; la situazione di questi assistiti potrebbe essere addirittura aggravata dalla fuoruscita dal prontuario terapeutico, decisa alcune settimane fa dal Ministero della sanità, di alcuni farmaci a basso costo.

Il senatore MARTELLI rileva innanzitutto come non sia possibile attribuire ai medici di famiglia compiti di controllo sui redditi degli assistiti che saranno ulteriormente esasperati dalle misure contenute nel decreto proprio quando occorrerebbe invece semplificare tutte le procedure. Le misure contenute nel comma 5 relative all'aumento dei *tickets* a carico degli assistiti per la diagnostica incrementeranno sicuramente le ospedalizzazioni con conseguenti enormi aumenti di spesa.

Il senatore TORLONTANO, soffermandosi sugli aumenti dei *tickets*, rileva che nel settore sanitario vi sono sperperi enormi per quanto riguarda l'acquisto di apparecchiature, spesso poco utilizzate, con ricarichi enormi sui costi derivanti da diffusi fenomeni di corruzione. Per quanto riguarda il settore farmaceutico, critica talune recenti affermazioni del Presidente della Farindustria, che peraltro hanno trovato enorme amplificazione sui mezzi di comunicazione di massa; tutta la cultura farmacologica italiana è attualmente in mano alle case farmaceutiche, come dimostra anche la mancanza di un bollettino indipendente di farmacologia, con conseguenti fenomeni di dipendenza dei medici dalle case farmaceutiche stesse.

Il senatore GARRAFFA ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 6 dimostrino l'arretratezza culturale del Governo il quale peraltro, dopo aver fatto un massiccio ricorso ai voti di fiducia, è ora intervenuto con un decreto-legge riducendo così ancora di più i margini di confronto parlamentare. Rileva quindi la scarsa attendibilità delle previsioni di risparmio di spesa effettuate con riferimento al decreto in esame, dal Ministero della sanità, i cui dati si sono rivelati quasi sempre contrastanti con quelli forniti da altre fonti. Chiede quindi che la Commissione sia posta in condizione di disporre direttamente dei dati quantitativi sulla base dei quali sono state predisposte le misure contenute nel decreto. Passando al merito delle disposizioni inserite nell'articolo 6 osserva, con riferimento al comma 4, che il *bonus* annuo

di spesa per i cittadini esenti dal *ticket*, per il quale si è prospettata la cifra di sole 450 mila lire, è del tutto incongruo, e non tiene conto delle necessità elementari di assistenza di questi cittadini. Per quanto riguarda invece le cure termali, esprime dissenso rispetto alle affermazioni del presidente Marinucci Mariani: non è possibile occuparsi delle imprese interessate al mantenimento della gratuità delle cure termali stesse, allorquando altre misure adottate dal Governo determinano la crisi di imprese ben più importanti, con catastrofici effetti sulla disoccupazione giovanile; d'altra parte il ricorso massiccio alle cure termali non è giustificato in termini di reale efficacia delle cure stesse. Per quanto riguarda la specialistica e la diagnostica, occorre introdurre i protocolli terapeutici e diagnostici, mentre l'adozione di misure di aumento generalizzato dei *tickets* del tipo di quelle contenute nel decreto, dimostra l'assoluta insensibilità del governo per i problemi degli assistiti. Critica quindi la misura contenuta nel comma 8 relativa ai medici ambulatoriali interni, che già sono pagati pochissimo, e chiede che il Governo fornisca dati precisi sull'entità dei risparmi derivanti dallo stesso comma 8; in ogni caso se alcuni di tali medici sono scarsamente occupati, occorre dirottare l'attività di questi medici verso le strutture ambulatoriali ospedaliere. In via generale rileva che per ridurre la spesa sanitaria occorre ora intervenire soprattutto sulla componente ospedaliera riducendo i tempi di degenza e moralizzando il settore dell'acquisto delle apparecchiature nel quale a causa di fenomeni di corruzione si registrano assurde moltiplicazioni di spesa, nonché sopprimere l'istituto delle incentivazioni o regolamentare tale istituto secondo oggettivi criteri di complementarietà dell'attività ospedaliera.

La senatrice BETTONI BRANDANI rileva che il decreto in esame nasce da una situazione di emergenza finanziaria, e tuttavia modifica strutturalmente il servizio sanitario nazionale; per la prima volta si introduce infatti il parametro del reddito familiare in riferimento al diritto alla salute. Non vengono però toccati i meccanismi perversi che sono alla base della moltiplicazione dei costi, come l'eccesso delle prescrizioni dei farmaci e dei riscontri diagnostici, mentre il meccanismo burocratico di differenziazione degli assistiti per fasce di reddito nella situazione attuale rischia di premiare gli evasori fiscali. Le misure contenute nel decreto porteranno poi ad un aumento dei ricoveri ospedalieri, e quindi le cifre sui presunti risparmi appaiono del tutto incongrue. Chiede quindi come il Governo intenda risolvere le evidenti contraddizioni che si riscontrano tra le misure introdotte nel decreto e le disposizioni contenute nella legge di delega per il riordino generale del servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda gli ospedali, osserva che le incentivazioni ai medici ospedalieri debbono assolutamente legarsi ad una riduzione al ricorso alle convenzioni esterne. Rileva infine che è inaccettabile che questioni fondamentali attinenti al servizio sanitario nazionale siano esaminate ancora una volta esclusivamente dalle Commissioni che si occupano di finanza pubblica, e prospetta l'opportunità dell'espressione di un parere unitario della Commissione, che dovrebbe tradursi in emendamenti presentati unitariamente alle Commissioni quinta e sesta riunite.

Il presidente MARINUCCI MARIANI precisa che la Commissione sanità sul provvedimento in titolo è riunita in sede consultiva, pertanto deve esprimere soltanto un parere alle Commissioni di merito 5^a e 6^a riunite, fermo restando che i singoli senatori possono presentare emendamenti in sede di esame da parte delle Commissioni di merito.

Il senatore SIGNORELLI dichiara di esser costretto a formulare gli stessi rilievi critici da anni rispetto ai provvedimenti collegati alla legge finanziaria, in quanto l'impostazione non è variata. Ricorda che in un altro periodo storico, cioè nel periodo del regime fascista, i problemi dell'assistenza sanitaria erano stati adeguatamente risolti, al di là di della partitocrazia oggi incombente. Ritiene il provvedimento di basso taglio, non certo migliorativo dell'assetto del sistema, nell'ambito di una impostazione schizofrenica in cui disposizioni programmatiche e comunque di materia sanitaria vengono sistematicamente incluse nei provvedimenti finanziari d'iniziativa governativa, con l'appoggio dei partiti che sostengono il Governo.

Rileva che l'80 per cento delle acquisizioni del Tesoro viene pagato anticipatamente dai cittadini mediante una miriade di contribuzioni. È dell'avviso che se invece si seguisse una impostazione logica si potrebbero ottenere reali risparmi senza dover imporre condizioni avvilenti alla sanità, agli operatori del settore ed ai malati. Per quanto riguarda la spesa farmaceutica si potrebbe, ad esempio, risparmiare eliminando i farmaci che hanno composizione e funzioni analoghe ad altri, oltretutto l'IVA del 9 per cento, ferma restando la necessità di prendere in considerazione nuovi farmaci risultanti dal processo scientifico del settore. A riguardo fa presente la necessità di una protezione brevettuale dei farmaci e del potenziamento della ricerca dal momento che ormai in Italia non se ne fa più, dovendosi acquistare all'estero i prodotti farmaceutici. Ulteriori risparmi, a suo avviso, potrebbero essere ottenuti ove si rimandasse l'applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità, ferma rimanendo l'esigenza di un riordino della materia. Ancora potrebbero derivare risparmi da una corretta applicazione del *ticket* e da un controllo della spesa alla periferia. In proposito ribadisce la necessità di ricorrere all'amministrazione controllata delle unità sanitarie locali, dal momento che gli amministratori straordinari continuano nella politica degli sperperi, in una logica partitocratica, mentre invece continua a non essere soddisfatta la domanda nei settori dell'emergenza e della riabilitazione, nonché quella dei malati cronici.

Occorre, infine, a suo avviso, operare una revisione della rete ospedaliera, con particolare riguardo ai posti letto, non essendo stati finora realizzati i pur previsti piani di ristrutturazione e accentuandosi a riguardo iniziative avventate in talune regioni italiane, come per esempio la Toscana.

Il senatore BRESCIA ritiene che la relazione svolta dal relatore Condorelli, in termini di apertura e di disponibilità, consente alla Commissione di lavorare proficuamente, anche in maniera unitaria, poichè sembra che ci si sia liberati dallo spettro della impossibilità di modifiche al provvedimento. Ricorda che molti membri della Commis-

sione hanno formulato rilievi critici sull'articolo 6 del decreto-legge, che qui interessa, dovendosi ritenere fortemente peggiorativa la previsione dei tetti di reddito in relazione all'assistenza medica di base. Una tale previsione, a suo dire, laddove si dovranno verificare i livelli di reddito, comporterà la creazione di meccanismi farraginosi e fortemente burocratizzati che intaseranno ancora di più il sistema. Una manovra di questo tipo è iniqua ed assurda in quanto prevede che i cittadini che superano i tetti stabiliti siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua di lire 85.000 per l'assistenza medica di base, mentre invece la convenzione di medicina generale prevede che spetti al medico soltanto la somma di 65.000 lire *pro-capite*. La manovra diventa, secondo il senatore Brescia, tanto più iniqua in quanto vengono contemporaneamente aumentati i contributi di malattia e tanto più inefficiente in quanto aumenta comunque la spesa sanitaria. Fa l'esempio dell'assistenza farmaceutica che col nuovo sistema passa dalle 64.000 lire di costo medio annuo a 94.000 lire mentre la specialistica passa da 45.000 lire a 84.000 lire. Dunque egli sottolinea come tale impostazione lungi dal dare garanzie certe di maggiori entrate, non costituisce uno strumento contro lo spreco ed è uno stimolo alla rivolta fiscale, spingendo altresì l'assistenza verso il settore privato. Considerando infatti una famiglia di quattro persone essa spenderebbe, con il nuovo sistema, durante un anno, lire 2.343.000 in assistenza sanitaria, a fronte di una forma di assicurazione privata il cui premio assicurativo il cittadino può detrarre dalle imposte fino a 2.500.000 lire. Quindi il cittadino può essere indotto a scegliere l'assicurazione privata che però non copre certo le patologie più gravi. Ritiene anche inutilmente iniqua la previsione del tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica per i soggetti esenti che siano affetti da serie patologie.

Sottolinea perciò che l'unico risultato utile che si ottiene con il provvedimento è lo smantellamento del Servizio sanitario nazionale. È disponibile a confrontarsi sulle proposte formulate dal relatore Condorelli ritenendo che il problema reale sia quello di individuare entrate certe attraverso precise operazioni di pulizia. In proposito si riferisce al prontuario terapeutico dal quale dovrebbero essere espulsi molti farmaci con una impostazione diversa da quella adottata dal ministro De Lorenzo. Preannuncia la presentazione di una proposta dettagliata in tal senso. Sottolinea la necessità di incidere sui prescrittori di spesa, anziché inasprire il *ticket* che non è mai riuscito a calmierare la spesa stessa. Conclude affermando che, ove si avesse sufficiente tempo a disposizione, la Commissione potrebbe anche esprimere un parere unitario che potrebbe poi tradursi in emendamenti da presentare alle Commissioni 5ª e 6ª riunite.

Il senatore DIONISI prende atto della problematicità espressa nella relazione, ritenendo che sia di buon auspicio ai fini dello svolgimento di un lavoro proficuo da parte della Commissione, senza peraltro illudersi sulla disponibilità del Governo ad accogliere modifiche, a meno che il Parlamento non si esprima nettamente in tal senso. Spera comunque che da parte dei membri della Commissione si dia seguito a comportamenti coerenti rispetto alle dichiarazioni fatte in modo da essere onesti con se stessi e non giocare su più tavoli, finendo poi per

votare a sostegno del Governo. Egli stesso si sforzerà di essere coerente con la parte di società che il suo Gruppo politico rappresenta. È dell'avviso che l'attuale Ministro della sanità debba essere sostituito, sottraendosi, tra l'altro, sistematicamente al confronto con il Parlamento per privilegiare il rapporto con i *mass-media* cui periodicamente illustra progetti ed emendamenti che andrebbero invece presentati al Parlamento. Si dice d'accordo con molte delle osservazioni emerse nel corso del dibattito riconoscendo che tra i senatori, che pure fanno parte delle categorie mediche, non c'è spirito corporativo. Ritiene che il Ministero della sanità, fermi restando gli obiettivi di risparmio perseguiti dal Tesoro, possa trovare risposte diverse rispetto a quegli stessi obiettivi, in modo da risparmiare secondo criteri di efficienza e di equità, salvando il moltissimo che c'è da salvare dello stato sociale. Invece la manovra così come è concepita risulta ingiusta ed inefficace, rimanendo il modello consumistico e continuando lo Stato a scaricare la spesa su determinate categorie di cittadini senza produrre un reale risparmio attraverso una razionalizzazione dei criteri di spesa e delle procedure.

Tale manovra, a suo avviso, di fatto smantella il Servizio sanitario nazionale inducendo i cittadini verso l'assistenza privata. Per di più si producono effetti perversi, da un lato venendo penalizzati rispetto ai farmaci ad alto costo i cittadini con redditi minori, dall'altro verificandosi un maggior costo in termini di ospedalizzazione. Ritiene dunque che la spesa sanitaria aumenterà così come aumenteranno i costi sociali con la possibilità che i ceti medi colpiti entrino in agitazione avviando dinamiche non controllabili e facilmente strumentalizzabili da forze che lavorano per il superamento dell'unità italiana. Ricorda che negli Stati Uniti lo scontro per la presidenza si gioca sulla questione sanitaria. Riporta poi il concetto di sanità pubblica approvato dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui: «La sanità pubblica è la scienza e l'arte di prevenire le malattie, di prolungare la vita e di migliorare la sanità e la validità mentali e fisiche degli individui a mezzo di un'azione collettiva studiata al fine di risanare l'ambiente, lottare contro le malattie d'importanza sociale, insegnare agli individui le regole di igiene personale, organizzare i servizi medici ed infermieristici per la diagnosi precoce e per il trattamento preventivo delle malattie, come pure mettere in opera tutte le misure sociali idonee per assicurare a ciascun membro della società un livello di vita compatibile con la conservazione della salute». Si chiede se la politica adottata dal Governo sia conforme all'anzidetto enunciato. Dichiarerà che presenterà nella sede competente proposte alternative, anche se poi non potranno essere discusse perchè il Governo porrà la questione di fiducia. Dichiarerà infine che il suo Gruppo politico si farà promotore di un *referendum* popolare su tali tematiche.

Il senatore RUSSO Raffaele, con riferimento alle ultime affermazioni del senatore Dionisi, dichiara che, ove fossero presentati in Aula centinaia di emendamenti al provvedimento al solo fine di porre ostacoli alla sua approvazione senza alcuna volontà reale di modificarne il contenuto, egli voterebbe di buon grado la fiducia al Governo per

evitare un inutile e dannoso spettacolo. Dichiaro di apprezzare la disponibilità del relatore e, soffermandosi sulla questione dello sperpero nella spesa farmaceutica, sottolinea che a riguardo esiste un problema culturale del medico che deve essere preparato diversamente ed essere cosciente della propria responsabilità nella fase della prescrizione. Non solo il medico di base, a suo avviso, prescrive in eccesso rispetto al reale bisogno. Ritengo che forse la previsione di un *ticket* generalizzato a tutti i cittadini sarebbe una soluzione accettabile, mentre la previsione del tetto massimo di spesa per l'assistenza farmaceutica per i soggetti affetti da patologie gravi può risultare drammatica. Fa presente che almeno nelle realtà da lui conosciute il tesserino degli esenti da *ticket* è stato usato da molta altra gente che non aveva diritto all'esenzione.

Interloquisce il senatore CARRARA affermando che tale fenomeno al Nord non si è verificato.

Il senatore Raffaele RUSSO, continuando il suo dire, sottolinea come anche la incentivazione sia stata di fatto considerata uno strumento per migliorare lo stipendio dei medici che ai primi livelli risultava piuttosto modesto.

Il senatore PULLI, con riferimento alle affermazioni del senatore Carrara, lamenta fortemente il fatto che nelle discussioni si finisce per criminalizzare il Centro-Sud, pur essendo noto che mediamente il 25 per cento dei cittadini sono esenti su tutto il territorio nazionale; mentre invece i medicinali ritirati in esenzione da *ticket* sono il 74 per cento mediamente su tutto il territorio nazionale. D'altra parte abbiamo esempi di ospedali con gravi carenze anche al Nord.

Il senatore CARRARA chiarisce il suo pensiero. In relazione alle affermazioni del senatore Russo nega che questa pratica avvenga anche al nord dell'Italia. Fermo restando che il *ticket* non risolve il problema del risparmio, poichè il personale occorrente per la sua gestione costa più di quanto si introiti con i *ticket*, ritiene, senza alcuna polemica nei confronti del meridione, che taluni meccanismi portano a degenerazioni, indipendentemente dalla responsabilità dei cittadini. Ritengo comunque che le considerazioni vadano fatte correttamente; il problema di gestione al nord, al centro ed al sud assume connotazioni diverse perchè diversa è la cultura della gestione.

Il senatore GARRAFFA interviene per ricordare che i problemi legati all'incentivazione sono sorti e si sono sviluppati negli ospedali del nord.

Il senatore RUSSO chiarisce di non aver sollevato la questione meridionale, ma di aver voluto evidenziare la realtà che lui conosce; non sa se le stesse cose succedono anche al Nord e se non succedono non ne conosce i motivi.

Il senatore GRASSANI chiede che la Commissione acquisisca la documentazione relativa ai *ticket* pagati regione per regione.

Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 29 ottobre alle ore 9,30 con all'ordine del giorno il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 718 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI

Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, è così sostituito: Le commissioni di concorso e le commissioni per gli appalti sono presiedute dal dirigente responsabile del servizio competente secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Qualora il servizio competente sia privo di titolare ovvero l'incaricato preposto al servizio rivesta una posizione funzionale non apicale ovvero il titolare o l'incaricato si trovi in una situazione di incompatibilità, l'amministratore straordinario nomina presidente della Commissione il dirigente responsabile di altro servizio o, in mancanza, un dipendente di posizione funzionale apicale nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli».

1.1

IL GOVERNO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

21^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*La seduta inizia alle ore 9,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A 7, C 13^a, 3^o)

Il presidente GOLFARI comunica che lo svolgimento di interrogazioni previsto nell'ordine del giorno non potrà avere luogo causa gli impegni presso la Camera dei deputati del Ministro dell'ambiente che ha chiesto un rinvio alla prossima settimana.

*IN SEDE REFERENTE***Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433)****Montresori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene il senatore TABLADINI: giudicate più adatte allo scopo le sanzioni amministrative previste nel disegno di legge n. 594, in quanto maggiormente rigorose, rileva come la comune esperienza confuti quanto sostenuto dalle emittente televisive circa il preteso non innalzamento del volume del messaggio pubblicitario rispetto al normale volume delle trasmissioni televisive.

Il senatore BORATTO giudica preferibile l'assunzione a testo base di discussione del disegno di legge n. 594, di cui è primo firmatario il senatore Montresori, soprattutto per la più precisa individuazione delle competenze comunali che in esso si effettua. Sull'apparato sanzionatorio, poi, occorre tenere bene in evidenza l'orientamento favorevole alla depenalizzazione che caratterizza la legislazione più recente: pertanto, la repressione penale appare più opportuna in caso di violazione delle

ordinanze contingibili ed urgenti, mentre le sanzioni amministrative dovrebbero coprire il rimanente ambito di violazioni; tale ultimo strumento consentirebbe altresì una più articolata graduazione delle sanzioni in funzione della diversa gravità dei fatti.

Il senatore MONTRESORI dichiara che il disegno di legge n. 594 opera un mero riordino della normativa già proposta nella decima legislatura, chiarendo in primo luogo le competenze dei vari enti in materia di lotta al rumore: quest'ultima costituisce un problema di civiltà e di cultura, aggravato dall'assenza di una normativa generale di riferimento. La lacuna legislativa esistente, lamentata anche dalla Corte costituzionale, è tanto più grave in quanto le competenze conferite in materia alle regioni difficilmente potranno essere efficacemente esercitate in mancanza di un quadro statale, soprattutto in materia sanzionatoria.

Anche la materia dei finanziamenti dovrebbe essere coerente con il sistema delle autonomie locali: è a questo scopo che alle regioni è conferita non soltanto la responsabilità di reperire le risorse necessarie, ma anche quella di uniformare la disciplina delle zonizzazioni acustiche in sede di approvazione dei piani urbanistici comunali. Un decentramento di compiti dalle regioni alle provincie è poi oggetto della previsione che richiama le norme della legge 142 del 1990: ai comuni incombono infine competenze in materia di controllo sulla progettazione ed il rilascio di concessioni edilizie, di rispetto degli *standards* acustici nelle infrastrutture, nonché di emanazione di regolamenti che potranno rendere più efficaci i limiti alle emissioni sonore; in tale quadro potrà essere regolata anche la questione dei limiti delle emissioni acustiche nei locali pubblici di intrattenimento.

Conclude affermando che il disegno di legge n. 594 si ispira all'intento di scoraggiare operativamente i comportamenti sociali che più attentano alla salubrità acustica dell'ambiente: di qui la previsione di un sistema sanzionatorio adeguato a tale scopo.

Il senatore PARISI Vittorio richiama l'attenzione sul rischio di una eccessiva difformità di comportamenti a livello locale conseguente all'ampia delega di competenze prevista dai provvedimenti in esame. In proposito occorrerebbe pensare per il futuro ad una normativa nazionale che fissi *standards* minimi per tutti i comuni.

Si sofferma poi su alcune fonti di rumore e su alcune caratteristiche dell'inquinamento acustico in relazione alle quali riscontra la tendenza ad una ingiustificata disattenzione: si riferisce in particolare al fenomeno degli ultrasuoni, al problema degli impianti di allarme, della sonorità notturna e della qualità del suono.

Il senatore GIOVANELLI ritiene che si debba puntare ad una forte responsabilizzazione delle autonomie locali, riscontrando nell'ipotesi testè avanzata di una regolamentazione a livello nazionale il difetto di deresponsabilizzare le autonomie e di produrre difficoltà di gestione, affidandosi prevalentemente ad una tutela di carattere repressivo. Occorre, invece, a suo parere andare verso un sistema sanzionatorio di tipo fiscale che applichi il principio chi inquina paga e che, per i livelli bassi di inquinamento acustico, faccia ricorso a tasse ambientali.

In proposito ritiene che l'articolo 4 del disegno di legge delega in materia di previdenza, sanità, pubblico impiego e finanza locale di recente approvato - che istituisce imposte a favore delle provincie per l'esercizio di funzioni collegate all'ambiente - possa costituire un primo passo verso una finanza locale ambientale: le risorse di cui sopra vanno utilizzate anche per lo svolgimento, da parte degli enti locali, dei compiti loro attribuiti in materia di inquinamento acustico.

Il senatore FOSCHI manifesta il proprio favore all'ipotesi dell'adozione di una tabella nazionale dei rumori ammissibili abbastanza articolata, ciò anche in considerazione del fatto che generalmente i comuni turistici tendono ad adottare criteri più tolleranti nei confronti di certi fenomeni di inquinamento acustico collegati ai luoghi di intrattenimento.

Dopo essersi domandato se i comuni di piccole dimensioni siano in grado di effettuare il monitoraggio, posto l'accento sul calo dei flussi turistici verso l'Italia, sottolinea l'importanza del previsto ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti - ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività - ed auspica una sollecita adozione dei regolamenti locali.

Il senatore LUONGO, sottolineata l'importanza di una salvaguardia delle prerogative delle autonomie locali, si dice però d'accordo con il senatore Parisi Vittorio circa l'opportunità dell'adozione di una normativa nazionale che preveda una fascia di rumorosità tollerabile. Richiama poi l'attenzione sulla novità rappresentata dai pannelli fono-assorbenti, e sul problema dei danni al patrimonio artistico che possano derivare dalle vibrazioni del suolo originate dal rumore.

Conclude con un suggerimento relativo al finanziamento dei provvedimenti in esame che potrebbe essere assicurato attraverso l'istituzione di tasse sull'inquinamento acustico da destinare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di controllo loro attribuite.

Il presidente GOLFARI, richiamandosi alla esigenza da più parti emersa di una regolamentazione nazionale, ritiene che al riguardo si possa fare ricorso all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede l'emanazione di regolamenti governativi; sottolinea poi l'importanza, per gli abitanti delle zone attraversate da autostrade o ferrovie, dei pannelli fono-assorbenti molto diffusi in altri paesi europei.

Replica agli intervenuti il relatore ANDREINI che, lamentata l'assenza del Governo, si sofferma sul problema della previsione di *standards* a livello nazionale: a suo parere a tale problema fa fronte l'articolo 2 dei provvedimenti in esame ove vengono definite le competenze dello Stato; senza contare poi che soglie di rumorosità potrebbero essere fissate in futuro a livello comunitario.

Quanto alle attività di spettacolo gli pare evidente che debbano essere previste soglie differenziate in relazione ai diversi momenti della giornata ed in rapporto ad occasioni particolari; l'atteggiamento dei comuni a vocazione turistica, poi, gli pare non univoco, mentre è indubbia la necessità di norme restrittive per le discoteche, e per la

potenza sonora dei messaggi pubblicitari. Le sanzioni devono essere attentamente ponderate onde evitare eccessi, mentre perplessità il relatore esprime nei confronti delle tasse ambientali che, nell'attuale congiuntura economica del paese, rischiano di trasformarsi in ulteriori aggravii per il contribuente; più generalmente contrario si dice alle tasse di scopo, esprimendosi a favore del principio dell'unità del bilancio.

Circa le competenze delle provincie, gli pare più corretta l'impostazione del disegno di legge del senatore Montresori ed altri che le individua separatamente rispetto a quelle delle regioni.

Si sofferma conclusivamente sul problema del finanziamento dei provvedimenti in esame, a suo parere assicurato nel quadro del piano triennale per l'ambiente le cui risorse, dopo l'approvazione dei medesimi, verranno destinate anche all'inquinamento acustico.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta del presidente GOLFARI di affidare al relatore Andreini il compito di predisporre un testo unificato entro martedì della prossima settimana e di fissare per mercoledì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

22^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Interviene il ministro per il coordinamento della protezione civile Facchiano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

Cappelli: Interventi urgenti di solidarietà in favore delle popolazioni della provincia di Savona (640)

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 640)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso, dopo la fine della discussione generale e con le repliche del relatore e del Governo.

Il presidente GOLFARI propone che il disegno di legge n. 668 sia assunto a testo base (dell'esame degli articoli). Non facendosi osservazioni, si procede all'esame degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 397 del 1992.

Il presidente GOLFARI dà notizia del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo degli articoli e sugli emendamenti ad essi presentati: nulla osta sul testo, ad eccezione dell'articolo 8, sul quale il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria. Quanto agli emendamenti, il parere è contrario con la medesima motivazione sugli emendamenti 1.2, 2.4, 2.3, 9.1, 9.2 e 3.2.

Il ministro FACCHIANO illustra l'emendamento 1.1, richiesto dal Ministero dei Lavori pubblici per porre la regione Liguria in condizioni di attingere alle proprie risorse, per far fronte alla situazione di rischio ed alla riparazione di danni al regime idraulico.

Il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 1.2, concernente gli eventi calamitosi verificatisi nel mese in corso nel comune di Alghero; constatato il parere contrario della 5^a Commissione, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento laddove il Governo specifichi i propri intenti in merito alla riparazione dei danni nel comune indicato. Fa inoltre proprio l'emendamento 1.3, che dà per illustrato.

Il senatore ANDREINI si dichiara favorevole all'emendamento 1.1; invita al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, allo scopo di non pregiudicare la celerità dell'iter del disegno di legge. Concordano i senatori GIOLLO, TABLADINI e RUFFINO.

Il relatore FOSCHI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1 e contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il ministro FACCHIANO esprime parere contrario agli emendamenti 1.2 ed 1.3: il Governo è comunque fermamente impegnato a favore delle popolazioni colpite dalle calamità citate nei due emendamenti e, per quanto riguarda la Toscana, si ripromette di dare precedenza al reintegro del fondo per la protezione civile.

Il senatore MONTRESORI ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva poi l'emendamento 1.1.

Il ministro FACCHIANO illustra gli emendamenti 2.1 e 2.5: il primo recepisce indicazioni del Ministero delle finanze, secondo cui la dizione «residenza» si riferisce alle sole persone fisiche, mentre più opportunamente la dizione «sede» consente di includere anche le persone giuridiche; il secondo emendamento precisa l'ambito di esclusione dal beneficio della sospensione.

A seguito dell'emendamento 2.1, il relatore FOSCHI ritira il proprio emendamento 2.2.

Il senatore ANDREINI illustra gli emendamenti 2.4 e 2.3: il primo dà un giusto rilievo, ai fini della sospensione dei termini, alle associazioni nei cui locali spesso si sono registrati dei danni a causa dell'alluvione; il secondo emendamento è volto ad estendere alle attività economiche nelle aree disastrose i benefici già previsti nelle aree sottosviluppate del Mezzogiorno.

Si apre il dibattito, nel quale il senatore CUTRERA sottolinea l'arbitrarietà del beneficio stesso di cui all'articolo 2, in quanto avvantaggia a spese dell'erario situazioni non necessariamente ricollegate ad un danno; l'emendamento 2.1 del Governo aggrava la situazione, in quanto introduce un criterio di sede che potrebbe beneficiare anche persone giuridiche che non esercitano nelle zone colpite la loro attività economica. Allo scopo di ricollegare ad una situazione di danno la fattispecie in esame, presenta pertanto il subemendamento 2.1/1.

Il senatore RUFFINO ricorda la richiesta avanzata da diversi sindaci della regione Liguria tendente ad estendere la norma anche alle aziende di servizio; si riserva di presentare all'Assemblea un emendamento in tal senso, giudicando peraltro eccessivamente estesa la formulazione dell'emendamento 2.4. I timori espressi dal senatore Cutrera potranno poi essere agevolmente superati limitando la correzione contenuta nell'emendamento del Governo alla sola eliminazione del criterio di sede generalizzato, mantenendo invece il requisito alternativo della residenza o della sede per coloro che effettivamente svolgono attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca: presenta a tal fine il subemendamento 2.1/2.

Il senatore SCIVOLETTO ricorda il pericolo che non siano corrisposti i contributi previdenziali da parte delle aziende che operano nei territori colpiti, mentre il senatore LUONGO dichiara che soltanto per la corresponsione delle provvidenze è necessario l'accertamento del danno diretto; per il danno indotto, invece, non dovrebbero essere necessari ulteriori adempimenti, al fine di applicare la sospensione dei termini. Concorda il senatore Andreini, secondo cui lo schema-tipo di legge sulle provvidenze per le zone colpite da calamità naturali dovrebbe comunque prevedere la sospensione obbligatoria dei termini di pagamento.

Il senatore SPECCHIA dichiara che, volendosi far riferimento al requisito della residenza, non è opportuno omettere quello della sede: sarebbe però preferibile beneficiare soltanto i soggetti che abbiano ricevuto un danno dalle calamità naturali, invece di prevedere una sospensione generalizzata dei termini.

Il senatore TABLADINI si dichiara favorevole al subemendamento 2.1/1, giudicando la previsione stessa di una sospensione generalizzata di termini come fonte indiretta di dispendio finanziario. D'altro canto, non appare infondato il rilievo che il decreto-legge ha già una sua immediata operatività: occorrerebbe comunque porre fine alla prassi generalizzata di sospensioni nei futuri provvedimenti in materia.

Il relatore FOSCHI si dichiara favorevole all'emendamento 2.1 e contrario ai subemendamenti presentati. Concorda il ministro FACCHIANO, secondo cui la terminologia dell'emendamento 2.1 è chiara e non necessita di ulteriori specificazioni: da sempre la sospensione di termini è generalizzata ed introdurre, a decreto-legge già operativo, un requisito di danno produrrebbe un contenzioso sproporzionato, penalizzando i contribuenti con una vera e propria *probatio diabolica*.

La Commissione conviene sul subemendamento 2.1/2, mentre non accoglie il subemendamento 2.1/1. È quindi accolto l'emendamento 2.1 del Governo, nel testo emendato; risulta perciò precluso l'emendamento 2.4.

La Commissione approva l'emendamento 2.5. Indi, con i voti favorevoli annunciati dai senatori GIOLLO, ANDREINI e SPECCHIA, non è approvato l'emendamento 2.3.

Il ministro FACCHIANO illustra l'emendamento 3.1, mentre ritira l'emendamento 3.2 sul quale si è espressa in senso negativo la 5ª Commissione.

Con il parere favorevole del relatore FOSCHI, l'emendamento 3.1 è accolto dalla Commissione.

Il ministro FACCHIANO illustra l'emendamento 4.1 che, con il parere favorevole del relatore FOSCHI, è accolto dalla Commissione; indi, illustra l'emendamento 5.1 che, con il parere favorevole anch'esso del relatore FOSCHI, è accolto dalla Commissione.

Il relatore FOSCHI illustra l'emendamento 6.1 che, con il parere favorevole del ministro FACCHIANO, è accolto dalla Commissione.

Si apre quindi una discussione incidentale sull'articolo 8, che ha dato luogo ad un parere contrario della 5ª Commissione: il senatore RUFFINO non ritiene necessario che il relatore proponga un emendamento soppressivo volto a recepire il parere della 5ª Commissione, in quanto il comma 3, nel prevedere l'alternatività delle provvidenze di cui ai commi 1 e 2, gli sembra offrire sufficienti garanzie di copertura finanziaria.

Concorda il ministro FACCHIANO, secondo cui il testo dell'articolo 8 fu concordato in sede collegiale con il Ministero del Tesoro e rappresenta un caso tipico di norma conforme all'articolo 81 della Costituzione: le previsioni dei primi due commi attingono a capitoli di spesa recentemente rifinanziati, mentre il criterio di alternatività previsto dal comma 3 fa sì che ci si muova all'interno dei limiti di spesa globali dell'articolo 8.

Il senatore ANDREINI invita a non ritenere in linea di principio il parere della 5ª Commissione come un ostacolo insormontabile all'ulteriore corso del provvedimento: si tratterà soltanto di affrontare

in Assemblea la votazione con le modalità previste dall'articolo 102-bis del Regolamento.

Il presidente GOLFARI, raccolto l'avviso della Commissione, si impegna a richiedere alla 5^a Commissione permanente una riformulazione del parere espresso, allo scopo di evitare gli esiti testè prefigurati.

Il senatore SPECCHIA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 9.1 e 9.2, della senatrice Procacci: invece di depauperare il settore della prevenzione dei disastri idrogeologici, occorrerebbe attingere ad altri capitoli del bilancio dello Stato, come quelli opportunamente indicati negli emendamenti. In particolare, il Ministero dell'Industria, nel capitolo 7548 del proprio stato di previsione, dispone ancora di 1500 miliardi non utilizzati, che naturalmente si è mancato di indicare quando il dipartimento della Protezione civile ha chiesto in sede governativa il reperimento di finanziamenti per fronteggiare le calamità verificatesi.

Il relatore FOSCHI ed il ministro FACCHIANO esprimono parere contrario su ambedue gli emendamenti all'articolo 9, ammonendo circa gli effetti procedurali che avrebbe la sua approvazione in carenza di copertura finanziaria.

Il senatore ANDREINI ricorda che tali effetti si sono già prodotti, in quanto l'articolo 8 registra il parere contrario della 5^a Commissione permanente e nessuno ha ritenuto di proporre la soppressione: annuncia pertanto voto favorevole all'emendamento 9.1.

Con il voto contrario annunciato dal senatore RUFFINO, la Commissione accoglie l'emendamento 9.1; risulta pertanto precluso l'emendamento 9.2.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 668, con gli emendamenti accolti, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 640 e richiedendo, ove necessario, l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668)

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono assegnati alle regioni Toscana e Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario rispettivamente otto e sessantadue miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 9 e 13 giugno, 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni ed eventualmente, in altri che la Giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

0.a) provincia di Lucca: Lucca, Pescaglia, Camaiore e Massarosa;

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

c) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna».

1.3

FAVILLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È altresì assegnato alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 10 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 ottobre 1992 nel comune di Alghero. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota".

1.2

MONTESORI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.1, sostituire le parole: «In favore dei soggetti aventi residenza o sede» con le seguenti: «In favore dei soggetti residenti».

2.1/2

RUFFINO

All'emendamento 2.1, dopo la parola: «altrove,» aggiungere le seguenti: «purchè danneggiati».

2.1/1

CUTRERA

L'alea del comma 1 è sostituito dal seguente: «In favore dei soggetti aventi residenza o sede, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, ancorchè aventi residenza o sede altrove, limitatamente alla obbligazione nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:».

2.1

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «in favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992», con le parole: «In favore dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 22 settembre 1992».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, nell'alinea, aggiungere, dopo la parola: «pesca» le seguenti parole: «e associazioni varie».

2.4

ANDREINI, DANIELE GALDI, ROGNONI, LUONGO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° ottobre 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese di cui al comma 1 del presente articolo e che hanno sede ed operano nelle aree colpite nelle provincie di Genova e Savona, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,44 punti percentuali».

2.3

DANIELE GALDI, ANDREINI, ROGNONI, LUONGO, PELELLA

Alla lettera a) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Tesoro».

2.5

IL GOVERNO

Art. 3.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo precedente, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 2».

3.1

IL GOVERNO

Il comma 2 dell'articolo 3 è così sostituito:

«2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, nonché al versamento dell'acconto dell'IVA previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993.

L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni.

Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è prorogato di tre mesi».

3.2

IL GOVERNO

Art. 4.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2 e 3,» aggiungere le seguenti parole: «ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti».

4.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole «comune competente» aggiungere le seguenti parole: «dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso».

5.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «vaglia cambiario», sopprimere le seguenti parole: «ed assegni bancari».

6.1

IL RELATORE

Art. 9.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7548 dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno medesimo».

9.1**PROCACCI**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo».

9.2**PROCACCI**

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 12.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Comitato ha ascoltato le comunicazioni del Presidente ed ha discusso sui criteri di organizzazione dei propri lavori e sul prossimo programma di attività.

La seduta termina alle ore 12,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

17^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa D'Alia e per le poste e le telecomunicazioni Casoli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a. Rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore RUFFINO, che fa presente la complessità del provvedimento, l'esame è rimesso alla Commissione.

Bono Parrino ed altri: Abrogazione del comma 10 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente il divieto di richiamo in servizio degli ufficiali provenienti dai ruoli ad esaurimento (452)

(Parere alla 4^a Commissione: contrario)

Il relatore RUFFINO illustra il provvedimento, notando che esso, pur non ponendo problemi di costituzionalità, contrasta tuttavia palesemente con l'articolo 81 della Costituzione e suggerendo pertanto di esprimere parere contrario.

Si apre il dibattito.

Il senatore PONTONE dissente dalla proposta del relatore, annunciando il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario D'ALIA dichiara la contrarietà del Governo al disegno di legge.

La Sottocommissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere contrario.

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga di termini in materia di impianti di radiodiffusione (706)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il presidente SAPORITO rileva che il provvedimento in conversione reitera il decreto-legge n. 361 del 1992. Rispetto al precedente, il decreto-legge n. 407 proroga i termini per la prosecuzione nell'esercizio degli impianti anche a favore dei soggetti che abbiano presentato ricorso in opposizione al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992. Tale ultimo aspetto va a suo giudizio approfondito adeguatamente, atteso che il termine finale della proroga risulta alquanto vago ed incerto.

Si apre il dibattito.

Anche il senatore ACQUARONE ritiene che il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento d'urgenza non risulti sufficientemente precisato, e si presti pertanto a censure di incostituzionalità, in quanto rimetterebbe sostanzialmente la proroga alla volontà del decidente. Al riguardo, ove non si possa fare applicazione di quello già previsto in via generale con riferimento al ricorso gerarchico, è necessario a suo giudizio stabilire un termine perentorio ai fini della proroga stessa.

Il sottosegretario CASOLI, nel dichiararsi comunque disponibile a precisare il termine entro il quale il ricorso in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni vada deciso, fa comunque notare che la norma dispone un differimento al 28 febbraio 1993, da intendersi come termine insuperabile, introdotto appunto con la finalità di non lasciare alla discrezionalità della pubblica amministrazione la concessione od il diniego della proroga stessa. Ove dunque le disposizioni generali in tema di ricorso in opposizione non prevedano un termine specifico, sarebbe a suo giudizio possibile modificare la norma di cui all'articolo 1, precisando che il termine di proroga resta fissato al 28 febbraio 1993.

La senatrice BARBIERI, nel convenire circa l'opportunità di una modifica nel senso anticipato dal sottosegretario Casoli, giudica poco chiaro il testo del decreto-legge n. 407, ritenendo altrimenti impossibile qualificare come perentorio il termine del 28 febbraio.

Aderisce a tale posizione il senatore PONTONE, dichiarando preferibile una esplicitazione della perentorietà del termine al 28 febbraio.

La Sottocommissione dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, invitandola a modificare l'articolo 1, nel senso sopra precisato.

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO illustra il provvedimento, precisando che esso è finalizzato a prorogare di un anno, e cioè fino al 31 dicembre 1993, il sistema di finanziamento della RAI, sia con riferimento agli introiti del canone, sia per quanto riguarda le entrate pubblicitarie. La mancata proroga danneggerebbe fortemente la concessionaria pubblica, che di conseguenza si troverebbe a disporre di proventi fortemente diminuiti, con notevoli difficoltà operative.

Si apre il dibattito.

Il senatore PONTONE svolge alcune considerazioni critiche sul canone radiotelevisivo, rilevando che la norma regolatrice dei canoni di abbonamento (articolo 15 della legge n. 103 del 1975) verrebbe a scadenza il 31 dicembre prossimo e che il provvedimento in esame rischia di trasformare in definitivo un istituto che era nato con carattere di provvisorietà. Anticipa pertanto il proprio voto contrario.

Il sottosegretario CASOLI osserva che la RAI gestisce un servizio pubblico, ed è necessario garantire a tale società i mezzi per sopravvivere: il finanziamento del servizio radiotelevisivo è infatti basato sui proventi sia del canone radiotelevisivo che della raccolta pubblicitaria. Il decreto-legge n. 408 tende dunque a conservare ancora per un anno l'attuale assetto dei proventi della concessionaria pubblica, in attesa di una normativa organica, rimuovendo il limite agli introiti pubblicitari della concessionaria, previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge n. 223 del 1990 e lasciando invece fermo il limite di affollamento.

Dopo un breve intervento del senatore RUFFINO, che chiede precisazioni circa il tetto pubblicitario previsto per la concessionaria pubblica e per quelle private, la Sottocommissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,55.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Riz, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni permanenti riunite 5^a e 6^a:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali (718), *approvato dalla Camera dei Deputati: rimessione alla commissione plenaria;*

alla 1^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo (698): *parere favorevole;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOSSI BRUTTI ed altri. – Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119): *rimessione alla commissione plenaria;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GUZZETTI ed altri. – Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177): *rimessione alla commissione plenaria;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA ed altri. – Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355): *rimessione alla commissione plenaria;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MAISANO GRASSI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419): *rimessione alla commissione plenaria;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499), *approvato dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galassa ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri: rimessione alla commissione plenaria;*

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624): *parere favorevole*;

alla 9ª Commissione permanente:

LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226): *rinvio dell'esame del parere*;

Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685), *approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'esame del parere*;

RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91): *rinvio dell'esame del parere*.

VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588): *rinvio dell'esame del parere*;

alla 11ª Commissione permanente:

SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e dell'assicurezza dei lavoratori (530): *parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario*;

alla 12ª Commissione permanente:

PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151): *rinvio dell'esame del parere*.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624): *rimessione alla sede plenaria;*

alla 13^a Commissione:

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625): *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669): *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese (667) *parere favorevole con osservazioni.*

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche (668): *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 28 OTTOBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della sottocommissione Montresori, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624): *parere favorevole condizionato;*

Disposizioni in materia di attuazione direttive comunitarie relative al mercato interno (669): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 2^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale (700): *parere contrario;*

alle Commissioni riunite 5^a e 6^a:

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali (718): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 13

Verifica dei poteri

Sostituzione del senatore Claudio Percivalle.

DIFESA (4^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 382 del 1978, del Presidente e dei componenti del Comitato di presidenza del Consiglio centrale di rappresentanza dei militari (COCER) (in relazione allo schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 10 e 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante

disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GARRAFFA ed altri. - Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche:
discussione e approvazione del documento conclusivo.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione (706).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30 e 15,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto normativo comunitario:

- Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 81/602/CEE e 88/146/CEE per quanto concerne il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (COM(92)207 DEF.).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1991, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno (669).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 10 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) *(Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992)*.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (358).
- GIANOTTI ed altri. - Norme relative ai servizi professionali d'impresa (504).
- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).

III. Esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto concernente la nomina degli esperti del Comitato consultivo, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
- Schema di regolamento concernente l'autorizzazione con procedura semplificata, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210).
- PONTONE e MAGLIOCCHETTI. - Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625).
- e dei voti regionali nn. 14 e 17 ad esso attinenti.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- *Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579).*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 14

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586).

- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

In sede referente

Esame dei seguenti documenti:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1991 (*Doc. XCVII, n. 1*).
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1992 (*Doc. XCVII, n. 2*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 29 ottobre 1992, ore 9,30

- I. Seguito dell'audizione dei dirigenti e funzionari del Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato.
 - II. Comunicazioni del Presidente.
-

